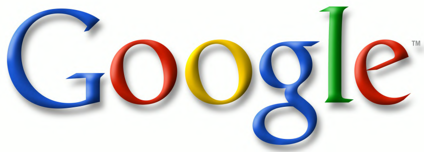
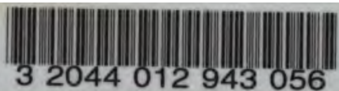



3 2044 012 943 056

AI GOVERNI

ED ALLA DIPLOMAZIA D'EUROPA

Il signor ministro Thouvenel, nel suo dispaccio 31 gennaio al marchese di Moustier ambasciatore a Vienna, ricorda come, il giorno dopo la firma de' preliminari di Villafranca, l'imperatore Napoleone III « pieno ancora delle reminiscenze dell'abboccamento avuto « coll' augusto suo avversario del giorno prima, caratterizzasse « il risultato che credeva aver ottenuto in un proclama indirizzato all'armata; risultato che si riassume in quelle parole: L'Italia sta per diventare per la prima volta una nazione: — la Venezia « resta, è vero, sotto lo scettro dell'Austria; essa sarà per altro una « provincia italiana ».

Ma le speranze dell'Imperatore de' Francesi non s'avverarono; ed il signor Thouvenel, nel tracciare rapidamente la storia de' fatti avvenuti dopo la firma de' preliminari, lamenta tra le altre cose che « il governo austriaco abbia osservato il silenzio sulle intenzioni « generose manifestate dall' Imperatore riguardo al governo della « Venezia ».

Se non che, non solo il governo austriaco serbò il silenzio sulle intenzioni che il sig. Thouvenel qualifica di generose, *ma da' documenti, su' quali i sottoscritti richiamano l'attenzione dei Governi e della diplomazia di Europa, risulta che dopo la pace di Villafranca:*

Insolentì più di prima nella Venezia la milizia austriaca;

Si fece più vessatrice di prima la polizia;

Si mantenne per lungo tempo ancora lo stato d'assedio;

Si bandì il giudizio statario in varie provincie;

Seguirono condanne, perfino capitali, per semplice possesso di armi;

Si sostituirono più tardi, a' giudizii di guerra ed a quelli statarii, altri giudizii eccezionali, senza alcuna guarentigia pe' cittadini;

Si mantennero, anzi si aggravarono le imposte straordinarie e le estorsioni;

Si sconobbe sempre più il principio di nazionalità colla nomina d'impiegati stranieri o di quelli reietti dalla Lombardia;

Si fece sempre più severa la censura, per modo che dovettero tacere tutti i giornali del paese, tranne la Gazzetta ufficiale di Venezia;

Si vietò a' giovani Italiani del Tirolo e dell'Istria di frequentare l'Università di Padova;

Si chiuse poi l'Università stessa anche a' Veneti;

Si violarono le attribuzioni de' Municipii e delle illusorie rappresentanze, già per menzognera apparenza accordate al paese;

Si spiegò un apparato di forze militari, che testimoniava esistente di fatto lo stato di assedio, del quale si era assai tardi tolto soltanto il nome.

Di fronte a sì fatte esorbitanze del governo austriaco, la Venezia:

Continuò e continua a confidare nelle parole del Re Vittorio Emanuele *e dell'Imperatore* Napoleone III, *che la chiamarono a libertà;*

Presta fede all'invito del proclama di Milano, mandando sempre nuovi figli all'esercito italiano;

Abbandona l'amministrazione de' suoi Comuni, rendendo impossibile al governo l'amministrazione del paese;

Sconfessa la rappresentanza delle disutili Congregazioni;

Deserta i divertimenti e le feste, e vuol chiusi tutti i teatri;

Emigra in proporzione nuova nella storia;

Rifiuta le fallaci concessioni dell'Austria, — ferma nella idea della nazionale indipendenza, plaude al voto dell'Italia centrale, — e sopporta con forte animo inauditi dolori, fidente nel proprio destino;

Aggiunge finalmente alla lunga serie di dimostrazioni politiche quelle di Padova, Venezia, Verona, Vicenza, Chioggia ed Udine, così imponenti da trascinare il governo austriaco a misure di estremo rigore.

In oggi:

Vige nella Venezia la legge de' sospetti;

Si arrestano e si deportano a centinaia i cittadini;

Si lacera il patto di Villafranca e di Zurigo arrestando di nuovo i dimessi dal carcere in seguito all'amnistia;

Si condanna, senza processo, all'arruolamento forzato nelle compagnie di pena per la durata di dieci anni, quelli che « sembrassero capaci di progettare atti ostili al governo »;

Si richiama in vigore, e si estende a tutta la Venezia il giudizio statario per contenere, come dice il luogotenente Bissingen, lo spirito rivoluzionario sempre crescente.

E ciò che l'Austria chiama spirito rivoluzionario è invece aspirazione invincibile alla nazionalità, ed alla annessione al regno costituzionale del prode e leale nostro Re Vittorio Emanuele.

La Venezia non domanda, non vuole concessioni dall'Austria: domanda e vuole indipendenza nazionale, e persiste nel solenne voto del 1848, accettato dal Parlamento e dalla Dinastia di Savoia.

A questo patto soltanto si acqueterà la Venezia; a questo patto soltanto si assicurerà l'Italia e la pace d'Europa.

Spetta a' Governi ed alla diplomazia il prevenire conflitti altrimenti inevitabili, che quanto certi in un avvenire più o meno prossimo, altrettanto sfuggono, per le loro conseguenze, al calcolo della politica più sapiente ed accorta.

Torino, 29 *febbraio* 1860.

IL COMITATO POLITICO CENTRALE VENETO

Sebastiano Tecchio *Presidente*
Giovanni Bonollo
Guglielmo D'Onigo
Alberto Cavalletto *Segretario*
Andrea Meneghini *Relatore.*



L'AUSTRIA NELLA VENEZIA

RELAZIONE

I. Prima de' patti di Villafranca.

Quando al sorger dell'anno 1859 solenni parole annunciarono a tutta Europa il disaccordo tra la Francia e l'Austria, e quando pochi giorni dopo il Re lealmente italiano, dichiarandosi sensibile alle voci di dolore che sorgevano da tante parti d'Italia, lasciava intravvedere il generoso proposito di muovere in loro aiuto, la Venezia si commosse tutta quanta ed aprì l'animo a patriottiche speranze.

Ne dava il primo segno la gioventù più eletta di quelle provincie, la scolaresca dell'Università di Padova, con clamorosa dimostrazione (1), in seguito alla quale, sospese le scuole, sostenuti molti studenti, si diè principio a quella lunga serie di processi politici che al dì d'oggi doveano farsi più estesi ed arbitrarii.

Se non che la Venezia comprese ben tosto che colle dimostrazioni politiche, quantunque valevoli ad esprimere il voto di

(1) Documento I.

una popolazione diseredata di libere istituzioni, non era per altro compiuto l'obbligo di concorrere con tutte le sue forze allo scopo supremo dell'indipendenza. Non tardò quindi a mandare i suoi figli numerosi, eletti, ad impugnare le armi sotto le bandiere del Re italiano. Giovani della più cospicua aristocrazia, e della più ricca cittadinanza — insigniti di gradi accademici e già nell'esercizio di lucrosa professione — pubblici impiegati — studenti — industriali — campagnoli, insomma di ogni condizione, d'ogni classe, abbandonando famiglia, agi ed interessi, corsero ad esporre la vita per fare indipendente la patria.

Intanto gli avvenimenti correvano con rapidità nuova nella storia.

L'Austriaco sentiva di esser in terra nemica, e temeva insorgesse a' suoi danni. Un viglietto di Francesco Giuseppe, in data 20 di aprile, *solleva* l'arciduca Massimiliano dal posto di governatore generale, ed affida la suprema autorità *civile e militare* del regno Lombardo-Veneto al generale d'artiglieria conte Giulay (1).

Istruzioni senza data e senza firma diramate agli ufficii, ma non pubblicate, regolano la *trattazione degli affari civili*, *la gestione della polizia di Stato*, ecc., ecc. Accordate le più ampie facoltà di polizia al militare, istituiti giudizii di guerra, autorizzato il militare a bandire giudizii statarii e ad imporre tasse di guerra (2).

Chiusa di nuovo l'Università di Padova con decreto del dì 5 di maggio (3); proclamato lo stato d'assedio prima per le sole fortezze di Mantova e di Venezia (4) e subito dopo esteso a tutte le provincie venete (5) *per garantire agli abitanti una efficace protezione contro eventuali tentativi* di perturbazione della pubblica

(1) Documento II.
(2) Documento III.
(3) Documento IV.
(4) Documenti V e VI.
(5) Documento VII.

tranquillità del paese; e perchè quella guarentigia fosse piena, proceduto al disarmo della popolazione che si voleva rendere sicura (1). A pochissimi fidi soltanto, sul voto di speciali commissioni (2), restituite le licenze pel possesso e porto d'armi; e queste poi quasi a nessuno, come nessuno riebbe quelle tolte ai possessori nel 1848, neppure i monti di pietà, che perdettero così le somme anticipate sul deposito delle stesse.

Lo stato d'assedio, che il governatore militare barone Alemann notificava esteso a tutte le provincie venete, veniva proclamato in ciascuna dal rispettivo comandante (3) senza uniformità di prescrizioni e ben anche senza esatta classificazione de' reati, in crimini, delitti e trasgressioni. Notevole, nella notificazione del generale Woinovich, comandante della città e provincia di Padova, il vedersi annoverato tra' reati devoluti alla competenza del giudizio di guerra, oltre che il possesso di qualsiasi arma, comprese le armi bianche, anche quello di *qualunque strumento atto a ferire od insidioso — e così pure le riunioni in luoghi pubblici o privati, aventi per iscopo di ragionare delle vicende politiche e de' fatti della guerra.*

Le stesse autorità militari s'accorsero come fosse assurda l'avvertita disparità di norme tra provincia e provincia, ed alla vigilia della pace (5 di luglio) il generale di cavalleria Walmoden f. f. di governatore generale, proclamava il più rigoroso stato d'assedio, ed *allo scopo di uniformità notificava le uniche norme da seguirsi d'ora in avanti.* Se non che ad un lungo novero di reati, spesso vagamente denotati, aggiungeva la riserva che, « a seconda delle circostanze anche altre azioni punibili potranno con ispeciali proclami essere assegnate a' giudizii di guerra » (4).

Alle notificazioni di stato d'assedio tenevano dietro ogni momento proclami ed avvisi di minaccia, de' quali riferiamo alcuni soltanto. *Giulay* punirà *col fuoco e colla spada i luoghi che*

(1) Documenti VIII e IX.
(2) Documento X.
(3) Documenti XI, XII e XIII.
(4) Documento XIV.

facessero causa comune colla rivoluzione (1). — *Walmoden* minaccia una *forte* contribuzione di guerra al Comune nel quale *sotto qualsiasi pretesto* fossersi suonate le campane (2). — *Woinovich* s'irrita della solidarietà de' sentimenti che unisce la città di Padova colla campagna, e ordina che scompariscano *i contrassegni politici*, nè tollera la menoma opposizione (3). — *Alemann* ordina alle truppe di *far fuoco sulla popolazione* che non ubbidisse prontamente alla intimazione di sgombrare le vie (4). — *Urban*, che da *leale* austriaco *non si fida di nessuno*, non fa distinzione di persone, ma punisce *soltanto il fatto e l'intenzione* (5).

Ma sotto tanta pressura non piega la Venezia, che continua a mandare i suoi figli a mille a mille all'esercito italiano. E già vedeva avvicinarsi il giorno nel quale le sue speranze sarebbero soddisfatte. Montebello, Palestro, Confienza, Varese, Como, Rezzate, Magenta, Marignano, le ne davano pegno sicuro. A grande stento i più cauti, fedeli a' consigli di chi avea massima autorità in proposito, mantenevano un'apparente calma, evitando inutile spreco di forze in lotta disuguale. Ma quelle popolazioni non sapevano più rattenersi, e li 14 di giugno le piazze di Venezia furono tinte di sangue, mentre il commovimento si propagava colla rapidità del pensiero dal Mincio all'Isonzo, dal Po fin alle Alpi, sulla voce corsa ed accreditata che Venezia dovesse essere consegnata alle truppe franco-sarde. Bastava un cenno ed il paese sarebbe insorto senza misurare la forza del nemico. Ma l'ordine era di aspettare l'avvicinarsi delle schiere vincitrici, e chi godeva la fiducia del popolo consigliò ancora la calma.

Pure taluno mosse accusa contro la Venezia di avere aspettato indifferente ed inoperosa la decisione della lotta. L'Austria giudicava diversamente quella popolazione, come lo provano

(1) Documento XV.
(2) Documento XVI.
(3) Documento XVII.
(4) Documento XVIII.
(5) Documenti XIX e XX.

le misure di rigore prese fino da' primi giorni di una guerra ancora lontana, ed il trasferimento di numerosi ostaggi nelle rimote prigioni di Josephstadt (1).

Intanto le memorabili vittorie di Solferino e di S. Martino, il passaggio del Mincio, gli apparecchi della flotta contro Venezia, dove la popolazione era pronta ad insorgere al primo segnale d'attacco, mutavano in certezza la speranza di prossima indipendenza.

II. Dopo i patti di Villafranca.

« Queste nobili illusioni furono distrutte, queste patriottiche speranze si dileguarono ».

Il telegrafo portava prima l'inattesa notizia di una tregua che doveva durare fino al 15 di agosto, ed annunciava quindi conclusa, li 12 di luglio a Villafranca, la pace tra i due Imperatori.

« L'imperatore d'Austria conserva la Venezia, ma essa forma parte integrante della Confederazione italiana ».

I Veneti credettero da prima che il Governo austriaco mentisse, e li confermava in questa credenza l'esitanza delle autorità nel pubblicare il fatale bullettino. A Venezia ne furono affisse pochissime copie; a Padova, stampato prima colla firma del Guicciardi reggente di quella delegazione, questi, quasi non volesse assumerne la responsabilità, ne sospese la pubblicazione finchè non fosse ristampato colla firma di Bissingen; ed a Treviso il delegato obbediva alle intimazioni di alcuni patriotti, i quali dichiaravano di non rispondere della tranquillità del popolo se il bullettino fosse affisso; a Verona non fu pubblicato che tardi col mezzo della Gazzetta soltanto; in nessuna città le

(1) Vedi nota A e documento XXI.

poche copie esposte agli sguardi del pubblico sfuggirono agli sfregi che si credevano meritati da una impudente menzogna (1).

E intanto uomini onorandissimi delle diverse provincie si stringono assieme e dettano un indirizzo al conte Camillo Benso di Cavour, che credevano presiedesse ancora al Consiglio di S. M. Vittorio Emanuele, invocando il patrocinio del nostro Re per quelle sventurate provincie. Questo indirizzo portava la data del 14 luglio e fu presentato da onorevoli emigrati al governo del Re (2).

Erano ancor vive, e lo sono tuttora, nel cuore de' Veneti le nobili illusioni, e specialmente le patriottiche speranze, destate dal proclama di Milano e dalle gloriose vittorie delle armi alleate.

Nè valse a distruggerle il proclama di Valeggio, che ripeteva le parole del dispaccio telegrafico surriferite, nè il discorso diretto li 20 di luglio dall'imperatore Napoleone III a' corpi costituiti che le confermava con rammarico. I Veneti persistevano a credere che a Villafranca si fossero stipulati altri patti, che non si volevano far palesi, ma che presto sarebbero passati in atto. Il 15 di agosto, termine da prima fissato per la tregua, si credeva dover essere l'ultimo giorno della dominazione austriaca nella Venezia. Mostrar di dubitarne traeva addosso la taccia intollerabile di *austriacante*. Nè il popolo faceva mistero della sua convinzione, ma palesava manifestamente l'intenzione d'insorgere se il fatto non avesse corrisposto all'aspettazione. La polizia se ne allarmava, come lo provano gli avvisi pubblicati dal direttore generale Straub (3), il quale per altro non credendoli abbastanza efficaci, per assicurare l'ordine in Venezia, fece sfrattare alcuni individui benevisi al popolo, e carcerare in ogni

(1) Documento XXII.
(2) Documento XXIII.
(3) Documento XXIV.

sestiere a decine le persone del volgo che più potevano sulle altre; chiamò i *Gastaldi* dei *traghetti* (capi de' gondolieri che si tengono pronti alla domanda in dati punti della città), ed i capi mastri ed i beccai, dichiarandoli responsabili della condotta dei loro dipendenti, e fece praticare minute perquisizioni nella supposizione di scoprire depositi di armi. Ma le armi mancano a quel popolo generoso, che anche questa volta seguì il consiglio di chi vuol salvarlo da inutile sacrifizio di sangue.

E già il militare si era messo sulle guardie ed era anzi proceduto a misure minacciose. Il giorno 15 si fecero uscire dal bacino di S. Giorgio tre *piroghe* a minaccia del molo, e furono occupati i quartieri di Canareggio e di Castello da due battaglioni di linea; grosse pattuglie comandate da ufficiali percorrevano la città; il resto delle truppe consegnato nelle caserme. Per maggior cautela trattenuti tutta la giornata gli operai nell'arsenale e nella casa d'industria. A Padova nello stesso giorno sei cannoni stavano pronti in Piazza delle statue con miccia accesa per reprimere un movimento già soppresso dalla influenza de' patriotti più autorevoli. Vicenza era minacciata da una batteria posta sul ripiano del palazzino Carcano, che domina la città. Consimili misure strategiche furono prese nelle altre città, tutte percorse da numerose pattuglie e custodite da forte nerbo di truppe, pronte al comando de' capi; nè i minori paesi furono lasciati senza custodia, se a Sossano nel Vicentino il capitano che comandava una batteria di passaggio tenne pronti tutto quel giorno due obici.

Il popolo irrideva a quelle precauzioni, ripetendo, *non è questo il giorno fissato*. Pure sarà sempre memorabile nella storia della Venezia quel giorno nel quale l'Austria mostrò come sapesse che soltanto co' cannoni e colle baionette può conservarvi il suo mal fermo dominio.

Nè quelle popolazioni sanno in alcun modo persuadersi che il dominio straniero abbia a continuare. Nè si acquetano all'i-

dea d'istituzioni concesse dall'Austria, che farebbero della Venezia una provincia italiana, nè invidiano la sorte del Lussemburgo, ben sapendo che un'amministrazione ed un esercito veramente italiani non sono possibili quando dura una dipendenza anche indiretta da Casa d'Austria. E rifiutando qualsiasi concessione dall'Austria, nè prestando fede alle sue promesse, leggendo nel *Monitore francese* (9 di settembre) che l'imperatore d'Austria si teneva sciolto da tutti gl'impegni assunti a favore della Venezia « e che inquietato da dimostrazioni ostili sulla destra del Po egli si manterrà in istato di guerra sulla riva sinistra », ne trassero argomento a più decisa azione.

Ed appunto alla riva destra del Po più che prima numerosa tragittò la gioventù veneta di ogni classe, di ogni condizione, stringendosi sotto la bandiera dell'Italia centrale, e formando il nerbo di quelle schiere, colla speranza di muovere in breve e ritornarsene sulla sinistra del gran fiume, dove l'Austria si tiene armata in guerra.

E perchè non mancasse nessun modo di manifestazione de' fermi propositi di quel popolo, la emigrazione veneta nel suo indirizzo a' Legati di Modena, Parma e Piacenza dichiarava che « la Venezia sa cosa sono le promesse e le concessioni del-« l'Austria: non ne domanda, non ne vuole: e più che mai « sdegnosa le respingerebbe se fossero date a compenso della « perdita della libertà e della indipendenza dell'Italia cen-« trale » (1). E la Venezia tutta faceva eco a queste schiette parole e le confermava mandando nuove migliaia di militi ad ingrossare l'esercito nazionale sulla riva destra del Po.

Anche al giorno d'oggi prevale nel popolo la persuasione che il dominio austriaco debba cessare in breve, sia che l'imperatore de' Francesi si sia proposto di compiere diplomaticamente, col mezzo de' trattati, il programma che diceva di aver

(1) Documento XXV.

a malincuore lasciato incompiuto, sia che s'abbiano piuttosto ad impugnare nuovamente le armi.

Non discutiamo sulla probabilità dell'una o dell'altra soluzione, attestiamo solamente l'opinione generale, inconcussa di un popolo, che non crede possibile d'esser condannato alla estrema sciagura, e non sa spogliarsi delle *nobili illusioni* e delle *patriottiche speranze* che un momento vide prossime a compiersi, nè sa rassegnarsi ad abdicare a' suoi legittimi diritti di nazionale indipendenza.

III. Occupazione militare.

Ma se le popolazioni ignare de' patti riservati e de' reconditi propositi de' potenti potevano e possono ingannarsi, un governo procede colla logica del principio al quale s'informa, nè se ne diparte per non vedere scalzata la base sulla quale s'appoggia.

Mentre la Venezia è agitata dal principio di nazionalità ed ha fede nel suo trionfo, l'Austria deve con ogni mezzo combattere questo principio, fondando la sua forza sulla negazione delle smembrate nazionalità che tiene sotto il suo giogo.

Fu detto che al ritrovo di Villafranca Francesco Giuseppe, rifiutando di stipulare patti che scemassero la sua autorità sulla Venezia, desse a Napoleone III la promessa *che farebbe i Veneti contenti*.

Abbiamo già narrato in altro scritto (1) come, appunto dopo firmati que' preliminari di pace, il mantenimento dell'esercito fosse messo a carico de' Comuni, obbligati a risarcire con *doppia razione* la fame che quella indisciplinata soldatesca aveva sofferto nel mese precedente. Questo aggravio durò oltre un mese,

(1) *Imposte ed estorsioni austriache nella Venezia*, per ANDREA MENEGHINI. Torino 1859.

nel quale la Venezia fu obbligata anche a pagare 1,200,000 fiorini, ripartiti prima a carico de' varii cittadini, non in ragione delle facoltà, ma piuttosto dell'opinione politica che loro attribuivano le autorità, e ciò sotto il titolo di *spese di approvvigionamento di tappa*, e mentre i Comuni dovevano provvedere all'alloggio, agli ospitali, a' trasporti, e si continuavano le requisizioni di ogni genere di derrate.

Fu questo il primo pegno che dovea far sicuri i Veneti di futura contentezza.

Da quel giorno guernite le città di forte presidio, il rimanente esercito fu posto a quartiere ne' paesi minori ed occupò i villaggi, le ville, le case coloniche, per modo che il Veneto fu fatto tutto accampamento d'esercito straniero.

Nello scritto citato più sopra fu fatto cenno delle devastazioni arrecate alla proprietà, delle spese e de' danni occasionati a' privati ed a' Comuni, e per timore d'incorrere nella taccia di esagerazione non fu riferita che una parte del vero.

Se non che sarà facile formarsi un'idea della condizione di quelle popolazioni quando si ponga mente al detto, fatto proverbiale tra l'uffizialità austriaca, *che le terre sono dell'Imperatore, le case del militare*.

E quella occupazione dura tuttora, che anzi al sopravvenire dell'inverno fu causa di nuove spese a' Comuni ed a' privati. Non bastava che le case di villeggiatura e quelle coloniche, sgombre da' padroni e dagli inquilini, fossero lasciate a disposizione della soldatesca, si doveano anche munire di doppie invetriate e fornire di stufe (1).

Ed a questo proposito richiamiamo l'attenzione del lettore sulla circolare della Delegazione di Venezia a' Commissariati di

(1) La Gazzetta ufficiale di Venezia del 10 di febbraio corr. porta un avviso d'asta per i generi di sussistenza occorrenti a 1900 uomini e 1200 cavalli dispersi ne' Comuni di Noale, Mirano, Mira, Dolo, Stra, Gambarare, Oriago e Scorzè. I tre ultimi Comuni non hanno un vero centro di abitati, eppure devono alloggiare ciascuno 150 soldati di cavalleria dispersi nelle ville e nelle case coloniche. Lo stesso avviene nelle altre provincie.

quella provincia (1), fatta dietro rimarco dell'I. R. Comando del III Corpo d'armata, che le autorità politiche non si prestassero pel buon *acquartieramento* delle II. RR. truppe con tutta quella cura che viene reclamata *dall'interesse del pubblico servizio*. Colla comminatoria delle penali portate da una speciale legge d'*acquartieramento*, della quale non si cita la data, si dichiarano personalmente responsabili i rappresentanti de' Comuni, nonchè gl'II. RR. Commissarii stessi, i quali devono provvedere all'uopo a *qualunque costo*, salvo rimborso *in avvenire* delle spese incontrate a tale effetto da' Comuni. Ma notate bene che questo rimborso, quando abbia luogo, viene posto a carico del fondo territoriale, sì che sono gli stessi contribuenti che con doppio giro di contabilità, anzi con doppia spesa di amministrazione devono sopportare l'incomportabile aggravio.

Alcune deputazioni comunali alle eccessive esigenze del militare aveano risposto dichiarando di mancare de' mezzi per soddisfarle. Di qua i rimproveri contenuti nella circolare per la violata osservanza de' regolamenti amministrativi.

Alla rovina economica del paese, conseguenza di sì fatto sistema di spogliazione, si aggiungano i soprusi e le prepotenze a' quali trascorre una ufficialità guidata dagli Urban, dai Zobel, dai Benedeck, e le depredazioni di una soldatesca sulla cui bandiera non sta scritta alcuna idea di patria o di nazione, sì che non è rado vederla disertata anche da ufficiali, esempio unico al dì d'oggi negli eserciti d'Europa.

Abbiamo già detto come gli ufficiali austriaci si ritengano padroni delle nostre case (2). La bassa forza, animata da quell'esempio, si fa lecito qualunque eccesso, ruba ed assassina, sicura di trovare facile scusa presso i suoi superiori, da' quali la popolazione non ottenne mai soddisfazione alcuna (3).

Ma affrettiamoci a dirlo per amore del vero. Nell'esercito

(1) Documento XXVI.
(2) Vedi nota B.
(3) Vedi nota C.

austriaco s'incontrano benanche corpi disciplinati ed ufficiali onorevoli, specialmente gli Ungheresi, a' quali pesa la solidarietà di que' turpi fatti. Non parliamo d'ufficiali italiani, che si contanò soltanto a poche decine.

E cosa poi che dovrebbe credersi impossibile, se non fosse vera pur troppo, la gendarmeria, posta a tutela de' cittadini, li maltratta non solo con ogni modo di vessazioni poliziesche, ma per isfogare il maltalento contro una popolazione dalla quale si sente odiata, coglie il più futile pretesto per procedere a vie di fatto, tali perfino da togliere violentemente di vita i pacifici cittadini. A chi mettesse in dubbio le nostre parole risponderemo rammentando i fatti di Galzignano e di Tercento (1).

A tale è ridotta la moralità d'un esercito pel quale il solo bastone è argomento di disciplina.

Numerosi fatti vengono a conferma di quanto abbiamo asserito e di quanto diremo in seguito. Lungo troppo sarebbe riferirli uno ad uno, e però ne riuniremo nelle note alcuni soltanto, potendo d'altronde accertare che vennero a nostra notizia per sicura relazione di testimonii degni di fede.

IV. La polizia.

Mentre la soldatesca in forza delle disposizioni governative depaupera il paese, e per proprio conto insulta, ruba e devasta, la polizia tormenta quelle infelici ma forti popolazioni con mille vessazioni, senza raggiungere lo scopo che si propone, d'impedire la emigrazione, d'interrompere le segrete comunicazioni co' paesi liberi che accerchiano la Venezia, di prevenire le dimostrazioni che ad ogni occasione si ripetono solenni ed imponenti.

(1) Vedi nota D.

E prima di tutto l'Austria vorrebbe cingere con un nuovo muro della Cina le provincie rimaste per ora sotto il suo dominio. La *Gazzetta austriaca*, giornale semi-ufficiale, si faceva scrivere fino dagli ultimi di ottobre da un suo corrispondente di Venezia: « Il Governo troverà bene il modo per far risorgere l'ordine distrutto. È necessaria, prima di tutto, una severa e stretta sorveglianza sul nuovo confine della Lombardia cogli Stati Sardi, mentre da parte del Piemonte non si trascura alcun mezzo per iscagliare la fiaccola della rivolta nella Venezia; solo la più coscienziosa sorveglianza può almeno in parte far palese lo scandalo di quegli sforzi sleali. Oltre agli ufficii di polizia di confine in Mantova e Peschiera, ne saranno stabiliti altri lungo i confini lombardi, come per esempio a Curtatone ed a Castelnuovo. Così pure in Villafranca sarà addetto al commissariato distrettuale del luogo un abile impiegato di polizia per la trattazione della polizia interna. La gendarmeria forma pure un forte cordone sui confini; le guardie di finanza son pronte in numero sufficiente, e se il servizio verrà fatto con tutta scienza e coscienza, sarà alquanto difficile al Piemonte di soddisfare a' suoi desiderii di provocazione ». Così il diario austriaco. Nè que' zelanti impiegati stanno inoperosi. È notorio come i traini della strada ferrata siano ad ogni corsa trattenuti alla stazione di confine per due ore e più, e con quale diligenza siano esaminati i passaporti e frugate le robe de' viaggiatori, soggetti non di rado ad ingiuriose ricerche praticate senza ritegno perfino sulla loro persona. E siffatte visite seguono alcune volte anche nell'interno, come avvenne p. e. la sera del 10 di novembre alla stazione di Conegliano, di tanto lontana dal confine.

Alla stazione poi di Padova, alla quale fanno capo i viaggiatori provenienti da Venezia, Treviso, Belluno ed Udine, sta in agguato una schiera di commissarii *perlustratori*. Questi al giunger de' traini fermano quanti giovani ne discendono, i quali se forniti di carte di passo devono consegnarle per andarle poi a

ritirare alla polizia, e se per caso ne sono sprovvisti vengono senz'altro arrestati come sospetti di voler emigrare. Quelli che si presentano alla polizia per ritirare la carta vi sono assoggettati a minuzioso interrogatorio, e guai a loro se con risposte incerte lasciano sospettare di voler passare il confine.

Consimili arresti di giovani si praticano sulle strade che menano al Po, battute da taluno di que' commissarii, i quali si permisero, benanche ripetutamente, ne' paeselli di confine lungo il fiume, di farsi provocatori fingendo di cercar aiuto per mettersi in salvo sulla riva opposta. I poveri ingannati pagarono col carcere l'incauta fede prestata a que' malvagi (1).

Con queste arti la polizia riuscì ad arrestare oltre centocinquanta cittadini tradotti dalle varie provincie (2) nelle carceri di Padova, dove il regio procuratore Hämmerle ed il giudice inquirente Lazzarich s'ingegnarono di aprire a loro carico un processo, col titolo non contemplato dal codice criminale di tentata emigrazione. L'amnistia venne ad interrompere l'opera zelante di que' criminalisti, i quali falsano ogni principio di diritto, che con goffi ragionamenti vogliono piegare a seconda del loro mal talento. Processo analogo a questo venne aperto a Valdagno nella provincia di Vicenza pe' soccorsi prestati a' disertori rifuggiti nelle vicine montagne (3).

Lungo troppo sarebbe il novero di quelli che per altri titoli politici in questi pochi mesi furono tratti nelle carceri (4). Ogni città, ogni paese somministra il suo contingente alle carceri austriache, ed i sostenuti si contano a molte centinaia.

Nè si fece distinzione di condizione o di sesso. Già prima della pace la contessa Elena Bentivoglio Contarini di Venezia e la contessa Cecilia Porto Scroffa di Vicenza erano state sostenute per sospetto di corrispondenze all'estero e per imputazione di aver diffuso notizie *allarmanti*. Dopo la pace, la contessa Arriva-

(1) Vedi nota E.
(2) Vedi nota F.
(3) Vedi nota G.
(4) Vedi nota H.

bene di Mantova viene incarcerata per aver assistito ad una messa in suffragio delle anime de' prodi caduti per la liberazione d'Italia (1). Da Mantova è pure sfrattata la signora Selene Fochesati, quantunque la minuziosa perquisizione praticata nella sua casa non abbia somministrato alcun indizio a di lei carico. A Padova si arresta per vaghi sospetti la sig.ª Ferretti, ed a Lendinara Emma Mario, giovinetta su' diciotto. Molte altre furono chiamate alla polizia e videro frugate da mani indiscrete le loro case e le più riposte custodie de' loro segreti.

Ciò che particolarmente spinge la polizia nel dissennato esercizio delle sue funzioni si è il dispetto di non riescire mai a prevenire le dimostrazioni colle quali i Veneti confermano il voto solenne del 1848, e dimostrano la loro gratitudine alla Francia ed al loro Re Vittorio Emanuele.

Riferire tutti i fatti di tal genere sarebbe narrare la storia di ogni giorno e sarebbero inevitabili frequenti ripetizioni. Basti dire de' più significanti. A Verona il giorno 14 di agosto facendosi il funerale di un ufficiale dell'esercito francese morto in seguito alle ferite riportate alla battaglia di Solferino, un eletto stuolo di cittadini ne accompagnò fino all'ultima dimora il funebre corteo. Parimenti il giorno 15, anniversario di Napoleone, quella popolazione generosa e intelligente, non ostante la pace di Villafranca, volle rendere un omaggio al vincitore di Solferino e si concertò di fare uno straordinario passeggio a Porta Vittoria, che ebbe luogo con grande concorso ed ordine perfetto.

Anche in altre città fu celebrato il 15 di agosto, chè quelle popolazioni non possono dimenticare il proclama di Milano, e come furono pronte all'invito di mandar sotto le armi i loro figli, così si aspettano, fidenti nella parola di quel potente, che Italia sia libera dalle Alpi all'Adriatico.

Più generale ed imponente fu la commemorazione seguita li

(1) Vedi nota I.

24 dello stesso mese in suffragio de' caduti a Solferino e San Martino. Il tacito concerto, il numeroso concorso, l'ordine, la calma che governava gli accorsi facevano maravigliate le autorità, che si vedevano impotenti a reprimere sentimenti così profondi (1).

Il giorno 22 di settembre, anniversario della morte dell'illustre Daniele Manin, che coll'esempio promosse la concordia e chiamò i patriotti italiani di tutti i partiti a stringersi attorno alla bandiera del Re leale ed italiano, in quel giorno in tutte le città del Veneto ed anche in molti borghi i cittadini accorsero in gran numero al sacro rito a ciò predisposto, e promisero di esser fedeli al precetto del loro grande concittadino.

Alla solenne commemorazione che l'Italia celebrava in Milano ad onore di Manin le donne della Venezia mandavano fiori, emblema di dolore e di speranza; e que' fiori sfuggivano alla vigile custodia dell'Austriaco che pur calpesta la terra sulla quale erano mestamente cresciuti.

Di altri fatti più recenti, i quali dimostrano l'attitudine ferma e minacciosa della Venezia, parleremo in seguito.

La polizia, impotente ad impedire le frequenti dimostrazioni del popolo, cerca un compenso facendo guerra alle foggie di vestire o ad altro che possa assumere carattere di contrassegno politico. A Verona arresta il cappellaio Ongari il quale vende berretti che si dicono di forma piemontese. Più tardi intima a tutti i cappellai di non vendere cappelli *alla Garibaldi*, sotto minaccia di chiudimento del negozio e di arresto. Ma non si precisa quale sia la forma vietata, per applicare la minaccia secondo i sospetti od i capricci di un'autorità irresponsabile. Per mostrare a qual punto possa arrivare il delirio della polizia non solo, ma ben anche delle autorità militari, contro i *contrassegni politici*, inseriamo ne' documenti un avviso della polizia di Padova del 1849 (2).

---

(1) Vedi nota K.

(2) Vedi documento XXVII.

V. Legislazione penale, Tribunali, Condanne.

Il dispaccio che portava i patti di Villafranca annunciava anche un'amnistia generale. Se non che male si combinava l'aspettazione di questa misura col mantenimento dello stato d'assedio, e colla prolungata detenzione degli ostaggi tradotti a Josephstadt. Solo li 30 di agosto, quasi due mesi dopo segnati i preliminari, furono posti in libertà; ma quantunque detenuti senza forma di giudizio, la grazia non fu piena; chè il Callegari fu dimesso dal suo posto, ed il consigliere di tribunale Capello fu per allora sospeso.

Un sentimento d'orrore colpiva la città di Udine e si allargava su tutta la Venezia li 22 agosto 1859 (quaranta giorni dopo segnata la pace) leggendo la notificazione (1) della condanna alla pena di morte di Frezza Agostino, eseguita nello stesso giorno, per *illecito possesso d'arma e munizione*. A fronte di tale assassinio sembrarono meno esorbitanti le condanne notificate collo stesso atto di Fabris Valentino, punito colla pena di otto anni di duro carcere per esser *in parte* confesso *in parte* convinto del crimine di seduzione alla diserzione, e di Oliana Pietro, che doveva subire quattro anni di duro carcere per opposizione all'I. R. Gendarmeria.

Altre condanne poi furono pronunciate dalla corte marziale di Venezia (2).

Se non che alle autorità militari non bastava l'istituzione di giudizii di guerra, che pur dovevano osservare, quantunque falsandole, certe norme nell'inquisizione de' reati che loro veni-

(1) Vedi Documento XXVIII. (2) Vedi nota L.

vano denunciati. I giudizii statarii procedono più spicci, sciolti come sono da ogni scrupolo, e poichè il capo della provincia ha già provveduto colla massima sollecitudine che si trovino pronti un prete in cura di anime ed il carnefice co' suoi assistenti (1).

Però sotto pretesto di frequenti attentati di rapina, che diceva avvenuti con circostanze assai aggravanti nelle provincie di Vicenza e di Belluno, il tenente-maresciallo Degenfeld-Schönburg con proclama 20 agosto 1859 (2) bandiva il giudizio statario militare in quelle due provincie. Con proclama 17 settembre (3), il giudizio statario era anche esteso alla provincia di Rovigo.

Abbiamo detto che gli attentati di rapina erano un pretesto. Difatti l'ultima rapina avvenuta nella provincia di Belluno rimontava al 14 gennaio 1858, e se ne erano seguite in quella di Vicenza furono perpetrate da militari che non aveano nulla a temere da' loro compagni chiamati a sedere come giudici.

Rimase senza risposta una rimostranza della Delegazione di Belluno alla Luogotenenza, appoggiata ad un prospetto rilasciato da quel tribunale provinciale che dimostrava insussistente l'asserta frequenza di reati, a repressione de' quali si diceva posto il giudizio statario.

Ma le provincie di Belluno e di Vicenza s'appoggiano alle Alpi, dove aveano trovato ricetto i disertori; e quella di Rovigo contermina col Po, che la nostra gioventù doveva passare con tanti pericoli per portarsi nell'Italia centrale.

Mancò tempo a questi giudizii statarii per ripetere gli eccidii che renderanno pur sempre memorabile la Commissione straordinaria istituita ad Este col proclama 10 marzo 1849 del feld-maresciallo Radetzki e sciolta soltanto colla sovrana risoluzione 22 dicembre 1855, dopo aver dannato nel capo oltre 360 persone non tutte colpevoli, moltissime fra le quali avreb-

(1) Regolamento di procedura penale 1853, § 403.
(2) Documento XXIX.
(3) Documento XXX.

bero meritato pena di gran lunga minore. Molti confessarono di esser rei anche se innocenti, non potendo durare al martirio del bastone. Al vanto di quelle condanne la Commissione può aggiungere quello di aver fatto perire nelle carceri, tra inenarrabili disagi e sotto la tortura del bastone, un numero forse doppio di quegli infelici.

E fosse pur vero che la condizione di quelle provincie giustificasse la eccezionale misura; di chi la colpa?

Del Governo, che depauperando quel paese, nel quale simili fatti erano prima rarissimi, spinge colla disperazione al delitto — della polizia, che, non curante della pubblica sicurezza, sguinzaglia i suoi satelliti in caccia soltanto delle manifestazioni e delle *intenzioni* politiche. Le Romagne godevano triste celebrità in conto di sicurezza pubblica. Erano occupate dall'Austria, dominate dall'Austria e da Roma. Lo straniero sgombra quelle provincie finitime alla Venezia; si sospende l'esercizio del potere temporale del Papa, e cessano i delitti, la sicurezza è piena. Di chi dunque la colpa?

Soltanto coll'ordinanza 18 di settembre (1) fu tolto finalmente lo stato d'assedio, ma si aprì nello stesso tempo un largo campo ad illegalità e soprusi di nuova specie.

Difatti la sovrana risoluzione 11 settembre portata da quella notificazione modificava sensibilmente la giurisdizione criminale ed estendeva le attribuzioni eccezionali assegnate dal Regolamento di procedura penale 29 di luglio 1853 al tribunale speciale di Venezia. Il § 10 *a* del Regolamento riservava a quel tribunale il giudicare i crimini d'alto tradimento, di offesa alla maestà sovrana ed a' membri della Casa imperiale, e di perturbazione della pubblica tranquillità (§§ 58 al 66 del Codice penale). Ora invece quel tribunale sarà il solo competente anche pe' crimini di sollevazione e ribellione (§§ 68-73 del Codice penale) e pe' casi di pubblica violenza designati ne' §§ 76-78 e 81 del Codice stesso. Ed a questa disposizione sarà

(1) Documento XXXI.

dato inoltre effetto retroattivo pe' processi che fossero pendenti pe' suddetti titoli innanzi agli altri tribunali.

Ecco così estesa ad un numero grandissimo di fatti (il più delle volte definiti dal Codice penale con espressioni vaghe ed indeterminate che lasciano luogo a capricciosa interpretazione) la competenza di un tribunale eccezionale, a costituire il quale sono chiamati i più fidi servi dell'Austria, i più accaniti nemici del nome italiano.

Nè basta ancora, chè quella sovrana risoluzione dovea portare altre contentezze a' Veneti. Il § 9 del suddetto Regolamento è così concepito: « Spetta alle preture conoscere e giudicare delle « contravvenzioni. Norme apposite determineranno per quali « contravvenzioni sia competente in prima istanza l'autorità di « sicurezza..... La decisione in seconda istanza spetta alla Corte « superiore di giustizia (tribunale d'appello), e quella in terza « istanza alla suprema Corte di giustizia ».

L'ordinanza imperiale 11 maggio 1854 dichiarava che nelle capitali de' dominii sarebbero appunto competenti a giudicare di determinate contravvenzioni le autorità di sicurezza, ma nulla immutava su' ricorsi in seconda e terza istanza, e l'ordinanza ministeriale 30 dicembre dello stesso anno prescriveva che « nell'esercizio di questo ufficio fosse abilitato soltanto colui che « poteva dimostrare di aver subito l'esame per l'ufficio di « giudice ».

Ora la risoluzione sovrana 11 settembre 1859 attribuisce il giudizio di alcune contravvenzioni alle Delegazioni, ed in Venezia alla direzione di polizia; e come seconda istanza alla Luogotenenza, escluso qualsiasi appello contro quest'ultima.

Fatto il novero delle contravvenzioni attribuite al giudizio delle autorità politiche, la citata ordinanza lo completa con un *eccetera,* comodo appiglio ad arbitraria estensione di smodata facoltà.

Nessuna garanzia di esame richiesta a' nuovi giudici, data

loro facoltà d'infliggere gl'inasprimenti ammessi dal Codice penale in caso di contravvenzione. Quali siano questi inasprimenti posti a disposizione della polizia, lo dice il § 253 del Codice penale, che annovera tra gli altri il *castigo corporale* più chiaramente definito dai §§ 19 e 20 colle parole *colpi di bastone e di verghe*, questi pe' giovani al disotto de' 18 anni e per le donne, quelli per gli uomini.

Le paterne cure del Governo austriaco sono rivolte con premura incessante alla esecuzione di questo supplizio, avendo l'eccelso Ministero dell'interno, d'intelligenza con quelli delle finanze e della giustizia, con sua recente circolare (1) prescritto chi abbia a prestarsi per menar i colpi di verga sul dosso delle donne e fissato il prezzo della infame esecuzione a 20 soldi di nuova moneta, cioè a 50 cent. di franco.

Ecco le nuove contentezze che l'imperatore Francesco Giuseppe promise sulla sua parola d'onore d'impartire a'Veneti.

Sottoscritto il trattato di Zurigo e scambiatene le ratifiche i 21 novembre, l'imperatore Francesco Giuseppe, in esecuzione dell'art. 21 del trattato stesso, co' suoi viglietti in data 23, concedeva pieno perdono a quelli che dal principio dell'anno avevano preso *parte a qualsiasi impresa per provocare e coadiuvare agli avvenimenti politici*. Si schiusero però le carceri a centinaia e centinaia di patriotti; ma a quella amnistia, non spontanea ma imposta, non prestarono fede quelli che aveano passato il confine e sapevano che quel trattato non poneva fine alla lotta tra l'Austria e l'Italia.

D'altra parte l'Austria, che a malincuore si era veduto fuggire di mano tante vittime, riparò ben presto al vuoto delle sue carceri, nelle quali ogni giorno sul *più futile motivo* sono tradotti cittadini onesti e generosi (2).

---

(1) Documento XXXII. (2) Vedi nota M.

VI. Imposte ed estorsioni.

Mentre il Governo austriaco, dopo la pace di Villafranca, diminuiva sempre più le equivoche guarentigie giudiziali nella Venezia, ed esponeva a nuovi pericoli la libertà individuale e perfino la vita de' cittadini, data in balìa di autorità che per istinto o per viste d'interesse odiano il nome italiano — d'altra parte continuava la sua opera di spogliazione ed aggiungeva anzi nuove estorsioni alle precedenti.

In altro scritto (1) fu già dimostrato, colla scorta di atti ufficiali, come l'Austria abbia in un sol anno, a pretesto della guerra, estorto dalla Venezia ben 102 milioni di lire austriache, in aggiunta alle esorbitanti imposte ordinarie che aggravavano il paese; e furono già rese di pubblica ragione le rimostranze 26 di maggio e 5 di agosto che la Congregazione centrale di Venezia inviava a Francesco Giuseppe su questo proposito. Come dichiara il sig. Meschinelli, deputato dimissionario, con una sua lettera pubblicata nella Gazzetta ufficiale di Venezia (2), la Congregazione era indotta a questo passo dal triste spettacolo dello *sfasciamento economico di quelle provincie*, nonchè dalle rimostranze di parecchie tra le Congregazioni provinciali.

Quale risultamento avessero quegli indirizzi lo dimostra la Nota 10 decembre 1859 diretta dalla Congregazione centrale alla provinciale di Padova (3), colla quale la suddetta rappresentanza, dichiarandosi compresa dello *stato angoscioso dell'economia de' contribuenti*, e ricordando come avesse portato a conoscenza di Sua Maestà le *condizioni prostrate del Veneto*, conclude colla notizia di non avere ancora ricevuto alcun riscontro alle sue rimostranze.

(1) *Imposte ed estorsioni austriache nella Venezia*.

(2) Documento XXXIII.

(3) Documento XXXIV.

Se non che la risposta a quegli indirizzi teneva altra via. Difatti la notificazione 10 ottobre 1859 (1) portava a conoscenza de' Veneti che S. M. si era degnata di ordinare che nell'anno 1860 le imposte dirette e le relative addizionali regie dovessero pagarsi nella misura prescritta per l'anno 1859, mantenuti per altro i cangiamenti introdotti nel corso dell'anno stesso, cioè l'aumento del *sesto* per la imposta fondiaria e di un *quinto* per quella di patente e per la tassa sulla rendita. Così furono conservati gli aumenti sul sale, sul bollo, sulle tasse giudiziarie, su quelle ereditarie e di trasmissione di proprietà; aumenti tutti motivati dalla guerra e mantenuti anche in tempo di pace e che diverrebbero perpetui se l'Austria dovesse conservare la Venezia.

Ma novella contentezza dovea portare a' Veneti la Notificazione 22 ottobre 1859 (2), la quale annunciava che l'eccelso Ministero delle finanze *per coprire i bisogni del territorio veneto* avea disposto che venisse esatta una sovraimposta del 18 (diciotto) per cento di tutte le imposte dirette. In forza dell'ordinanza imperiale 2 novembre 1856 era riservato alla Congregazione centrale il fissare la cifra di questa addizionale, dopo riconosciuti i bisogni dell'amministrazione. Ma il luogotenente Bissingen, presentito contrario il voto di quella rappresentanza, prima che si adunasse pubblicò la notificazione da noi citata. La Congregazione mandava a Vienna una nuova rimostranza, che restava senza risposta come la precedente (3).

Prima di dire come i bisogni del territorio richiedano un aggravio di quasi quattro milioni e mezzo di lire austriache, ci sia concesso esporre un breve calcolo sulla progressione della imposta fondiaria erariale nel Veneto in questi ultimi anni.

La patente 11 aprile 1851, a titolo d'imposta sulla rendita, l'accresceva d'un terzo, e la notificazione 26 maggio 1859 vi

(1) Documento XXXV.
(2) Documento XXXVI.
(3) Documento XXXIV.

aggiungeva un altro sesto, mantenuto anche nel 1860. Questi due aumenti sommano al 50 0|0. Ora la proprietà è colpita da altra addizionale del 18 0|0 tanto sulla somma primitiva, quanto sull'aumento suddetto, addizionale che corrisponde al 27 0|0 sulla imposta primitiva. Così in un breve periodo di tempo, durante il quale i proprietarii videro sparire la metà forse della rendita per la diffalta de' bozzoli e dell'uva, l'imposta sulle terre, anche prima esorbitante, si aumentava del 77 0|0.

Questa cifra eloquente giustifica al certo le espressioni *di sfasciamento economico, di stato angoscioso de' contribuenti e di condizione* (economicamente) *prostrata del Veneto* che abbiamo riscontrate negli *atti ufficiali* testè citati, e ne' quali si devono certamente aver usate le espressioni più miti che fosse possibile, per dipingere una condizione di cose giunta a tale che trasse dall'ordinario silenzio que' timidi e stipendiati rappresentanti.

Fra le spese che il governo austriaco chiama bisogni del territorio, principalissima è quella dell'*acquartieramento* dell'esercito e de' trasporti militari. A questi bisogni provvedono direttamente i Comuni, i quali hanno diritto ad un risarcimento da corrispondersi in parte dall'erario militare, giusta una tariffa portata dalla sovrana ordinanza 15 maggio 1851, e dal fondo territoriale per la differenza tra la spesa effettiva e quella compensata dal militare. Avvertasi poi che per le truppe di *guarnigione* il militare corrisponde l'intero importo della tariffa, per quelle invece di passaggio soltanto il *quinto*.

Dopo quanto abbiamo detto sull'accampamento dell'esercito nel Veneto sarà facile intendere come per questo titolo i bisogni del territorio si elevino a parecchi milioni. Ma v'ha di più. Una ordinanza del Comando superiore dell'armata in data 15 novembre (1) dichiara che le truppe essendo sul piede di guerra devono considerarsi nei riguardi dell'alloggio come di passaggio anzichè di guarnigione. Eppure eravamo in tempo di pace.

(1) Documento XXXVII.

Però in quella ordinanza si mirò soltanto ad una economia dell'erario, ed applicandola retroattivamente alla liquidazione dell'intero esercizio si fece sopportare al paese un ingente aggravio che oltrepasserà mezzo milione di fiorini (1,230,000 fr.).

Un'altra ordinanza ministeriale ingrossò i bisogni del territorio. Sotto il fallace titolo di *sovvenzione*, l'erario austriaco concorreva nelle spese attribuite al fondo territoriale colla somma di 1,500,000 lire circa, mentre dall'addizionale imposta colle notificazioni 1816 e 1817 ritrae da' censiti due milioni e mezzo, appunto per sovvenire *alle spese che sono in tutto od in parte di appartenenza particolare delle provincie venete*. Non era dunque un sussidio ma soltanto parziale pagamento di un debito dello Stato. Ora il ministro, fedele alle imperiali intenzioni di far contenti i Veneti, cancella dalle spese dello Stato quella sovvenzione, e la spesa ricade a carico de' contribuenti, che vedono ad ogni momento ingrossare l'addizionale alle dirette.

Da questo fondo territoriale il governo prelevava 20,000 fiorini per le spese di trasporto e mantenimento degli ostaggi trattenuti nelle prigioni di Josephstadt! A questi poi assegnava 25 soldi al giorno, de' quali dovevano lasciarne 2 1|2 per pagare l'alloggio, e provvedere co' restanti 22 1|2 al loro vitto. Non ci regge l'animo di aggiungere commenti.

Francesco Giuseppe con suo viglietto datato da Venezia li 2 dicembre 1856, per sopperire al bisogno di maggiori lavori che riconosceva necessarii pel ristauro della Basilica di S. Marco, assegnava per questo oggetto un annuo sussidio di 20,000 fiorini. Con questo assegno, ingannevole mostra di generosità, l'imperatore non faceva che adempiere ad una stretta obbligazione di diritto, essendo la Basilica di San Marco di patronato regio, e spettando quindi all'erario il peso della manutenzione.

Un' altra declaratoria ministeriale portò nel corrente anno a carico del fondo territoriale anche questo sussidio, compresi

gli arretrati di due anni, pagati in carta, mentre i contribuenti pagarono l'addizionale in argento.

Si avverta poi come per la terza volta ci occorra di notare l'effetto retroattivo delle disposizioni governative. I fondamentali principii di diritto non valgono a rattenere l'Austria nelle vessazioni e nelle estorsioni colle quali tormenta quelle infelici Provincie.

Fu ventilato inoltre il progetto di addossare a questo fondo territoriale anche le spese di acque e strade e quelle carcerarie. Si lasci fare all'Austria, che, prelevando per proprio conto le imposte, farà sostenere separatamente da' contribuenti, a furia di addizionali, tutte le spese di amministrazione.

La sovrana ordinanza 2 novembre 1856 attribuiva alla Congregazione centrale l'amministrazione di questo fondo. Se non che essa è chiamata soltanto a firmare e non a sindacare gli ordini di pagamento emessi dalla Luogotenenza, ed in quattro anni da che venne ristabilita non potè mai pubblicare un resoconto neppure sommario di quella gestione avvolta nel più profondo mistero, mentre a' bilanci dello Stato viene data, almeno con equivoci resoconti, una qualche pubblicità.

Per quanto fosse nostro proposito l'esser brevi, non possiamo a meno di gettare uno sguardo sulla condizione economica de' Comuni. Come abbiamo detto, devono questi anticipare le spese per prestazioni militari, spese sempre superiori al compenso fissato dalla tariffa, chè anche quella giusta la quale il fondo territoriale corrisponde il supplimento di spesa ne lascia quasi sempre una parte a carico del Comune. Arrogi le indiscrete esigenze della ufficialità, che pretende alloggi superiori alle proprie competenze, motivo di continue e disgustose lotte co' municipii.

L'ordinanza già citata dichiarando ne' riguardi dell'alloggio come di passaggio la truppa sul piede di guerra, fece

ricadere su' Comuni veneti un aggravio che, come abbiamo detto, non sarà minore di mezzo milione di fiorini.

Un'altra circostanza poi obbliga i Comuni ad una maggiore spesa. Nessun cittadino vuol accettare ad ospiti gli ufficiali austriaci. I municipii devono quindi prender a pigione intieri fabbricati, fornirli di mobili, biancherie, stufe e di quanto altro si esige per l'alloggio dell'ufficialità. Ma non sempre questi fabbricati, già allestiti di tutto l'occorrente, sono occupati, ed il Comune non riceve il compenso che commisurato soltanto al tempo durante il quale il militare ne fece uso. D'altra parte l'ufficiale può di tre in tre mesi dichiarare se pretenda l'alloggio, oppure preferisca l'indennizzo in denaro. Così il Comune resta sempre incerto sul numero de' locali che possono essere richiesti, e dovendo provveder senza ritardo ad ogni domanda, è obbligato ad averne sempre di superflui con sensibile dispendio.

Se questo danno si verificava anche ne' tempi ordinarii, è facile comprendere a qual segno arrivi oggidì in seguito a' continui movimenti delle truppe che ad ogni momento si vedono cangiare destinazione.

Anticipazioni così vistose sconcertano gravemente le amministrazioni comunali, e le obbligano ad incontrare debiti gravosi. Ma la Luogotenenza dichiara che si devono trovare *ad ogni costo* i mezzi per soddisfare a' bisogni dell'esercito, mentre dall'altra parte le casse comunali non possono riscuotere neppure i crediti già liquidati a carico del fondo territoriale. E lo dichiara apertamente il decreto della Luogotenenza 28 novembre, N.° 37,197 (1), che annunzia l'impossibilità di soddisfare a que' crediti in causa de' sussidii accordati per l'accantonamento d'inverno. Il Comune di Padova, creditore di 57,000 fiorini e più, ne ricevette tremila soltanto. Lo stesso dicasi degli altri Comuni, de' quali il credito complessivo ammonterà ad un milione di fiorini almeno.

(1) Documento XXXVIII.

All'alloggio della gendarmeria dovevano provvedere prima d'ora i Comuni, che anche per questo titolo ricevevano un compenso dall'erario ed un supplimento del fondo territoriale, che non li sgravavano per altro di tutta la spesa. Ora per sovrana ordinanza 10 gennaio 1859 la gendarmeria provvede da sè ai proprii bisogni, riscuotendo sia le somme portate dalla tariffa erariale, sia il supplimento corrisposto dal fondo territoriale, e intanto i Comuni continuano a pagare i fitti e le forniture pe' locali che aveano allestiti e pe' quali non sono in tempo di disdire i contratti.

Le istruzioni 15 maggio 1859 per l'amministrazione delle sussistenze di un'armata mobile a' §§ 8 e 18 disponevano che trovandosi nel territorio dello Stato dovesse provvedersi di tutto l'occorrente a pronti contanti, mediante contratti di fornitura od acquisti per economia, e solo in via di eccezione in caso di estrema urgenza ammettevano le *somministrazioni del paese*, cioè le requisizioni, sempre però con *pagamento immediato* del loro importo. Queste requisizioni anzichè in via di eccezione si fecero sulla più larga scala, e mai ne fu corrisposto il pagamento, che doveva essere immediato, e molte volte si fecero colla massima irregolarità e senza rilasciar neppure un documento qualsiasi della violenta apprensione. I rappresentanti comunali, soli competenti, in forza di quelle istruzioni, a verificare le requisizioni, venivano sopraffatti da agenti governativi, che scortati da gendarmi, ponevano senz'altro la mano sulla roba che loro capitava sott'occhio. Questi agenti al maltalento aggiungevano sì fatta ignoranza, che, ordinata nella provincia di Padova una requisizione di due mila *pesi* di fieno, ne tolsero invece duemila *carra*, che ammucchiati in un prato andarono guasti e dispersi con inutile danno del paese. La Delegazione di Padova si studiò di togliere ogni traccia legale di questo suo errore. Ingenti sono i crediti per questo titolo, sia de' privati, sia de' Comuni, che intervenivano per sollevare i cittadini o facendo acquisto de' generi richiesti dal militare, o accordando qualche sussidio ai

meno agiati, privati del tenue capitale del loro negozio. A' molti reclami de' privati e de' Comuni per ottenere il dovuto pagamento la Luogotenenza con dispaccio 27 agosto (1), dopo aver annunciato essersi costituite speciali commissioni miste in Venezia e Verona per liquidare le prestazioni fatte al militare, ed assegnato anche in questo frattempo qualche anticipazione a' Comuni più bisognosi, soggiunge non potersi per questo titolo distorre alcuna somma dal *fondo territoriale*, riservato per ora a' bisogni dell'acquartieramento delle truppe e della gendarmeria, non che a quelli de' trasporti. Questa ordinanza dunque lascia intravvedere che le requisizioni, anzichè esser pagate dall'erario militare, saranno addossate al fondo territoriale, che a sua volta ne lascierà buona parte a carico de' Comuni.

Pe' suindicati motivi le sovraimposte comunali arrivano ad un segno esorbitante. Il preventivo pel comune di Venezia le porta a 15 soldi e mezzo per lira di rendita censuaria; quelle delle altre città si aggirano su quella cifra, e se nelle Comuni rurali sono in generale più moderate, non ne mancano per altro di quelle che sopportano un peso maggiore.

Le imposte erariali colle relative addizionali importano per ogni lira di rendita censuaria (2) . . .	soldi	15,09,43
La sovraimposta pel fondo territoriale (3)	»	2,71,72
La sovraimposta comunale (4)	»	15,50,00
che sommano assieme	soldi	33,31,15

per ogni lira censuaria di rendita che corrisponde a soldi 35, mentre, come dimostrò in via ufficiale la Congregazione centrale di Venezia, la rendita effettiva sta al di sotto della censuaria, stante la mancanza de' prodotti de' bozzoli e del vino. La proprietà fondiaria deve inoltre sostenere le tasse di eredità, di trasmissione, di bollo e quelle giudiziarie, sì che

(1) Documento XXXIX.
(2) Documento XXXV.
(3) Documento XXXVI.
(4) Gazzetta uffi. di Venezia 17 dicembre 1859.

il proprietario è obbligato ad incontrar debiti per non incorrere nelle penalità e spropriazioni fiscali.

Nè potrebbe credersi, ove non lo comprovassero documenti ufficiali, che il governo austriaco spingesse il cinismo nella spogliazione al segno di disotterrare viete pretese d'*insussistenti* crediti a carico de' censiti per titoli che rimontano sino al 1814, e chiederne forzatamente la rifazione in un momento nel quale colle imposte e colle addizionali estorce somme di gran lunga superiori alla rendita. L'avviso 13 novembre 1859 della Delegazione di Rovigo impone a' censiti il pagamento della III^{a} rata delle rifazioni estimali degli anni 1816 e 1817 e la II^{a} della riattivazione dell'imposte 1814 (1).

Superfluo forse il dire che la carta monetata serviva intanto di mezzo al governo austriaco per nuovi atti di mala fede. Registriamo nella nota alcuni fatti oltre quelli già riferiti prima d'ora (2).

Nuove spogliazioni furono avvedutamente predisposte dalla *notificazione* 22 giugno 1859 (3), la quale emette peregrine teorie sul risarcimento de' danni arrecati all'erario. E perchè quella notificazione non cadesse senza effetto, Francesco Giuseppe, con sovrana risoluzione 15 di gennaro p. p., ripete, da' tre Comuni di Borgoforte a destra, Suzzara e Gonzaga, il risarcimento di 129,155 fiorini, spesa preavvisata per la ricostruzione di una testa di ponte a Borgoforte, guasta prima dagli Austriaci nella loro ritirata, e demolita poi al solo scopo di evitare i pericoli di una inondazione, dietro regolare autorizzazione di chi, durante la sospensione del dominio straniero ne' tre distretti transpadani, vi esercitava legittimamente le funzioni governative (4).

(1) Vedi nota N e documento XL.
(2) Vedi nota O e documento XLI.
(3) Documento XLII.
(4) Vedi nota U e documento LVIII.

Sia che il governo austriaco riconosca precario il suo dominio nel Veneto, sia che la fatalità della sua condizione economica lo spinga a sempre nuove esorbitanze, sta ora per alienare, con vendita complessiva, *tutti i beni demaniali, e le realtà camerali* esistenti nel Veneto. Apparisce aquirente certo Giulio Fornara milanese, da lungo tempo dimorante a Trieste ed a Vienna quale intromettitore presso quegli ufficii aulici. Una circolare 29 novembre 1859 (1) firmata Holzgethan ingiunge alle intendenze di finanza del Veneto di somministrare al detto Fornara *tutte le informazioni che gli riescono necessarie per concretare una proposta d'acquisto di tutti i beni stabili che sono disponibili in queste provincie.* Tra questi beni stabili sono compresi anche quelli che in forza de'trattati formano parte della dotazione del Monte Napoleone e che ora pel trattato di Zurigo spettano per tre quinti al nostro Stato italiano. L'Austria si affretta a venderli alla celata, ma sarà chiamata, speriamo, a render conto del suo operato. Così pure tra questi beni, che si dicono disponibili, sono comprese le caserme, ed i locali d'uffizio, salvo poi di obbligare i Comuni o le provincie a farne a loro volta l'acquisto a prezzo di molto rincarito, od a pagarne una pigione esagerata per metterli a disposizione del governo che ne avrà intascato il prezzo. Così la Venezia si depaupera d'ogni avere, mentre s'ingrossa ogni giorno il debito posto a suo carico.

Il Veneto presenta oggi un compassionevole spettacolo di miseria. I proprietarii rovinati, il commercio e l'industria totalmente sospesi, gli operai senza lavoro e senza pane. Solo la speranza, la fiducia anzi, nell'avvenire sostiene quell'infelice ma forte popolazione.

(1) Documento XLIII.

VII. Impiegati.

Nella storia delle dominazioni straniere risuona spesso il lamento che gl'impieghi più importanti siano concessi ad individui del popolo dominatore, o se appartenenti a quello soggetto, ciò a patto che rinneghino la propria nazionalità, e si dimostrino più stranieri degli stranieri stessi. Così fu nella Venezia da che è fatta schiava dell'Austria.

Ma a Villafranca Francesco Giuseppe avea promesso di far i *Veneti contenti*, e nelle trattative posteriori pare promettesse alla Venezia autonomia di governo e rispetto alla nazionalità italiana. L'Austria tenne queste promesse come al solito, continuando a porre non solo negl'impieghi superiori ma ben anche ne' più modesti Tedeschi, Slavi, e quegl'Italiani che, non istimandosi sicuri nella Lombardia senza la protezione delle baionette austriache, ne precedettero la precipitosa ritirata. Fra questi nomineremo un *Fontana* posto a delegato di Treviso in luogo di *Paganuzzi*, un *Modesto Urangia* già commissario di polizia del I° circondario a Milano ed ora commissario superiore a Belluno, un *Veladini* sostituito nella direzione delle Scuole reali di Venezia al *Parravicini*, celebrato autore del *Giannetto*.

Il tedesco *Straub* rimpiazza il *Franceschinis* nella direzione generale di polizia; il tedesco *Heufler* è fatto presidente del tribunale di Padova in luogo del pensionato *Gregorina;* altro tedesco venuto di Lombardia, *Pietro Scherânz,* è posto a capo del tribunale di Belluno; il professore *Müller,* dotto ma nemicissimo agl'Italiani, trova una cattedra nell'Università di Padova, dove insegnano i *Foytzick*, i *Tonzig*, i *Vlacovich*, i *Vintschgau,* i quali colla loro ignoranza ricordano la barbarie nella quale giacevano i loro padri quando per la terza volta era gigante la civiltà italiana. Al ginnasio di Padova, dove uno slavo di

nome *Grion* insegna lingua italiana, è nominato a professore un *Niegstatt*, forse perchè quell'istituto non si dolga di esser posposto a quello di Venezia, dove *Matscheg*, *Herter*, *Unger* ammaestrano italianamente i nostri figli, su' testi dettati da' *Welter*, *Kühner*, *Moznik*, *Moenik*, *Fischer*, *Bellinger*, *Welter*, *Pokorny*, *Schultz*, barbaricamente tradotti e stampati a Vienna.

Fu con senso di raccapriccio che i Veneti videro chiamato all'Appello di Venezia in qualità di segretario di consiglio il croato barone *Procopio di Gorizzuti*, celebre pe' suoi comportamenti ne' processi di Mantova. Altri due tedeschi erano collo stesso decreto nominati a segretarii dello stesso tribunale. Passiamo sopra sulle molte nomine di tedeschi e slavi a posti di minor importanza (1).

Un luogotenente tedesco, *Bissingen*, al quale non mancano consiglieri tedeschi e molti impiegati subalterni pur tedeschi; — Delegazioni e Tribunali sempre più invasi da stranieri; — la polizia diretta da *Straub*, e affidata a' tedeschi *Licen*, *Sicher*, *Jenko*, *Meichsner de Meichsenau*, *Germ*, *Kans*, *Mumb de Müllhausen*, *Schlitter*, *Sagorz*, *Nowark*, *Loschan*, *Lindegg*, *Hesz*, *Krauss*, *Urangig* ecc.; — alla prefettura delle finanze direttore un *Holzgethan*; — i direttori delle poste tutti stranieri; — quelli degli ufficii telegrafici pur tutti tedeschi; — e così i direttori delle case di pena e di lavoro; — tedeschi gl'impiegati a centinaia che riempiono le cancellerie militari di Verona; — tedeschi gl'impiegati di marina e quasi tutti gli ufficiali; — ed ora sempre più tedeschi anche nelle Università e nelle scuole, ecco quale sia l'autonomia riservata alla Venezia, ecco il rispetto alla nazionalità italiana promesso da Francesco Giuseppe.

Che se colle recenti e molteplici nomine d'impiegati stranieri il governo austriaco irrideva una nazionalità che non può riconoscere, la insultava poi crudelmente attaccando al petto del

(1) Documento XLIV.

letterato Pietro Perego la croce di cavaliere dell'ordine di Francesco Giuseppe, *in riconoscimento della sua attività particolarmente meritoria durante l'epoca della guerra* (1). A chi nol sapesse, diremo che l'attività del letterato Perego durante la guerra si appalesò con incessanti ingiurie contro Re Vittorio Emanuele e l'Imperatore Napoleone III e co' più bassi insulti alle due nazioni alleate. L'Austria accordando al Perego una croce, e dichiarando meritoria la di lui attività, applaudì alle contumelie che quel tristo scagliò contro Napoleone III e Vittorio Emanuele II, ed approvò gl'insulti diretti alle due nazioni sorelle, la Francia e l'Italia.

VIII. Amministrazione.

Col Manifesto imperiale che Francesco Giuseppe indirizzava a' suoi popoli da Laxenburg li 15 di luglio 1859, il vinto monarca dichiarava voler adempiere il propostosi assunto, « di basare durevolmente l'interno benessere e l'esterna potenza dell'Austria mediante conveniente sviluppo delle sue ricche forze morali e materiali, come pure mediante miglioramenti adatti ai tempi nella legislazione e nell'amministrazione ».

Come il governo austriaco si adoperasse a migliorare la legislazione per la Venezia ed a promuovere lo sviluppo delle forze materiali del paese lo abbiamo veduto.

A favorire poi quello delle forze morali ed intellettuali nel Veneto, stabilisce una censura centrale in Venezia, la quale deve rivedere tutti gli stampati ch'entrano nel *territorio*, da qualunque punto del confine arrivino, e fossero anche pubblicati nelle altre provincie della monarchia. Un libro, un giornale

(1) Gazzetta ufficiale di Venezia 9 dicembre 1859.

stampato a Trento od a Trieste sono sottoposti a revisione prima che sia concesso a' Veneti di leggerli, e ciò per favorire lo sviluppo delle loro forze morali.

La vigilanza della censura è tale, che riesce impossibile nella Venezia qualsiasi giornale all'infuori della *Gazzetta Ufficiale*, e di quella di Verona, *soli* periodici che si pubblichino in un paese che conta quasi due milioni e mezzo d'abitanti, tra' quali la coltura non è scarsamente diffusa; nè l'ingegno meno pronto che nelle altre parti d'Italia. Che anzi anche la *Gazzetta di Verona* dovrà cessare, se fu sfrattato il Dr. Antonio Salvi che ne era editore e redattore, perchè mostrava poco zelo nel difendere gl'interessi del governo austriaco.

Ma se difettano a' Veneti giornali proprii, la polizia vuol riparare alla mancanza ed impone a' caffettieri d'associarsi alla *Sferza*, che vilipende ogni giorno l'Italia ed insulta alla Francia, minacciandoli di arresto e di far loro chiudere il caffè se non piegano allo strano precetto. A benefizio del Mazzoldi s'impone così una tassa di nuovo genere, e che diremo tassa d'insulto. Ma i caffettieri si rifiutarono di pagarla, e la polizia, mettendo in atto la minaccia, li priva della licenza d'esercizio e li denuncia all'autorità criminale. Un coraggioso cittadino nella sua qualità di consigliere comunale invoca la protezione del municipio in favore di quegl'infelici, e la polizia risponde facendolo trarre in carcere (1).

Intanto s'aduna un sinodo de' vescovi della Venezia, e chiuso solennemente nel giorno 1° di novembre con una pastorale del Patriarca, rileviamo dalle parole di costui (2) che due furono gli argomenti che maggiormente occuparono que' mitrati — le gravissime angustie del papa pel pericolante dominio temporale — e la necessità d'inculcare la gran massima dell'Apostolo: *Ogni anima sia sottomessa alle autorità supe-*

(1) Vedi nota P.
(2) Gazzetta ufficiale di Venezia 5 novembre 1859.

riori, massima che si confessa dimenticata *dal più gran numero*. Come i legittimi interessi, così gli abusi sono sempre uniti da inevitabile solidarietà.

E perchè questo *più gran numero* de' Veneti non comunicasse la sua depravazione agl'Italiani del Tirolo e dell'Istria, si vieta alla gioventù di quelle contrade di frequentare l'Università di Padova (1), proibizione irrisoria, perchè subito dopo si ordina che quest'Università resti chiusa anche agli studenti veneti (2).

Una delle grandi riforme che sta compiendo l'Austria consiste nella soppressione di molti uffizii, rendendo così maggiore la distanza tra amministratori ed amministrati.

Già colla sovrana risoluzione 5 di gennaio 1851 veniva soppresso il supremo tribunale di giustizia, che col titolo di Senato lombardo-veneto risiedeva a Verona; sì che i Veneti devono ricorrere in terza istanza alla Suprema Corte di giustizia in Vienna, col pericolo che abbia a giudicare delle loro sostanze, e ben anche della vita o libertà loro, chi ignora perfino la lingua italiana. — Col nuovo compartimento territoriale del 1853 fu ridotto il numero de' distretti e però quello de' commissariati, con grave incomodo de' cittadini, e certo il governo austriaco applicherà su larga scala questo strano modo di economia, del quale la Venezia sentirà tutto il danno senza che si allievi il carico delle imposte che la aggravano.

Come del resto il governo austriaco ed il suo nuovo ministro dell'interno Goluchowski tengano *l'interesse dell'unità della monarchia* quale scopo primario dell'amministrazione, e inculchino agl'impiegati *forza ed energia* lo si rileva dal dispaccio di quel ministro in data 25 agosto 1859, N° 9523 (3). Legga quel documento chi spera dall'Austria governo autonomo ed italiano nella Venezia.

(1) Documento XLV.
(2) Documento XLVI.
(3) Documento XLVII.

A persuadere i sudditi dell'Austria che per essi il principio di nazionalità deve cancellarsi dalla storia, Francesco Giuseppe, il 1° gennaio 1860, con sovrana patente ordinava che « per « la pubblicazione obbligatoria di tutte le leggi ed ordinanze « fosse destinato il solo Bollettino delle leggi dell'impero, che « si pubblica in *lingua tedesca* ». Devono quindi cessare gli attuali bullettini delle autorità provinciali che pubblicavano quelle leggi nella lingua del paese. Così i Veneti, i quali, comprendendo nell'odio verso il dominatore straniero anche quello della sua lingua, rifiutarono costantemente d'imparare il tedesco, dovranno ora osservare leggi incomprese, dettate in favella ignota.

Che l'imperatore Francesco Giuseppe non sia disposto a concessioni verso la Venezia lo disse poi a chiare note il luogotenente Bissingen in occasione del solenne ricevimento delle autorità locali pel capo d'anno, e lo ripeteva alla Congregazione centrale nella sua prima adunanza del corrente anno (1). Nè c'increscono quelle aspre parole, chè *i Veneti sanno per prova cosa siano le concessioni dell'Austria; non ne domandano, non ne vogliono.*

Superflua poi poteva credersi l'ingiunzione del ministro Goluchowski alle autorità austriache d'usare in confronto degli amministrati *forza ed energia*. L'I. R. consigliere aulico Piombazzi, commissario governativo pe' tre distretti mantovani d'oltre-Po e pel territorio ch'era rimasto neutrale, aveva in precedenza dato prova di quella virtù che l'Austria richiede da' suoi magistrati.

Nel ristaurare il dominio austriaco in que' paesi, che da quasi sei mesi n'erano liberi, si fa precedere da una notificazione (2) pel disarmo della popolazione, dichiarando *invalide le licenze per possesso e delazione d'arme fino allora concesse, fissando il termine di tre giorni per la consegna delle armi stesse, scorso il*

(1) Vedi nota Q.

(2) Documento XLVIII.

quale chi sarà trovato in possesso d'armi verrà assoggettato alle penalità comminate dalle leggi. Ecco qual fede abbia l'Austria nella spontanea sommissione de' Veneti al suo impero, ecco come fidi nell'affetto e nella devozione de' sudditi! Il maresciallo *Urban*, che s'intitolava *leale austriaco*, dicendo *io di nessuno mi fido*, avea fedelmente espressi i sensi del governo di Vienna verso gl'Italiani.

La violenta separazione della Venezia dalla Lombardia cagiona molteplici disordini amministrativi ed economici, che serviranno di tema ad altro discorso. Non possiamo intanto passar sotto silenzio il fatto rivelatoci dall'avviso 19 dicembre 1859 firmato dallo stesso Piombazzi (1), dello smembramento del Comune di Monzambano, una parte del quale resta alla Lombardia, l'altra viene aggregata al comune di Ponti, distretto di Bardolino, una terza al Comune di Valeggio distretto di Villafranca. Così un patto, che lascia forte l'Austria in Italia, spezza in tre parti un Comune costituitosi per necessità di condizioni locali che crearono solidarietà d'interessi tra'suoi abitanti, i quali si vedono ora economicamente e moralmente offesi. — Un Piombazzi con un semplice *Avviso* distrusse ciò che la natura de' luoghi avea indicato ed un secolare consenso della popolazione avea consacrato.

IX. Disposizione degli animi.

Chi ponga mente a' fatti che siamo andati rapidamente annoverando, e abbia considerato con attenzione i documenti ufficiali che abbiamo addotto a conferma delle nostre parole, potrà facilmente immaginarsi quale al dì d'oggi sia la disposi-

(1) Documento XLIX.

zione degli animi nella Venezia. I nostri nemici non s'illudono e confessano ingenuamente che l'opinione pubblica è più che mai ostile al governo tra' Veneti, i quali agognano al momento, che credono vicino, nel quale saranno liberati dagli Austriaci, mentre serbano *la loro predilezione per il Re galantuomo* (1). Così scriveva un corrispondente austriaco, e frequenti sono le testimonianze di consimile tenore per parte di scrittori avversi alla causa italiana.

Lo stesso governo riconosce la manifesta ostilità de' Veneti. A questa conoscenza difatti sono da attribuirsi:

Il disarmo generale della popolazione mantenuto ed esteso a' distretti mantovani, quantunque cessata la guerra;

Le misure eccezionali di giurisdizione criminale e l'esorbitante facoltà data alle autorità politiche d'infliggere la nefanda pena del bastone e delle verghe;

La censura fatta più vigile e rigorosa del solito e più di prima potente contro la libertà del pensiero;

L'allontanamento della gioventù studiosa del Tirolo e dell'Istria dall'Università di Padova;

Il silenzio imposto a quelle antiche scuole, dalle quali, al dire di quel Ministero, *nelle attuali condizioni politiche d'Italia, e pel seguente concitamento degli animi, non può attendersi un buon successo scientifico* (2);

L'appoggio cercato nell'episcopato, il quale confessa che *il più gran numero* sconosce il precetto dell'Apostolo « *ogni anima sia sottomessa alle autorità superiori* »;

Le incessanti vessazioni della polizia, le perquisizioni, gli arresti, i processi in continuazione a quelli troncati da una forzata amnistia, e al dì d'oggi fatti così frequenti ed arbitrarii che perfino i più pacifici cittadini si determinano ad emigrare;

Gl'impieghi più importanti affidati a stranieri, o agli espulsi dalla terra lombarda;

(1) Vedi nota R.

(2) Documento XLVI.

Il rigoroso cordone di truppa d'ogni arma, di gendarmi e guardie di polizia che invigila le linee del Mincio e del Po;

Le numerose pattuglie che armate percorrono giorno e notte le vie delle città;

Gli antichi rigori su' passaporti rimessi in attività (1);

Le frequenti circolari di polizia che appalesano sospetto e manifestano intenzioni di rigorosa reazione (2);

La confessione ufficiale della Gazzetta di Venezia del 2 gennaio corrente, la quale scambiando la maggioranza, già riconosciuta nella pastorale del Patriarca, in *fazione sovvertitrice*, che sa per altro imporre la propria volontà alla popolazione, promette agli *onesti* la tutela del governo, il quale saprà armarsi di tutto il rigore delle leggi contro i *turbatori dell'ordine e della pace* (3);

E finalmente i nuovi rigori ed il giudizio statario or ora bandito, e del quale parleremo più sotto.

Se non che i mezzi de' quali usano questi turbatori dell'ordine e della pace sfuggono alla sanzione delle leggi penali, la quale non potrebbe colpire migliaia e migliaia di cittadini che prendono tutti egualmente parte a quelle imponenti dimostrazioni, delle quali non può dirsi che alcuno sia il promotore, od oppongono una resistenza passiva che spunta tutte le male arti della polizia.

Questa, mal sorretta dal rifiuto della società, si vede isolata in mezzo ad una popolazione ostile, e non riesce a scoprire nè i promotori di quelle dimostrazioni, nè le prove di fatti che pur cadrebbero sotto la sanzione penale del più rigoroso de' codici per ciò che riguarda i delitti politici.

Vige nella Venezia una legge comunale buona per altri tempi, insufficiente per quelli che corrono, ne' quali i rappresentanti del Comune voglionsi eletti dal suffragio degli interessati. Pure,

(1) Documento L.
(2) Vedi nota S e documenti LI, LII. e LIII.
(3) Documento LIV.

nonostante l'imperfezione della legge, ove fosse osservata lealmente, onesti cittadini potrebbero coll'opera loro intelligente giovare al paese. Ma l'arbitrio e la prepotenza delle autorità civili e militari scambiano gli amministratori comunali in esecutori de' loro soprusi, o degli ordini del governo.

Il cittadino che rispetta la propria dignità si rifiuta ad un ufficio nel quale invece di giovare a' suoi concittadini è fatto segno d'indegni oltraggi, di villane minaccie, istrumento di un governo che trascina il paese nell'ultima rovina. Ecco perchè i podestà e gli assessori comunali diano in massa la loro rinuncia, ed i nuovi eletti rifiutino di accettare l'incarico, che in altri tempi avrebbero ritenuto come onorevole. La popolazione applaude al decoroso contegno e si mostra avversa a que' pochi che, per servir l'Austria, agognerebbero ad esser i rappresentanti de' loro concittadini. Il Consiglio comunale di Venezia convocato per la nomina del podestà, non si riuniva che dopo ordini ripetuti, e di sessanta consiglieri, venticinque soltanto intervenivano alla seduta. I tre proposti, perchè non alieni dall'accettare, ebbero da' Veneziani dimostrazioni efficaci del pubblico disprezzo, sfavorevole preludio della loro amministrazione. Intanto gli assessori diedero la loro rinuncia per non esser compagni a persone così invise.

L'elezione del podestà di Venezia diede luogo ad assembramenti minacciosi. Uno ne avveniva li 19 di dicembre per impedire la riunione del Consiglio comunale. Gendarmi e commissarii di polizia dispersero il popolo. Il giorno dopo venti cittadini circa furono citati innanzi al direttore generale di polizia, Straub, il quale con superbo e violento linguaggio dichiarò ai citati, che il governo non sarebbe per tollerare ulteriori dimostrazioni ostili al suo potere, e che gli arresti e le deportazioni a Josephstadt e nelle altre fortezze di Germania si rinnoverebbero ben presto, e si farebbero non a centinaia, ma bensì a migliaia di cotesti perturbatori riottosi.

A Vicenza, a Treviso ed a Verona l'intiero corpo municipale

diede la demissione in massa dall'ingrato ufficio, e già l'esempio sta per esser seguito dalle altre città.

Che se i soprusi delle autorità attraversano l'osservanza della legge comunale, una costante pratica, ed ora fatti recenti, dimostrano come sia derisoria la istituzione delle Congregazioni provinciali, e di quella centrale. Lo disse a chiare note il luogotenente di Venezia in un suo dispaccio del 10 di giugno, *che i deputati hanno l'obbligo di agevolare al governo l'esecuzione delle sue leggi, sull'opportunità delle quali non sono chiamati a discutere anche se penose.* Cosa conti poi la facoltà loro concessa dalla patente 1815 di far conoscere con esattezza i desiderii e i bisogni del paese, tutti sel sanno. Di quà la coscienza ne' deputati di non giovare al bene pubblico e quindi le frequenti rinuncie; ed il convincimento generale di questa verità e quindi il rifiuto de' Consigli comunali di devenire alle proposte pel loro rimpiazzo.

Il Consiglio comunale di Vicenza, e quasi tutti quelli della provincia, motivarono il loro rifiuto sulla inutilità dell'opera prestata da que' deputati; e l'esempio fu seguito da molti Consigli comunali d'altre provincie. Non andrà molto ed il Veneto resterà senza Municipii e senza Congregazioni, de' quali faranno le veci commissarii governativi.

I divertimenti ed i sollazzi mal si confanno a chi manda *grida di dolore* e vive soltanto di una aspirazione nobile e patriottica. Il popolo veneto, dedito in altri tempi a' teatri ed alle feste, nelle quali era maestro, ora le sfugge perchè dissonanti troppo da' sentimenti che lo agitano. La polizia volle che si aprisse qualche teatro, che servì soltanto di occasione a dimostrazioni politiche. Non vi fu verso che gli spettacoli potessero proseguire. Una popolazione di due milioni e mezzo, che ha fama di esser forse la più spassevole d'Europa, rifugge dalle feste e da' teatri nella stagione destinata a consimili passatempi. Tutti i teatri del Veneto son chiusi.

Nè il pensiero della morte distoglie da quello della indipendenza nazionale. Ne' testamenti è proclamato l'amor di patria, l'odio alla dominazione straniera. I tribunali ne ritardano la pubblicazione e nelle copie sopprimono le ultime espressioni di patriottismo degli estinti.

A questi atti di resistenza passiva, a queste dimostrazioni imponenti per la parte che vi prende l'intera popolazione, si aggiungono altre prove più coraggiose, si compiono fatti nella esecuzione de' quali i Veneti incontrano sacrifizii, si impongono disagi, sfidano pericoli d'ogni sorta.

Non ripeteremo della emigrazione, la più numerosa che ricordi la storia, nè de' 20,000 soldati che la Venezia mandò agli eserciti nazionali; diremo solo che ciò non poteva avvenire senza il concorso di molti che sfidavano pericoli e incontravano un forte dispendio per facilitare la malagevole fuga a' volontarii attraverso le numerose scolte di soldati, di sgherri e di spioni che invigilavano il confine, dispendio che nelle strettezze economiche del paese dovea riuscire gravissimo. Ogni provincia tributò per questo titolo qualche centinaio di mille lire.

L'obolo del povero si accumula col tributo del ricco, ed i Veneti partecipano in una sola volta con 26,000 franchi, senza contare le somme spedite a più riprese, alla soscrizione del milione di fucili.

Le donne venete, animate da forti sensi, vogliono prender parte alle dimostrazioni fatte da' mariti, da' fratelli, come ne dividono i dolori e le patriottiche speranze. Mandano fiori alla festa militare di Brescia, mandano bandiere a' reggimenti italiani ne' quali militano i loro fratelli, i loro figli.

Delle commemorazioni in onore dell'imperatore Napoleone III e de' mesti riti di suffragio offerti pegli Italiani e Francesi caduti nella guerra d'indipendenza, e di quelli per Daniele Manin, abbiamo già detto altrove.

Taceremo delle coccarde, delle bandiere, de' ritratti e de'

cartelli ovunque e frequentemente affissi alle muraglie, cartelli che esprimono il voto generale di esser liberati dal dominio straniero, e di aver a re Vittorio Emanuele; e taceremo pure delle dimostrazioni tumultuose di popolo avvenute il primo giorno dell'anno a Venezia, a Treviso, a Udine.

Ma notevoli sopra le precedenti sono le dimostrazioni di parecchie città del Veneto, che più solenni ancora pel concorso e l'attitudine presa dalla popolazione, mostrano ad evidenza come ingagliardisca sempre più in quegli animi l'aspirazione alla indipendenza nazionale (1).

I Padovani celebrano la ricorrenza del 10 di gennaio, giorno nel quale un anno prima il Re di loro elezione pronunciava davanti al Parlamento nazionale memorabili parole, generoso preludio della guerra nazionale.

Accorrono pertanto in grandissimo numero alla Basilica di S. Antonio, ed assistito all'ultima messa muovono di là alla Piazza delle statue, geniale passeggio da molto tempo lasciato deserto e che in quel giorno per due ore è gremito di migliaia di persone unite in sol pensiero, in una aspirazione sola. La polizia, il militare restano smarriti alla vista di questo spettacolo, chè manca loro il pretesto a farlo cessare colla forza.

A Chioggia li 15 gennaio il sole al suo nascere indora una gran bandiera tricolore pendente dall'antenna della piazza, dove in un batter d'occhio accorre tutta la popolazione, per salutare i cari colori che ama tanto. La polizia vuol far cessare lo scandalo, ma non trova chi voglia, per premio offerto, prestarle mano. Sei ore sventola quella bandiera là in cima all'antenna, per sei ore que' forti abitanti stanno a contemplare l'emblema de' loro voti più ardenti. Il governo se ne consola con una multa di 5,000 fiorini imposta al Comune.

La sera dello stesso giorno la compagnia drammatica la quale recitava al teatro di Verona, che doveva abbandonare per man-

(1) Vedi nota S.

canza di uditorio, invoca la carità cittadina invitando ad una recita di addio. L'ingresso è gratuito, ma un bacile accoglie le offerte degli accorrenti, che allargano generosi la mano. Il teatro è pieno zeppo, ma al primo suono che parte dall'orchestra tutta la folla esce di teatro, ed ingrossatasi con quella già radunata nel piazzale del teatro e nelle vie contigue, numerosa di parecchie migliaia percorre le principali vie della città gridando *viva Vittorio Emanuele, viva Napoleone, viva l'Italia*.

Poche ore prima a Venezia si ripeteva con particolari circostanze uno di que' fatti co' quali ad ogni istante quella popolazione mostra il suo abborrimento verso il dominio straniero. La piazza di S. Marco, piena di gente, al comparire della musica militare resta in un momento affatto deserta. La folla tranquilla ma compatta si porta in massa al passeggio delle Zattere. Un' orda d'ufficiali austriaci vuol vendicare il manifesto insulto fatto al loro padrone, e baldanzosa segue la cittadinanza al nuovo ritrovo, ma ne riede avvilita e svergognata.

A Udine seguono gravi conflitti tra il popolo ed il militare, che aggiunse nuove macchie di sangue innocente a quelle che già lordano le sue bandiere.

Al cospetto di questi fatti il governo austriaco a ragione si allarma della sua mal ferma condizione nel Veneto, e per sua fatalità non sa trovare altra via per uscire d'impaccio che quella di raddoppiare i rigori e le vessazioni. Si arrestano a centinaia i cittadini colpiti a caso sopra semplici sospetti, e dalle varie città si traducono a Venezia per darli in preda a quel tribunale eccezionale. La *Gazzetta Ufficiale* delli 21 di gennaio ci annunciava che « furono poc'anzi consegnati nelle carceri criminali di « quella città dieci individui arrestati in Verona per violenze con « riprovevoli intendimenti politici praticate alla libertà civile « di tranquilli cittadini ». Continua la Gazzetta coll'invocare *un giusto rigore contro questa fazione agitatrice*. Ma tace de' tanti altri arresti seguiti a Padova, a Venezia ed a Chioggia, e de'

moltissimi che poterono colla fuga sottrarsi al minacciato carcere.

E già il governo pensava a mettere la Venezia in istato di assedio, ma lo rattenne sulle prime la vergogna di confessare in faccia all'Europa la sua impotenza a contenere quella popolazione, ed anche la considerazione che se non di nome, certo di fatto il Veneto si trovava in istato di assedio, messo come è a discrezione di una polizia irresponsabile e di giudizii eccezionali, a' quali si sono date or ora le più larghe attribuzioni.

Ecco quindi un popolo di quasi due milioni e mezzo, il quale, abbandonato a Villafranca:

Confida senza esitanza nella parola del Re galantuomo ed in quella del Potente che lo chiamava a libertà;

Ne segue l'invito facendo soldati i suoi figli perchè divengano cittadini di libera nazione;

Sfida con fermo animo disagi, pericoli, dispendii;

Emigra in proporzioni tali che la storia non ne ricorda di eguali;

Si atteggia in aperta ostilità contro il governo;

Abbandona l'amministrazione de' suoi Comuni per non farsi istrumento degli arbitrii e delle estorsioni di un governo rapace;

Sconfessa una bugiarda rappresentanza di Congregazioni, delle quali il governo viola da sua parte i diritti e disconosce le attribuzioni;

Rinuncia *totalmente* a servirsi della stampa per non subire la pressura de' censori austriaci;

Non vuole nè teatri, nè feste nella stagione de' passatempi, aspettando con impazienza spunti di nuovo la stagione delle battaglie;

Ed alla lunga serie di dimostrazioni politiche di ogni giorno ne aggiunge or ora altre così solenni ed imponenti, che trascinano il governo a misure inusitate di rigore.

X. Giudizio statario.

Mentre siamo giunti alla fine della nostra narrazione ci arrivano dalla Venezia gravi notizie che ci obbligano a dilungarla ancora.

Li 23 di gennaio il telegrafo portava da Vienna l'avviso che la fortezza di Verona, con tutto il raggio ad essa appartenente, era posta in istato di assedio. Più tardi quel dispaccio era smentito, e la Gazzetta ufficiale di Venezia del 26 assicurava che « secondo rapporti autentici da Verona, le *competenti autorità*, « sino a questo momento, non aveano *ancora* proceduto a questa « misura di *protezione* e di *necessaria difesa* contro un'*agitazione* « *di terrore* ».

Da queste parole si rileva che le autorità locali sono autorizzate a proclamare lo stato di assedio senza ricorrere a Vienna, e che se non fu *ancora* proclamato può per altro divenire una *necessaria difesa* contro un'agitazione sempre crescente.

Intanto le autorità superiori munite di così ampii poteri allargavano quelli de' loro dipendenti, ed il luogotenente *Bissingen* colla sua circolare 20 di gennaio già citata loro diceva « esser « tempo di rinunciare ad un sistema di fallace indulgenza, e « dover il governo mostrarsi forte nell'interno e farsi rispettare « all'estero. Procedessero quindi senza riguardo a gradi sociali « e *senza inutilmente* chieder *istruzioni ed autorizzazioni alle* « *autorità superiori* ».

Se non che la concitazione degli animi è giunta a tale che il menomo accidente od anche un caso fortuito potrebbe condurre a conflitti terribili.

La popolazione non si rattiene più dal manifestare alla scoperta le sue aspirazioni, nè fa mistero de' suoi sentimenti neppure al cospetto delle autorità austriache, impotenti a frenarli.

A sì fatta condizione di cose il governo austriaco non sa contrapporre che un *salutare* terrore.

Però, smessa la esitanza da prima dimostrata ritardando la promulgazione dello stato d'assedio, con notificazione 3 di febbraio il luogotenente Bissingen bandisce il giudizio statario, esteso, oltrechè alle Provincie Venete, anche a quella di Mantova ed al circolo di Trento (1).

Nello stesso giorno Francesco Giuseppe, « venuto a sua co-« gnizione che nelle Provincie italiane CERTUNI si abbandonano « a conati e fatti ostili all'I. e R. governo, si trova indotto ad « ordinare che tali individui, i quali per la *vita anteriore*, *pei* « *loro sentimenti e pel loro contegno* SEMBRASSERO CAPACI di « progettare conati ostili all'I. R. governo, o farne in sè centro, « siano all'occorrenza RESI INNOCUI coll'ufficioso forzato ar-« rolamento al militare servizio ». — Il giudizio riservato alla Luogotenenza — i condannati da incorporarsi in una compagnia disciplinare — e senza riguardo alle fisiche imperfezioni (2).

Ci sia permesso di aggiungere un rapido comento. Le compagnie disciplinari dell'esercito austriaco sono formate di soldati sull'animo de' quali non valse alcun mezzo di ordinaria disciplina militare per rattenerli dal disordine non solo ma ben anche dal delitto. Riuniti in queste compagnie sono assoggettati ad una disciplina estremamente rigorosa, e la menoma mancanza è punita col bastone e colle altre pene del digiuno, della cella oscura ecc. ecc.; confinati in qualche remota fortezza, sono destinati a' più abbietti ufficii, e solo un maggior rigore e maggiori privazioni distinguono la loro sorte da quella de' condannati alla galera. A questo genere di vita Francesco Giuseppe condanna quelli che al luogotenente *sembrassero capaci di progettare* atti ostili al governo. I criterii poi assegnati a questo terribile giudizio sono la *vita anteriore* — *i sentimenti* — *il contegno*. Quanto alla *vita anteriore* qualsiasi fatto politicamente incriminato, sia che per condanna ne sia stata subìta

(1) Doc. LV. (2) Doc. LVI.

la pena, sia che una delle tante amnistie ne abbia eliminato gli effetti giuridici, basta per incorrere la nuova pena. A questo modo Francesco Giuseppe mantiene la promessa di amnistia data personalmente all'imperatore Napoleone III a Villafranca, e l'obbligo internazionale di mantenerla assunto co' trattati di Zurigo. — Le parole poi *sentimenti* e *contegno* non trovano altra logica norma se non che nella legge de' sospetti. Questa norma non poteva prescriversi a' tribunali, e perciò il giudizio fu attribuito alla *sola* Luogotenenza senza alcun appello.

La durata della pena è quella della capitolazione normale della linea e della riserva, cioè a dire di *dieci anni*. Le delegazioni, le direzioni di polizia, i commissariati e, cosa da non credersi, perfino le deputazioni comunali sono chiamate a compilare le liste de' sospetti. E tutto ciò ha luogo senza alcuna pubblicazione regolare e solo con circolari interne d'uffizio.

Abbiamo veduto come fosse naturale conseguenza del viglietto di Francesco Giuseppe, in data 3 di febbraio, violare l'amnistia pattuita a Villafranca e ratificata a Zurigo. E che tale sia l'intenzione del governo austriaco, lo dichiara espressamente la circolare datata da Mantova li 9 di febbraio e sottoscritta dal consigliere di polizia Ramponi, il quale dopo aver detto che, in vista della crescente emigrazione « avendosi « motivo di ritenere che i principali mestatori ed arruolatori « siano gli stessi che, per tale titolo, altra volta furono arre- « stati e poscia dimessi in seguito alla *sovrana amnistia*, ag- « giunge che sarà opportuno di procedere nuovamente all'ar- « resto de' medesimi » (1). Ecco quale sia la logica, quale sia la fede dell'Austria.

L'amnistia imperiale è dunque divenuta una menzogna. E difatti i liberati di Josephstadt sono tutti ormai o carcerati di nuovo o esuli dalla infelice Venezia.

Gli arrestati in questi ultimi giorni ammontano già a parec-

(1) Documento LVII.

chie centinaia. Il maggior numero s'interna senz'altro alla volta delle remote fortezze di Theresienstadt, Petervaradino, Olmütz, ecc. La *Gazzetta di Trieste* del 31 gennaro annunciava l'arrivo del vapore *Roma*, che ne aveva a bordo un cento circa, e dava notizia in seguito di consimili arrivi.

In confronto di altri si fa mostra di voler aprire un processo dinanzi il tribunale eccezionale di Venezia, e si chiudono intanto in quelle carceri. Ma mancheranno certo le prove a loro carico, se furono sostenuti soltanto perchè sospetti alla polizia, la quale procede a caso o spinta da astio o vendetta personale. E quando diciamo sospetti alla polizia, intendiamo dire non già soltanto a' capi di questi malefici ufficii, ma a qualsiasi de'suoi satelliti. Gli arresti poi sono eseguiti colla massima brutalità. Ora di notte si assale la casa con un nerbo di truppa che sembra muova alla conquista di un posto occupato dal nemico. Ora si arresta nella via, ne' caffè, negli uffizii e perfino nell'aula del tribunale civile.

In nessun tempo le carceri austriache rinchiusero sì grande numero di Veneti detenuti politici come al dì d'oggi.

Persone di ogni condizione, di ogni classe sono colpite dalla fatale legge de' sospetti. Consiglieri di tribunale, commissarii distrettuali ed altri impiegati sono di quel numero. A Venezia sono sostenuti cinque preti, Biamoni, Pittara, Moro, Bianchini ed un quinto del quale ci sfugge il nome; due a Verona, Trezza e Martello; due a Vicenza, D. Giuseppe Fugazzaro ed un Rossi. Sono tradotte a Venezia tre signore di Verona; a molte altre si fa sentire la minaccia di una sorte eguale.

Se non che le carceri austriache nella Venezia non basterebbero a tutti quelli che la polizia ha per sospetti, se moltissimi tra questi non si fossero posti in salvo. Alla emigrazione militante e che conta ormai circa venti mila Veneti, si aggiunge quella ancora più numerosa de' cittadini che non si tenevano sicuri nelle loro case o a' quali riusciva troppo increscioso l'aspetto del dominatore straniero. Basti il dire che dallo spoglio

degli editti di richiamo, inseriti nella *Gazzetta ufficiale di Venezia*, risultano assenti illegalmente oltre duecento impiegati.

E quêsta emigrazione continua tutto giorno, nè cesserà finchè la Venezia non sia libera.

L'altro ieri quattro fanciulli di 15 anni fuggivano dal collegio erariale di S. Caterina in Venezia per correre sotto le bandiere che le donne venete mandano alle schiere ordinate nell'Emilia. Quando l'idea nazionale invade perfino que' custoditi recessi su' quali vigila attento il Governo, e quando muove la crescente generazione è follia pretender di comprimerla.

Lo stato di assedio quantunque non proclamato giuridicamente esisteva per altro di fatto — co' tribunali eccezionali — coll'applicazione della legge de' sospetti — colle deportazioni in massa — co' rigori delle carte di passo. E perchè non ne mancasse neppure l'apparenza esteriore, numerose pattuglie di ogni arma, giorno e notte, colla baionetta spianata se di fanteria o colla pistola in pugno se di cavalleria, percorrevano tutte le vie a minaccia de' pacifici cittadini.

Ma il Governo, toltasi ormai la maschera, bandisce il giudizio statario ed aggiunge disposizioni piene di sospetto, di arbitrio e di terrore. Aspettiamo con ansietà le tristi conseguenze di queste misure.

CONCLUSIONE

Da tutti i fatti che siamo andati annoverando non si può trarre che una sola conseguenza, che troviamo nettamente espressa in una lettera scrittaci da distinto personaggio del Veneto. « Oggi un tentativo di riconciliazione sarebbe respinto « dal sentimento universale e, se mi permettete che lo dica, « dal buon senso pratico della nostra popolazione. Tutti infatti « qui rendono questa giustizia all'Austria, che se volesse go- « vernar meglio le nostre provincie nol potrebbe. Imperocchè « alle sue promesse nessuno crede, le sue concessioni ognuno « sa quanto siano derisorie, la sua paterna sollecitudine è nota « a ciascuno. E poi ci dessero le maggiori libertà del mondo, « esse sarebbero pur tuttavia respinte, perchè venute da mano « straniera e tinta del sangue de' nostri padri e de' nostri fra- « telli.

« Nè crediate che questi ragionamenti sorgano soltanto ne' « cervelli della gente educata, o provengano, come si suol dire, « da fantasia riscaldata.

« Il popolo, che sente più che non ragioni, ma sente forte e « diritto, il popolo divide questa opinione, e se nel suo rozzo « linguaggio non sa esporre le ragioni su cui si fonda, *vi sa dire* « però asciutto asciutto, *che i Tedeschi se ne devono andare* ».

Una sola soluzione è possibile, quella cioè che abbiano ad aver pieno effetto le leggi 11 e 29 luglio 1848 colle quali il Parlamento nazionale e la dinastia di Vittorio Emanuele accettavano il voto popolare di annessione della Venezia.

In nessun altro modo può risorgere la quiete per l'Italia, nè assicurarsi la pace per l'Europa.

ANDREA MENEGHINI Relatore.

NOTE

A

Ostaggi.

La voce corsa a Venezia dell'imminente sgombro degli Austriaci e dell'ingresso degli alleati aveva prodotto in tutte le classi della popolazione una indescrivibile esultanza, che si manifestava con affollati assembramenti, festosi schiamazzi, e ben anche con insulti alle milizie ed agli ufficiali. Per quanto la notizia paresse incerta a' cauti, pure l'esaltamento era salito a tal grado che il popolo non voleva ascoltare parole di dubbio. Il contegno delle autorità giustificava d'altronde quella fiducia. Possiamo assicurare che la Luogotenenza provvedeva ad incassare le carte, e che i consiglieri tedeschi del Tribunale d'appello rimettevano a' consiglieri italiani gli atti de' processi loro assegnati prima dal presidente. Il comandante generale Alemann interrogato rispondeva che il pubblico fino allora era sempre stato meglio e più prontamente informato delle autorità. Se non che queste non tardarono ad esser rassicurate ed allora ricorsero alla forza delle armi per disperdere il minaccioso assembramento di popolo, che da tutti i punti della città accorreva alla piazza ed al molo. La calma subentrò a quella patriottica agitazione, ma al lungo novero de' martiri della causa italiana si dovettero aggiungere i nomi di un Moretto, di uno Scolari, uccisi nelle vie di Venezia, e di 15 o 16 altri feriti, alcuni de'quali soccombettero più

tardi in conseguenza di colpi di baionetta che aveano riportati; se non che questa non era sufficiente soddisfazione per la paura e la incertezza da cui erano state comprese le autorità. Difatti una notificazione del barone Alemann del dì 18 giugno annunciava alla popolazione indignata che per *porre un freno* alla diffusione di notizie false ed allarmanti, ed all'eccitamento di pubblici disordini e tumulti si dovettero allontanare alcuni individui da quella città, e continuava con cinica derisione, aggiungendo che questa misura doveva tranquillare le stesse famiglie de' colpiti (documento XXI) che erano così preservati da maggiori pericoli.

Allontanati, significava tratti da' loro letti alle due dopo la mezzanotte, tradotti in mezzo a numerosa scorta di soldati, guardie di polizia e commissarii alla stazione della strada ferrata e spinti nei vagoni, custoditi ciascuno da tre soldati del reggimento Arciduca Stefano, i quali perchè ignari della lingua italiana avevano ordine di far fuoco su chi parlasse. Così scortati, dopo cinque giorni di viaggio disagiato, ospitati di passaggio nelle case di pena di Palmanova, Lubiana e Vienna, arrivarono li 22 giugno a Josephstadt e furono rinchiusi nella prigione di quella fortezza.

Gli arrestati nella notte del 18 furono:

Francesconi dott. Daniele, segretario generale della Società delle Assicurazioni generali;

Morosini Nicolò Gio. Batt., patrizio veneto, già membro nel 1848 e 49 del Comitato di pubblica vigilanza;

Brenna Guglielmo, segretario della Società del teatro la Fenice;

Brenna dott. Raimondo, figlio del precedente, licenziato per l'esercizio dell'avvocatura, giovane di molti studii e pronto ingegno;

Guerra Gresano Gaetano, patrizio veneto;

Gerlin Giovanni, già segretario particolare di Daniele Manin;

Gerlin Sebastiano, pubblico ragioniere;

Capello Girolamo, patrizio veneto e giudice sussidiario del tribunale penale di Venezia;

Liparachi dott. Giovanni, notaio;

Bonlini Pietro e

Bonlini Alessandro fratelli, patrizii veneti e proprietarii di fabbriche di conterie;

Dari Simeone, già impiegato di finanza, arrestato per equivoco che gli valse per altro di restare carcerato a Josephstadt fino alli 27 luglio.

Parecchi altri, avvertiti per tempo, avevano potuto sottrarsi alle ricerche della polizia.

A que' dodici si aggiungono l'avv. *Carlo dott. Lombardini*, già dimesso dal posto di consigliere di tribunale per la parte da esso presa alla rivoluzione del 1848-49, e *Callegari Antonio*, ufficiale della contabilità di Stato, tutti due sostenuti da varii mesi e non ancora liberati, quantunque assolti dall'imputato crimine politico, tanto dal giudizio militare, quanto dal civile. Eppure questi non potevano esser sospetti di spargere notizie false od allarmanti, nè di eccitare a tumulto il popolo.

Arrivando a Josephstadt vi trovarono quattro pavesi:

Stabilini Giovanni, distinto agronomo;

Castelli Giovanni, impiegato della Biblioteca;

Capelli Angelo, ufficiale del Tribunale provinciale;

De Filippi Giacomo, ingegnere;

anche questi allontanati dal loro paese perchè ottimi e intelligenti patriotti. Assieme con loro, il 15 del mese, era giunto

Beretti Giovanni di Como, giovinetto di 16 anni, tessitore, condannato per procurata diserzione di soldati austriaci.

Nel giorno successivo le porte di quella prigione di Stato si aprirono a nuovi arrivati, che furono:

Rocca dott. Adriano, distinto avvocato di Venezia;

Sonzogno Raffaele di Milano, pubblicista collaboratore di quella gazzetta;

Salmini Vittorio di Venezia, alunno di concetto del Municipio, applaudito autore di drammi;

Baldisserotto Bernardo di Venezia, farmacista, ed il fratello

Baldisserotto Francesco, già ufficiale superiore di marina, e nel 1849 membro della Commissione militare del governo di Venezia.

Li 24 arrivarono a Josephstadt da Udine:

Luzzato Mario, negoziante;

Fiscal Francesco, id.;

Vatri Olindo, sensale, che nel 1848 comandava la legione Friulana a difesa di Venezia.

Finalmente giungevano da Verona li 3 luglio:

Guerrieri conte Agostino, che avea subita una precedente condanna per delitto politico;

Aleardo Aleardi, poeta caro all'Italia, già involto nel processo di Mantova;

Cesconi Domenico, libraio, che dal 1852 al 1856 aveva subito nella stessa carcere di Josephstadt la pena di delitto di Stato.

Di questi 30 detenuti, solo il fanciullo Beretti era stato colpito da una condanna di due mesi di carcere, che doveva scontare più duramente e più protratta in una fortezza. Lombardini e Callegari erano stati replicatamente assolti dai giudizii militare e civile; ma tenuti in carcere *a disposizione della polizia;* tutti gli altri non processati. Però non possiamo considerarli che come ostaggi presi dall'Austria a guarentigia contro i pericoli che la minacciavano nella Venezia.

Nè contenta di aver posto le mani su que' distinti cittadini, deportava poi dalla Venezia 100 a 120 popolani, onesti gli uni, altri già macchiati di delitti comuni, ed anche questi senza processo, senza distinzione alcuna erano rinchiusi a Josephstadt o in qualche altra remota fortezza.

Nè i preliminari di Villafranca apersero le porte di quelle tristi prigioni. Solo li 17 agosto ne uscirono i Lombardi per essere condotti dal commissario di polizia Müller al confine sassone, ed i Veneti solo li 30 agosto furono posti in libertà.

B

Prepotenze militari.

In questa come nelle seguenti note ci serviremo il più possibile delle parole stesse di chi, testimonio del fatto o informatone sul luogo, ce ne mandò notizia.

Nel venerdì 16 settembre Battista Rizzotti di Monteforte, borgata della provincia di Verona, rifiutavasi di dare alloggio ad un militare del treno, mostrandogli che nella propria casa non eravi alcun luogo per poterlo collocare, a meno che non avesse ceduto il proprio letto. Il Rizzotti è uomo di 65 anni circa, patisce di epilessia ed è smunto assai: quattro giorni prima, per uno degli assalti di detta malattia, aveva ricevuti gli estremi conforti della religione. Se il suo stato non lo avesse impedito, egli al certo avrebbe ceduto il

proprio letto, anzichè lottare con un soldato austriaco del treno, arma tra le austriache che più dell'altre è estranea a civiltà. Il soldato, adontato della negativa del Rizzotti, lo trascinò davanti al proprio tenente; il quale, senza alcun processo od interrogazione, istrutto, si può immaginar come, del fatto, lo fece barbaramente afferrare da quattro de' suoi soldati, distendere sopra una panca, e in quello stato, mezzo morto, orrendamente bastonare.

Le grida dell'infelice commossero il paese: tutti i contadini accorsero in fretta al luogo dove commettevasi quell'atto inumano per strappare la vittima dalle mani de' suoi carnefici. Già stavano alcuni per suonare la campana a stormo, ed il rumore si faceva serio assai, quando il tenente, sopraffatto dallo spavento, ordinò che fosse sospesa la bastonatura, e lasciò andare il misero vecchio.

A calmare l'irrompente folla sopravvennero la deputazione comunale ed il commissario, che riuscirono a disperderla; si promise riparazione; si disse di fare rapporto. Questo sarà stato fatto, ma Dio sa come, e si aspetta ancora la riparazione, che non verrà mai, come al solito.

A Verona un tenente colonnello presentasi alla casa del conte Benedetto Albertini chiedendo alloggio per sè e stalla per sei cavalli. Il conte, accordando l'alloggio, dichiara mancar di sito per collocare i cavalli. Il colonnello, senza badare alla rimostranza fattagli, nè metter tempo di mezzo, fa trarre dalla stalla i cavalli del conte e vi sostituisce i proprii. L'Albertini, indignato, se ne lagna acerbamente, e ne segue alterco vivissimo alla presenza di più persone. Il colonnello mette mano alla sciabola e la inarca minacciando di calarla sul capo dell'avversario. Ma questi lesto e forte gli si fa sotto, gli arresta il braccio e lo disarma. Non per questo cessa la lotta, e quando gli astanti riescono a dividere i combattenti, il colonnello ne esce col ceffo sfornito di un baffo.

A Belluno l'ufficialità del 1° battaglione del reggimento Arciduca Leopoldo, n° 53, conduce al pubblico passeggio un cane ornato dei tre colori italiani. Il maggiore Augusto Pollohvina, che comanda quel corpo, risponde alla rimostranza di un membro del municipio che un'altra volta farà annegare il cane. Continue le provocazioni di quegli ufficiali ne' caffè e ne' pubblici passeggi.

Ad Agordo il tenente Klein del 22° battaglione dei cacciatori si distingue per violenze d'ogni sorta.

In tutte le città, in tutti i paesi, municipii e privati subiscono insulti e minaccie per parte d'ufficiali a' quali devono somministrare l'alloggio, che, quantunque superiore anche alla loro competenza, non soddisfa mai alle smodate loro esigenze.

C

Assassinii e ruberie militari.

Cominciamo dal trascrivere quanto ci comunicano da Treviso:

In San Biagio di Collalto, piccola terra discosta sette miglia da Treviso, accadde nel decorso mese di settembre una scena di sangue. — Stava ponendosi in marcia per alla volta di Oderzo un reggimento di dragoni austriaci, che da due giorni era posto a quartiere ne' villaggi di Biancade, Spercenigo, San Floriano, Rovarè, Monastier. Prima di salire a cavallo un soldato s'accosta ad un contadino venditore di liquori, che aveva piantato la sua baracca lungo la strada maestra, e fattosi servire un bicchierino d'acquavite, lo bevve, indi pose il piede in istaffa per andarsene senza gettare il soldo che costava l'acquavite. Il contadino chiese il pagamento, e sul rifiuto, insistette, accennando come dal misero suo mestiere ritraesse il sostentamento pella disgraziata famiglia. Al che il soldato, imprecando all'Italia ed agli Italiani, rispose con un fendente assestato al collo del pover'uomo, il quale stramazzò al suolo privo di sensi; indi montò a cavallo, e spronando raggiunse il suo reggimento.

Alle grida strazianti dell'infelice accorsero alcuni pietosi..... ma soltanto per assistere all'agonia, chè il colpo era stato mortale; e poco appresso non ebbero che a trasportare un cadavere.

L'interfetto era padre di cinque figli, lasciati nella più squallida miseria. Il parroco di Rovarè, D. Giuseppe Trentin, mosso a tanta sciagura, corse alla città per protestare contro l'iniquo procedere della selvaggia soldatesca, e per chiedere che nell'intera provincia fosse attuata una questua in favore degli orfani derelitti.

Direttosi a quel delegato, Fontana, n'ebbe in risposta: « Esser impossibile in tempi di guerra prevenire simili disordini; doversi sopire nel silenzio il fatto; non essere in sua facoltà l'accordar soccorso alcuno alla famiglia dell'estinto; e d'altronde essere inopportuno, ne' tempi che correvano, molestare i privati con questue, trattandosi eziandio di fatti disgustosi, la memoria de' quali non dovevasi tener desta ». Offeso il buon prete da simile risposta, procurò con calma di vincer l'animo del cinico magistrato; ma alzando questi le spalle ripeteva che nulla gli restava a fare. « Eh bene! soggiunse il curato, i miei terrazzani non conosceranno più limite alcuno, e sapranno prendersi quella soddisfazione che loro è negata ».

« Minaccie? soggiunse il Fontana, se ne guardino. Noi abbiamo forza bastante a reprimere ogni moto incauto ». E congedò bruscamente il prete.

Que' soldati aveano commessi anche furti. A tacer d'altro, non poche lenzuola mancarono nel palazzo Onesti, ed alcune case di pacifici possidenti furono poste a guasto.

Numerosi sono i fatti di aggressioni commesse da soldati austriaci, e non di rado accompagnate dall'assassinio.

— Sulla strada postale che da Castelfranco mena a Treviso, presso il villaggio Istrana, nell'agosto 1859 avvennero quattro fatti di rapina e precisamente nelle notti dal 15 al 16, dal 23 al 24, dal 26 al 27 e dal 27 al 28 di quel mese. Gli aggressi furono Giacomo Pavan, Angelo Gollin, Gio. Maria Tonello e Pietro Canesso. I tre primi furono spogliati del poco che avevano indosso e tutti e tre gravemente feriti con pericolo imminente di vita. Il quarto, sulla sua dichiarazione di essere soldato *permessante* e senza un soldo, fu lasciato andare. Iniziato dall'autorità giudiziaria il relativo processo, risulta ad evidenza che gli aggressori erano soldati appartenenti al corpo stanziato ad Istrana. I fatti vengono quindi deferiti alle autorità militari, ma inutilmente, chè le ripetute pratiche delle autorità civili e giudiziarie, per ottenere giustizia contro que' ribaldi, restano senz'effetto. Lo stesso corpo passato poi a Noale vi ripeteva colla stessa impunità consimili delitti, come vedremo più sotto.

— Certo Pesce di Briana verso la fine di ottobre tornava da Dolo a Mirano, suo paese, verso le ore dieci di notte; ad un tratto il

cavallo è arrestato, sette od otto persone lo circondano, un colpo di bastone alla testa getta il Pesce a terra, altri colpi lo mettono fuori de' sensi, e spogliato del poco denaro che avea, e stimandolo morto, gli assassini lo abbandonano sulla strada. L'infelice, trovato la mattina seguente agonizzante, fu trasportato da persone del vicinato all'ospedale di Mirano. Le deposizioni del misero fecero conoscere che gli assassini erano soldati austriaci.

— Sulla strada da Noale a Mirano, nel mattino del giorno 5 novembre, l'ottuagenario ed onesto carrettiere Domenico Barbiero, detto Frate, fu aggredito, derubato ed ucciso. Il commesso giudiziale della pretura di Mirano ha dovuto giudicare che la morte fu occasionata da colpi di bastone e di sciabola, quindi per opera della soldatesca austriaca colà stanziata. Altri sei carrettieri, che poche ore dopo percorrevano la via tra Noale e Scorzè, furono assaliti da sei soldati austriaci; ma codesti valorosi furono messi in fuga, ed uno vi lasciò il berretto.

Fra Spinea e Mestre, nello stesso mese, tutte le sere succedevano simili aggressioni, per modo che quella strada era fatta estremamente pericolosa.

La popolazione noalese, irritata dalle continue vessazioni e ladrerie soldatesche, ne portò reclamo al colonnello comandante conte di Thun, residente in Mirano, perorando la pronta repressione di sì frequenti enormità. Ma il burbanzoso comandante, nemico a' nostri, indulgente a' suoi, si portò precipitosamente a Noale, e convocata immediatamente la Deputazione comunale, pretese che a processo verbale fosse dichiarato essere calunnioso l'attribuire a' soldati le avvenute aggressioni e ruberie. Un deputato prese la parola, e dignitosamente e risolutamente protestò essere vere le accuse, innegabili i fatti delittuosi che tutto giorno si commettevano dalla soldatesca; e la Deputazione, anzichè smentirli, li confermò, ed insistette per la loro energica repressione. Reietta così la indegna pretesa, il colonnello sfogò la sua rabbia con minaccie e con insulti contro quegli onesti e fermi deputati.

— A Vicenza, alle ore 8 di sera, verso la fine di novembre, i soldati dell'ambulanza addetti all'ospitale di San Francesco aggredirono parecchi pacifici cittadini, togliendo loro, armata mano, i denari, e taluno ferendone, fra i quali il sig. Pancrazio Sanmartin

ed il sig. Capovilla, assistente della dogana. La denuncia del fatto venne portata in iscritto dal domestico del nobile sig. Francesco Stecchini, che a stento potè salvarsi dagli aggressori. Questi fatti si aggiungevano a' molti avvenuti nelle campagne vicine, e pe' quali non era mai stata data soddisfazione di sorta.

— A Lendinara, provincia di Rovigo, verso la fine di agosto gli Ulani derubano la famiglia Conti di tutta la biancheria, vuotano la cantina di D. Giacomo Baccari, e consumano tutto il fieno della signora Angela Bisaglia senza ordine di regolare requisizione, senza munirla di documento che le valga almeno in seguito un qualche risarcimento.

— A Melma, nella provincia di Treviso, alcuni caporali austriaci alloggiati in quel paese, adocchiati certi oggetti di *packfong* nella casa del medico comunale dottor Mandruzzato, e stimandoli d'argento, progettarono di rubarli. A notte avanzata, dal 3 al 4 ottobre, assaltarono quella casa; colle baionette e colle sciabole si accinsero a scassinare le porte e le finestre; ma gridato dagli abitatori della casa l'accorr'uomo, tirò colà molta gente, e i soldati se la svignarono.

— La notte del 10 novembre i dragoni che erano stanziati nel piccolo villaggio di Roveredo, nel distretto di Pordenone, e che doveano partire la mattina seguente per l'Ungheria, appiccarono il fuoco a due case, e lungi poi dall'adoperarsi a spegnerlo, approfittarono dell'occasione per rubare.

—Il giorno 8 di novembre prendeva alloggio nel Comune di Asolo, provincia di Treviso, il 3° battaglione del reggimento Arciduca Leopoldo N. 53. Nella notte i soldati albergati nell'osteria di Giuseppe Pinarello, scassinata la porta della cantina, non contenti di bere a sazietà, mettono a guasto varii arnesi e vi arrecano un complessivo danno di 38 fiorini. L'oste ricorre alla Deputazione comunale, che si rivolge al Commissario, e questi alla sua volta al Comando di piazza di Treviso. Il fatto era comprovato, nè valeva negarlo. Però il Comando del battaglione incarica il Municipio di Asolo di far presente al Pinarello che insistendo perchè seguisse il processo a carico dei delinquenti ne otterrebbe bensì la severa punizione, ma non il risarcimento, per la mancanza di mezzi a ciò sufficienti per

parte de' rèi. Si accontentasse dunque dell'offerta che gli veniva fatta di 10 fiorini, con questo peraltro che rilasciasse una dichiarazione di avere ricevuto dal Comando del battaglione la chiesta somma a saldo del suo danno, senza indicare la somma ricevuta.

Al povero oste non restava altro partito tranne quello di accettare i 10 fiorini, ed il comandante maggiore Larisch, ottenuta la chiesta dichiarazione senza indicazione di somma, avrà, colla scorta degli atti precedenti, dimostrato di avergli pagato per intero i 38 fiorini, ammontare del danno sofferto.

Minori d'importanza, ma frequenti, furono i furti commessi da' soldati del 1° battaglione del reggimento Arciduca Leopoldo stanziati a Belluno.

Tutti questi fatti restano impuniti, chè per l'esercito austriaco il rubare e l'offendere il pudore della donna, del che non vogliamo toccare, non è colpa di mancata disciplina, come dichiarò uno de' loro comandanti in risposta a' ricorsi della popolazione.

D

La Gendarmeria.

Ci scrivevano da Padova:

Abbiamo avuto giorni fa un novello saggio delle liberali istituzioni che il governo austriaco intende accordare alla Venezia. — Ancora commosso vi scrivo l'orrendo caso, soggetto in questi giorni de' discorsi di tutta la popolazione. Domenica sera (9 ottobre) due gendarmi trovarono in Galzignano, villaggio trammezzo ai colli Euganei nella provincia di Padova, un uomo addormentato sulla pubblica via. Era un ubbriaco al quale erano mancate le forze per arrivare alla sua casa. Come è ben naturale, egli non rispose all'intimazione di levarsi ed andarsene. A ciò non badando, uno dei due gendarmi lo ferì colla baionetta in una spalla. Allora sì che si destò il povero uomo, e balzato in piedi, e vistesi innanzi quelle faccie, lanciò loro una di quelle invettive comuni nel rozzo linguaggio de' villici. La

dignità imperiale offesa ne' suoi rappresentanti esigeva pronta riparazione, e se l'ebbe di fatto. Con due colpi di baionetta quell'infelice fu steso morto al suolo. — Si commosse il paese a quella novella, e chiedeva non vendetta, ma giustizia dell'atroce fatto. La Deputazione comunale, affine di acquetare la popolazione, si recò presso il colonnello comandante la gendarmeria in Padova, chiedendo l'arresto de' due gendarmi. N'ebbe in risposta che i gendarmi aveano fatto il loro dovere, e che se quell'uomo avesse obbedito alla loro intimazione, ciò non sarebbe accaduto. I deputati allora supplicarono che almeno fossero rimossi dal Comune, a fine di evitare pericolosi contatti e forse qualche tumulto. Il colonnello rispose che i suoi gendarmi non aveano paura de' tumulti, *giacchè erano ben provveduti di munizioni, ed all'occorrenza egli ne avrebbe spedite altre ancora*. Quel pover'uomo era certo Serafino Gallo di Ponso, frazione del comune di Valle nel distretto di Monselice.

— Ci scrivevano dal Friuli:

Ecco quanto successe nell'ultima domenica di novembre prossimo passato, in Tercento, capo distretto del Friuli. Al comandante della gendarmeria di quella borgata venne in capo di ordinare improvvisamente che tutti i terrazzani dovessero nella sera di quel giorno festivo ritirarsi nelle loro case allo scocco delle ore otto. Nessun avviso ufficiale di ciò; raduna i suoi gendarmi, li distribuisce in picchetti, e loro commette di perlustrare le vie, le osterie, i caffè della borgata e di cacciare a casa gli abitanti, arrestando i renitenti. Dato l'ordine, lo si eseguisce con una brutalità degna di quella sbirraglia; non pochi resistono a questa violenza e ne sono arrestati da circa diciotto, che riuniti, sono scortati alle carceri; ma per via due si svincolano e si danno alla fuga; il comandante fa scaricare le armi addosso ai fuggenti, ed il signor Bearzi ne ha rotto un braccio. Intanto si mettono in carcere gli altri.

I fratelli Morgante, l'uno avvocato, l'altro medico, avvisati del caso, si portano per assistere il ferito, ma per via s'imbattono in un drappello di gendarmi che li assale; i due danno di volta, ma quegli assassini scaricano anche su questi le armi, e il medico ne ha forato il mantello.

Dietro ricorso al commissario distrettuale della Deputazione del Comune, il comando superiore della gendarmeria delegò un capitano a fare le investigazioni de' fatti, e questi dichiarò che *tutto era*

seguito in perfetta regola secondo le norme militari, essendo pe' cittadini assoluto ed indeclinabile dovere l'obbedienza.

— Nel Comune di Cavazzana, provincia di Rovigo, sulla via che mena a Lusia, la sera 2 settembre 1859, il tenente di gendarmeria Carlo Stiffler, col sergente Pietro Girardi (lombardo rinnegato), si abbattono in Angelo Quarten e Matteo Fanti, sospetti autori di un furto seguito la notte precedente a danno di G. B. Lucchiar, pizzicagnolo. Il tenente li arresta, e intima loro di confessare l'imputato delitto. Alla loro risposta negativa, il tenente strappa il fucile di mano al sergente, e con veemente colpo di calcio fa cadere il Quarten, non preparato a sì fatto trattamento, nel vicino fosso; e appuntando la baionetta sul petto del Fanti, grida: *o confessa, o sei morto.* Il pover uomo non si smarrì per questo, ma rispose che avrebbe confessato dinanzi alla pretura. Questa risposta disarmò il bellicoso gendarme a modo che, fidandosi della parola de' due imputati di presentarsi nell'indomani alla pretura, li lasciò in libertà. Si presentarono essi difatti, e tradotti nelle carceri subirono un processo dal quale poterono uscire assolti, avendo provato che nella notte nella quale era avvenuto il furto essi non avevano mai lasciato le loro case. Sentito nel processo il tenente Stiffler, e interrogato perchè avesse maltrattato e minacciato gl'imputati, rispose *esser quello l'unico mezzo per ottenere la confessione da' rei.*

E

Commissarii perlustratori.

Tra gli altri arresti praticati in seguito alle provocazioni degli stessi agenti di polizia, ricorderemo quello di una intera famiglia a Passetto, poco discosto da Adria.

E poichè abbiamo toccato delle provocazioni per parte degli agenti di polizia, riferiamo un altro fatto. La polizia di Venezia faceva travestire da marinai le sue spie, le quali così mascherate si introducevano nelle botteghe, e quivi studiatamente provocavano

a discorsi compromettenti. Il caso toccò ad un negoziante di mode in *merceria* di S. Marco di cognome Settimo. Il finto marinaio fece mostra di rifugiarsi nella bottega perchè passava una pattuglia e l'ora della ritirata era suonata; cominciò a lagnarsi della durezza del servizio, e che, quantunque lombardo, nol volessero congedare; al che il Settimo sembra abbia risposto che senza aspettare il congedo poteva andarsene da sè. Queste parole, riferite alla polizia, bastarono per metter il Settimo in istato di accusa per titolo di seduzione alla diserzione.

A questi turpi uffizii la polizia si serve di persone di perduta fama, tra le quali non poche subivano pene infamanti per truffe ed altro. Hanno il titolo, come abbiam detto, di commissarii perlustratori, ed a quelli che già servivano la polizia veneta s'aggiunsero i fuggiti dalla Lombardia. Tutto è loro permesso, e la loro parola fa piena prova presso quell'autorità. Già imbaldanziti dal favore che godono, e sicuri dell'impunità, trascendono perfino ad atti brutali. Eccone un saggio: — Due di quella genia in Padova, nella contrada di Santa Sofia, s'incontrano in un giovane di civile ed onesta famiglia, e Dio sa per quale capriccio, lo fermano e lo interrogano del dove andasse e per qual motivo. Il giovane resta sospeso, risponde incerto, e si sente intimare l'arresto. Allora vuol fuggire e resiste, ma, percosso gravemente, agguantato, è tratto in prigione.

Un giovane disertore, stato lungamente latitante, si arrischia ad entrare in Padova e visitare i suoi genitori; è riconosciuto da un commissario perlustratore che improvviso lo assalta, e con un randello gli frange le tempia. Cade l'infelice sul suolo, una pattuglia di soldati se ne impadronisce, è portato all'ospedale, sul terzo giorno miseramente vi muore. Il commissario assassino ha il premio di 25 fiorini, taglia posta per l'arresto de' disertori.

Questi fatti succedevano ne' primi giorni di settembre.

F

Arresti a Palmanova.

Alle carceri di S. Matteo in Padova furono tradotti da Palmanova alcuni arrestati per sospetto di favorire l'emigrazione, e sono: Angelo Vatta, negoziante, d'anni 57; Giuseppe Scarpa, negoziante, d'anni 25; Pietro Gos, d'anni 35; Nicolò Rovere, d'anni 45, tutti negozianti; nonchè i socii commercianti Pietro Pini e Pietro Filipputi. Riguardo a questi ultimi si noti che l'arresto era ordinato contro un Pietro Pini; l'agente della polizia incaricato dell'esecuzione, recatosi a Palmanova, fece ricerca all'autorità del luogo di un Pini, e venendogli risposto che non vi si trovava che la ditta commerciale Pini e Filipputi, trovò opportuno arrestare la ditta e non l'individuo.

A Conegliano vennero pure arrestati il distinto agronomo e bacofilo dottor Francesco Gera ed il conte Andrea Montalban; anche questi per sospetto di favorire l'emigrazione. L'amnistia risparmiò loro l'incomodo viaggio, e non fecero conoscenza colle carceri di San Matteo.

G

Processo a Valdagno.

Sul cadere dell'agosto fu aperta un'investigazione processuale in Valdagno per iscoprire le fila de' soccorsi ed aiuti prestati a' soldati disertori ed a' giovani delle nostre provincie che accorrevano in Lombardia a combattere per la patria comune. Alcuni de' più notabili di quegli abitanti furono arrestati, altri si salvarono colla fuga. Si era istituita una Commissione mista, diretta dal tirolese consigliere De Maurizi. Dopo la di lui venuta nuovi arresti si fecero nelle persone di certo Molinari, Bocchese e Trentin; trentadue altri sfuggirono coll'espatrio alla ordinata cattura. Così più famiglie restarono prive di sostegno, ed uno de' più grossi paesi del Vicen-

tino fu fatto deserto de' padri di famiglia e della gioventù più intelligente e generosa.

La Commissione poi dovea portarsi a Recoaro, e così negli altri paesi più importanti del Pedemonte vicentino.

H

Arrestati a Padova.

Abbiamo nelle nostre mani il registro nominale degli arrestati politici che furono rinchiusi nelle carceri della sola città di Padova da' 17 aprile 1849 a' 20 novembre prossimo passato.

Il numero complessivo degli imprigionati per motivi politici ascende a 690; ed i carcerati di quest'ultimo anno sommavano sino alla metà del novembre a 278.

Nel registro figurano persone di ogni classe e condizione: v'han nobili, sacerdoti, magistrati, medici, avvocati, ingegneri, chimici, possidenti, banchieri, negozianti, artigiani.

Da' titoli apposti a' nomi si conoscono non meno di cinquanta persone fregiate del grado accademico di dottori in professioni liberali, e vi si distinguono sei sacerdoti, fra i quali merita menzione il dotto e integerrimo parroco di Bruggine, odiato dall'Austria per aver promosso nel 1848 fra il clero padovano una colletta a difesa della patria indipendenza, e reo del possesso delle opere filosofico-politiche del Gioberti.

Al numero progressivo 269 leggesi il nome dello sventurato Vavolini Alessandro, che la spietata ferocia austriaca fucilò in tempo di pienissima pace per scoperta di alquanti fucili nella sua casa.

Non v'ha nell'elenco il nome del giovinetto martire Giuseppe Ferrari, fucilato in Padova d'ordine del generale Susan, nell'inverno del 1848-49. L'animoso giovinetto scontò colla morte la colpa della sua pietà figliale, che lo spinse a difendere la propria madre da' brutali maltrattamenti di un sergente austriaco, alloggiato in sua casa. Nel cimitero di Padova, sul finire del 1849, vedevasi una modesta croce di legno, sulla quale stava scritto: *Un giglio ed una palma sulla fossa del giovinetto Giuseppe Ferrari, fucilato dall'Au-*

stria. Fu strappata poi quella croce, ma non periva la memoria dell'infelice che resta viva nell'animo de' Padovani.

I

Le donne mantovane e la contessa Arrivabene.

Scrivevano da Mantova: « Alcune signore e assai giovani donne di Mantova hanno voluto, sabbato scorso (24 agosto), che fosse celebrata una messa nella chiesa cattedrale, a suffragare le anime de' prodi tutti che perirono nell'ultima sanguinosa guerra. La messa non ha avuto luogo, imperocchè il consigliere di polizia Ramponi l'ha impedito. Fu l'arciprete di quel tempio insultato con villani modi, e si lesse solo la *messa detta conventuale* alle ore 10 del mattino. A quella assistettero circa sessanta donne. La marchesa Teresa Valenti-Gonzaga, contessa Arrivabene, era di quel novero. Terminato l'ufficio, ella si recò alla propria casa. Ma le giovani donne presero la via del cimitero per porgere preci sulle tombe de' martiri politici. Uscirono difatti dalla porta Pradella, giunsero all'altura di Belfiore, s'inginocchiarono, pregando Iddio; poi ripresero la via della città. Ma la porta venne serrata, ed in mezzo a' cancelli delle fortificazioni si lasciarono quelle signore cinque ore intere, esposte, col solo velo in capo, a' raggi infuocati del sole. L'una di esse, assai giovane, fu côlta da encefalite, e corse pericolo della vita. La contessa Arrivabene, che pure non avea seguite le compagne nel pio pellegrinaggio, la mattina della domenica venne citata a comparire negli ufficii di polizia; e dopo un breve esame fu posta in carcere, appunto nelle prigioni destinate alle donne di mal affare. La città tutta si risente di questo infame insulto, e non è rattenuta che dalla forza militare. Stassi compilando un processo per quella messa; e, com'è facile a comprendersi, nessuno, nel mezzo della licenza del dispotismo, può immaginarne il risultamento. La contessa Arrivabene è donna di elevato ingegno, di religione e di carità, ha tre figliuoli che la onorano, e che tutti servono in differente modo l'Italia. A questa donna di natali cospicui era serbato l'insulto. E come la comitiva femminile diretta al

cimitero era seguita da quindici adolescenti, furono pur essi imprigionati, ed in ogni peggior modo trattati. Consimili fatti si ripetono ogni giorno per opera de' fidi ministri dell'Austria ».

K

Le donne veronesi.

Nella nota I è riferita la narrazione di quanto seguì in Mantova lì 24 agosto.

Da Verona scrivevano quanto segue:— « Il giorno 24 agosto seguì una commovente dimostrazione. L'altare della Madonna del Popolo in Duomo, che da qualche tempo stava in riparazione, venne d'improvviso, la mattina, scoperto e decorato di numerosi ceri. Alle ore 11 antimeridiane vi si celebrò una messa mortuaria in commemorazione degli eroi caduti nella battaglia di Solferino e S. Martino, alla quale per concerti presi nel giorno innanzi intervenne una vera folla di signore, tutte vestite a lutto, e di uomini di tutti i ceti, e, fosse caso od effetto di precorse intelligenze, tutta quella gente nell'uscire di chiesa si avviò lungo la strada grande del Duomo, le signore sul dinanzi, indi gli uomini, prolungando la processione fino alla Piazza delle Erbe. Il vescovo pel primo e la polizia nel giorno dopo eseguirono ricerche minutissime per iscoprire gli autori, e specialmente il povero prete, che realmente non ne sapeva nulla, venne assoggettato ad una penosa inquisizione; il tutto finora senza poterne ricavare cosa alcuna.

« La mattina seguente, si recò nella sacristia del Duomo il commissario di polizia Gafforelli con uno scrivano ed estese un processo verbale in cui vennero assunte le deposizioni del curato, del prete che celebrò la messa e di tutti i sagrestani. Tutti si contennero in maniera da far disperare il commissario. Il giorno 28 furono perquisite e tradotte alla polizia molte signore, tra le quali la Cattarinetti, la Bernardi, l'Adria, la Negri e la Zanetti, perchè accusate di essere intervenute alla messa funebre in Duomo ».

L

Condanne.

Fra i condannati dalla Corte marziale di Venezia noteremo i seguenti:

a) Sei giovanetti artigiani, fra i quali Giovanni Bassi operaio dell'arsenale, furono condannati a *due anni di carcere duro* perchè scherzando in una birreria con una fantesca tedesca *pronunziarono parola oscena contro i suoi connazionali*.

b) Il signor Bottari Angelo, ferito gravemente nella dimostrazione popolare del 14 giugno, fu condannato a *sedici anni di carcere duro* in un ergastolo militare, perchè, allucinato dalla creduta voce della pattuita cessione di Venezia, si abbandonò in quel giorno a delirante *disarmato* entusiasmo.

c) Il signor Franceschi, ingegnere delle pubbliche costruzioni del Polesine, arrestato al confine, fu condannato a *quindici anni di carcere duro* in un ergastolo militare, per la supposizione che alcuni suoi abbozzi di opere fortificatorie fossero rilievi della testa di ponte dell'Adige a Boara, che il Franceschi volesse comunicare agli alleati. Per prodigio gli fu salva la vita; eppure quegli abbozzi non avevano punto lo scopo sospettato.

d) Luigi Miotti, muratore di Padova, fu arrestato li 21 luglio p. p. e imprigionato; reo di portare usualmente una vecchia berretta colorata, nella quale si vollero riconoscere i tre colori nazionali, perchè la stoffa era rosso-scura, il fiocco verdastro ed il bottoncino d'osso bianco-giallo. Il povero artigiano sostenne un interrogatorio insolentissimo ed oltraggioso dal Corá, poi ipocritamente confortato dal De Pretz, fu mandato alla commissione marziale di Venezia; il Gorizzutti si permise di insultarlo non solo per la incriminata berretta, ma anche per la foggia della barba (era quella de'sovrani alleati). Cotesti gravissimi reati furono puniti con *quattro mesi di carcere duro, co' ferri pesanti a' piedi, inasprito da un giorno di digiuno per ogni settimana*.

e) Il noto *Gobbo dei fiori* di Venezia fu condannato a *due anni di carcere duro* per aver venduto qualche mazzetto tricolore.

E così dicasi di molti altri.

M

Nuovi arresti.

Accordata l'amnistia e vuotate le carceri, il governo austriaco pensò ben tosto ad aprirle a nuovi ospiti. In oggi gli arrestati nel Veneto si contano a centinaia, ed ogni città, ogni borgo somministra il suo contingente.

Facciamo qualche cenno solamente su quelli sostenuti a Padova, da dove abbiamo più particolareggiate notizie.

Nel mese di dicembre si arrestarono in Padova per sospetto di tentata o favorita emigrazione: Vasca Giuseppe — Chiaretto Giovanni — Rigon Antonio — Michellini Antonio — Pilotto Antonio — Piovesan Andrea — Fabbro o Favero Giuseppe — Franceschini Domenico — Rovelli Francesco.

Ne' primi giorni di gennaio furono tradotti in carcere per lo stesso titolo o per dimostrazioni politiche: Legrenzi Giovanni — Menegatti Pietro — Pizzochero Antonio — Cagnolato Luigi — Bedin Luigi — Svegliato Giacomo — Rizzi Sante — Marchetti Antonio — Molena Giovanni.

Varii fra i sostenuti furono posti in libertà per mancanza di prove, o indizii sufficienti ad intentare un processo. Prova evidente dell'arbitrio sconfinato della polizia.

Li 13 gennaio furono arrestati a Villa di Villa, Comune del distretto di Este, il signor Ferdinando Lorigiola medico condotto, il laureando in legge Federico Marolla, il deputato comunale Verdi, i farmacisti padre e figlio Vascon, perchè possessori di libretti di una lotteria a beneficio di una povera famiglia, che la polizia sospettò si facesse invece con fine politico.

Dopo le ultime dimostrazioni si arrestarono tra gli altri i signori Alessandro Faccanoni, Giacomo Moschini juniore, il farmacista Caramale, l'aggiunto di quel tribunale Nicola Fontana, altro Fontana figlio di un assuntore di lavori pubblici. Ad Este, Graziani impiegato di finanza all'uffizio di commisurazione delle tasse, un Cassiani ed altri. A Stanghella e Pozzonovo i signori Centanini, Baggiolini, Salotto, Todero ed altri.

Ma i trenta da noi mentovati non costituiscono che il minor nu-

mero de'sostenuti dopo l'amnistia imposta dal trattato di Zurigo. Molti poi si sottrassero colla fuga a un simile trattamento, tra'quali rammenteremo l'ingegnere Calvi fratello del colonnello, una delle tante vittime de'processi di Mantova.

Noteremo finalmente come nelle carceri militari di Padova siano rinchiusi da 25 a 30, la maggior parte ivi tradotti dalla provincia di Rovigo e sottoposti a giudizio militare per imputazione di aver favorito l'emigrazione all'Italia centrale. E poi dirassi che fu tolto lo stato d'assedio!

N

Memoria

relativa al reclamato rimborso d'imposte insolute negli anni 1814, 1816 e 1817 *su' varii fondi del Polesine, per parte del governo austriaco.*

Nell'anno 1813 fu praticato dall'esercito francese il taglio del fiume Tartaro a scopo strategico.

Gli argini tagliati non furono riedificati che dopo due anni, e per conseguenza li possidenti de' fondi allagati ne perdettero i prodotti, e la competente autorità trovava quindi giusto di sospendere il pagamento delle imposte prediali per la 1ª, 2ª e 3ª rata 1814, ordinando in pari tempo un rilievo de' danni recati da que' tagli per base di futuro compenso.

Fidenti in questi atti governativi e nelle successive determinazioni superiori, li danneggiati possidenti produssero i loro titoli di credito fino dal 1820, tanto più che si sapeva come il governo francese avesse pagato ad esuberanza le spese della guerra all'Austria, fra le quali figuravano i compensi a' danneggiati per qualunque titolo, in causa delle passate guerre.

Da quell'epoca (1820) fino al 1843 la cosa rimase in sospeso, e solo in quell'anno a qualche interessato si partecipò che que' titoli di credito sarebbero compensati con cartelle del Monte lombardo-veneto (che per il fatto non vennero mai rilasciate a chicchessia), ed agli altri si rispondeva seccamente non potersi far luogo a' loro

reclami; ed intanto ordinavasi a carico di tutti i danneggiati il pagamento delle tre rate prediali insolute nel 1814.

Punti da tanta ingiustizia, li possidenti danneggiati innalzarono domanda al ministero perchè loro fosse fatta ragione.

Detta istanza veniva poco dopo restituita con decreto in cui si dichiaravano insussistenti i crediti ed illegali le pretese, solo perchè il taglio erasi effettuato senz'ordine del ministero della guerra.

Allora gli interessati si rivolsero all'Arciduca governatore con nuova supplica del 1858, reclamando giustizia, ma invano, chè venne senz'altro reietta e tosto definitivamente ordinato il pagamento delle tre rate prediali sospese nel 1814, due delle quali furono già versate cumulativamente alle rate ordinarie, agosto e novembre 1859, e la terza ed ultima va a scadere col febbraio 1860.

I tagli praticati negli argini del Tartaro furono parecchi, ordinati in parte dal conte Sanfermo, allora ufficiale del Genio francese. Due poi ordinavansi dal generale De Gourcy, uno alla Torretta di Bergantino, la cui esecuzione si affidava all'ingegnere Gaffarini, l'altro inferiormente, cui presiedeva l'ingegnere Beccaria.

Quanto alla terza rata delle rifusioni pegli anni 1816, 1817 a carico di alcune Ditte de' Comuni di Massa — Bergantino — Castelnovo — Ceresselli — Melara — Ficarolo — Gaiba — Stienta e Canoro, questa contempla le spese incontrate dal governo nel 1815 per l'otturazione di que' tagli, spese che si vollero addossate a' possidenti che ne aveano risentito il danno.

Ma v'ha più. Varii privati, senza aspettare le sempre tarde provvidenze del governo, avevano dato mano a riparare i guasti di quegli argini e prodotto quindi alle competenti autorità le prove del dispendio incontrato per ottenerne il risarcimento. Il governo, senza ammettere quelle domande, nel 1833 obbliga i consorzii padani dell'alto Polesine posti tra la fossa Polesella, i confini mantovani, l'argine del Po e quello del Tartaro a versare la somma complessiva di oltre lire 100,000, ed a ciascun consorzio si rilascia una ricevuta del *quoto ad esso attribuito per l'otturazione dei tagli all'argine del Tartaro nel così detto Froldo Frassine praticato negli anni 1813 dalle truppe francesi*. Dagli atti poi relativi risultava trattarsi delle spese sostenute da alcuni possidenti. — Nel 1853 gli amministratori di que' consorzii, rilevato che quel fondo non aveva, dopo venti anni, avuta alcuna destinazione e che si era negato a que' possidenti il chiesto compenso, domandavano la restituzione

6

delle somme pagate fino dal 1853. Ma, come al solito, i loro ricorsi, quantunque ripetuti nel 1854, restarono sempre senza risposta.

L'Austria, che ha incassato dal governo di Francia il compenso pe' danni recati a' privati nelle ultime guerre del primo Napoleone, anzichè adempiere al suo sacro dovere di compensare i danneggiati, li obbliga invece ingiustamente al pagamento d'imposte arretrate, dalle quali furono esonerati con suo decreto, e addossa loro anche la spesa del riattamento degli argini pel taglio de'quali soffrirono gravissimo danno.

O

Carta monetata.

Nell'opuscolo che porta per titolo *Imposte ed estorsioni austriache nella Venezia* furono riferiti alcuni tratti di malafede nell'uso o diremo meglio nell'abuso che fece il governo della carta monetata. Eccone qualche altro.

Pochi giorni prima che fosse notificata la emissione della carta le autorità militari stipularono varii contratti per costruzione di fortilizii e per somministrazione di generi ad uso militare. Se non che gl'imprenditori, che presentivano come il governo nelle strettezze nelle quali versava sarebbe ricorso a quella misura estrema, non vollero assumere alcun impegno quando non fosse accettata la condizione del pagamento in argento, « esclusa carta monetata e qua- « lunque altro surrogato al denaro sonante, coll'espressa condizione « che, ove fosse promulgata una legge la quale ordinasse il corso « forzato della carta, lo Stato dovesse indennizzare l'imprenditore « della differenza tra il valore nominale e quello commerciale della « carta ».

Il governo accettò e stipulò questo patto. Ma all'atto del pagamento non ne tenne più conto, e volle che la carta fosse ricevuta a valor nominale. Inutili riuscirono tutti i ricorsi in via amministrativa. Possa l'azione giudiziaria intentata contro il governo riuscir a favore degli imprenditori!

— La nota 5 di novembre 1859, diretta dalla prefettura di finanza alla procura del fisco, ci offre un significante esempio del-

l'abuso de' principii di diritto che un'autorità amministrativa austriaca vuol far servire ai suoi disonesti fini.

Il prefetto Holzgethan ordina all'avvocato dell'erario, il quale era di contrario avviso, di opporsi alla petizione di chi avendo fatto un deposito anteriormente alla emissione della carta, ne ripeteva la restituzione in argento. E prevedendo una sentenza contraria anticipa l'ordine di interporre l'appellazione non solo, ma anche, nel caso di due contrarie sentenze, di ricorrere alla suprema corte di giustizia per titolo di *manifesta ingiustizia.* Eppure all'avvocato del fisco sembrava ingiusto contrastare alla domanda del depositante! (Documento XLI).

— Nelle pratiche daziarie occorre di frequente quella del deposito a guarentigia dell'interesse della finanza per merci o derrate di transito o destinate alla riesportazione. Il deposito si faceva in argento, la restituzione aveva luogo in carta. Questo caso si ripeteva frequentemente nelle città soggette a dazio consumo. Un villico doveva attraversare co' suoi bovi la città. Entrando depositava l'importo del dazio in argento, ed all'uscire per la porta opposta il deposito gli veniva restituito con tanti pezzi di carta. Lo stesso si dica delle farine e degli altri generi. Il disaggio sulla carta arrivò fino al 40 per cento.

Ecco come l'Austria serba la sacra fede del deposito, rigorosamente tutelata tra' privati da' codici civili e criminali.

Ma ormai a tutta Europa è noto come quel governo stendesse la mano su' depositi giudiziarii, cioè perfino sul patrimonio della vedova e del pupillo. Da oltre due mesi è stipulata la pace, ma l'Austria non sa risolversi a restituire il mal tolto, non ostante l'obbligo espressamente stipulato a Zurigo.

P

La Sferza.

Nè solo si opprime materialmente la infelice Venezia, ma la si offende anche ne' suoi sentimenti più cari; la polizia austriaca ha voluto rendere obbligatoria l'associazione del più inviso giornale, *La Sferza*, nel quale il ben noto *Mazzoldi* insulta col cinismo più

abbietto agli uomini di Stato più onorevoli d'Italia e di Francia, non risparmiando l'onore della corona imperiale di Napoleone III, e del leale nostro re Vittorio Emanuele II.

Nel principio di questo mese la direzione generale di polizia di Venezia diramava a tutti i commissariati di polizia delle provincie venete la circolare che qui diamo compendiata: essa è firmata dal consigliere Crespi.

« Fa conoscere che il partito sovvertitore, intento sempre a man-
« tenere viva l'agitazione politica in queste provincie venete, si è
« data la parola perchè venga impedita la diffusione del giornale
« *La Sferza — giornale che tende a propugnare gli interessi del-*
« *l'impero.*

« Considerando che l'autorità di polizia non può essere impassi-
« bile spettatrice di siffatte *passive* dimostrazioni, e che d'altro lato
« le incombe lo stretto obbligo di proteggere i tranquilli abitanti
« contro le incorreggibili seduzioni dei mestatori, ordina che ven-
« gano richiamati in ufficio tutti gli esercenti i quali notoriamente
« erano abbonati a detto giornale, e vengano eccitati a continuare
« l'abbonamento, coll'assicurazione che verranno dessi sostenuti
« laddove si volesse usare loro molestie o soperchierie, per cui non
« si abbandonassero a verun timore, confidando nell'opera energica
« dell'autorità.

« Si aggiunge che se poi *taluno degli esercenti fosse renitente, e*
« *spiegasse così la propria adesione al progetto che non venga più*
« *oltre diffuso quel giornale, tale esercente venga privato della li-*
« *cenza di esercizio, ed occorrendo sia denunciato all'autorità pella*
« *procedura di legge, potendo il fatto* costituire un REATO POLITICO ».

È *reato politico* pei Veneti rifiutare l'abbuonamento della *Sferza*, del giornale che fa professione di *apostasia e d'insulto all'Italia e alla Francia!!*

Questi eccessi ci avvertono però in quali condizioni sia il governo austriaco nelle venete provincie.

Abbiamo detto nel testo come i caffettieri resistessero a tanta esorbitanza. La polizia dalle minaccie venne ai fatti, e fece chiudere varii caffè; nomineremo i quattro di Mazzolini, Bedolo, Pavan e Giaretta nella sola Padova. Ma non valse, chè durò la resistenza passiva di quegli onesti, e la polizia vide spuntate le sue armi, e non osò procedere più oltre, e restituì la licenza d'esercizio, senza far la denuncia di questo reato politico di nuova specie.

Q

Bissingen e la Congregazione centrale.

Si fu nell'annunziare l'accettazione imperiale della rinuncia del conte Sarego, che nella seduta del 23 dicembre prossimo passato il luogotenente di Venezia Bissingen si credette in dovere di togliere ogni speranza ai deputati centrali che segua alcun cangiamento nell'amministrazione austriaca, pronunziando con insolita acerbità di modi e con linguaggio italiano, che in bocca d'un Tedesco non conserva di nazionale neppure la cadenza, il discorso del seguente preciso tenore:

« Signori, questa è la rinunzia del deputato Saregò, che venne « accettata dall'Imperatore. Ritengo che nessuno di loro vorrà se« guire il mal esempio.

« Se credono di voler dare con siffatte rinunzie una dimostra« zione al Governo, l'Imperatore non si cura di ciò, nè io mi de« gno di occuparmene. Se credono di far cessare così la Congrega« zione centrale, s'ingannano, e sarebbero certo male consigliati.

« Se credono di rinunziare per non poter fare il loro dovere, « hanno torto, avendo fatto anche più del loro dovere, perchè fu« rono *anche troppe le osservazioni, i ricorsi, le istanze innalzate a* « *Vienna. Se poi sino ad ora i ricorsi non trovarono ascolto,* ciò « proviene soltanto dalle deplorabili attuali congiunture, e non da « mala volontà dell'Imperante. Se credono finalmente di rinunziare « per farci paura delle vane chiacchiere del popolo e de' falsi giu« dizii dei giornali, sarebbe questa una tale puerilità, un così « basso sentimento, che io non lo posso supporre in alcuno di loro.

« Se poi vi fossero alcuni impiegati subalterni, che pubblica« mente sparlassero della Congregazione centrale, e volessero por« gere le loro rinunzie, le porgano pur subito, ch'io subito le « accetto. E se essi stessi vi *soffiassero sotto* per indurre qualche « deputato a rinunziare, incarico persone a darmi notizie esatte di « quanto venisse fatto e detto in probosito, ch'io saprò bene pren« dere le misure a tal uopo necessarie.

« Desidero loro felici le sante feste ed il buon capo d'anno, ecc. ».

R

I Veronesi giudicati dalla Gazzetta d'Augusta.

Una corrispondenza da Verona, 27 settembre, nella *Gazzetta d'Augusta* fa la seguente descrizione dello spirito pubblico che regna in quella città:

« Per ciò che concerne l'opinione pubblica di qui, è peggiore che mai, e anche la speranza di concessioni non contribuisce a migliorarla. I Veneziani si sono messi in capo di cacciare dal tempio i Tedeschi; ed è impossibile di scambiare cogli Italiani una parola ragionevole sovra quest'argomento. Anche i Veronesi mostrano assai più che prima il loro spirito di opposizione. Il motivo a ciò è offerto dalla vicinanza del confine sardo-lombardo. I giovani fuggono a torme per comparire martiri, e se la guerra scoppierà di nuovo non mancherà al Piemonte la carne da cannone. I Veronesi hanno già cangiata da qualche tempo la loro solita passeggiata in piazza Brà con un'altra a porta Vittoria; perchè non era confacente al sentimento di vero Italiano mettersi in mezzo ad impiegati e militari tedeschi e udire la musica. Ma sia che ora a porta Vittoria faccia troppo freddo, o che la vicinanza del Camposanto sia disaggradevole, e forse la bella vista de' forti non corrisponda alle loro idee, insomma a poco a poco ricompaiono ancora molte famiglie all'antico passeggio. Del resto sperano con molta fiducia che noi Tedeschi dovremo andarcene, e non fanno alcun mistero, che appena possono attendere quel momento. Cattivissimi sono in particolare i sentimenti degl'impiegati, e qualche capo di ufficio dovrebbe alfine aprire gli occhi, vedendo che impiegati per l'addietro da lui colmati di protezioni sono i primi a manifestare la loro opinione ostile al governo austriaco. Nelle trattorie vi sono *clubs* di giovani avvocati, impiegati amministrativi e persino giudiziarii, che si radunano senza alcun ritegno, e manifestano, non già a porte chiuse, ma pubblicamente i loro sentimenti contrarii all'Austria. Il vero Veronese non ha altra predilezione che quella pel Re galantuomo ».

Si noti la data di questa corrispondenza, e si pensi, dopo gli av-

venimenti de' quattro ultimi mesi, con quale linguaggio il corrispondente della *Gazzetta d'Augusta* dipingerebbe in oggi lo spirito pubblico della popolazione veneta.

S

Circolari ed Avvisi della Polizia.

Nella nota P abbiamo riferito la circolare della direzione generale della polizia di Venezia che voleva imporre il giornale *La Sferza* ai nostri caffettieri.

In data del 20 gennaio corrente la I. R. Luogotenenza di Venezia diramava alle Delegazioni provinciali una circolare, il cui tenore compendiasi nei seguenti concetti:

« Premette che una serie di dimostrazioni, per sè futili, come « sarebbe il portare cappelli alla Cavour, certe passeggiate, i con- « certi di non intervenire ai teatri, continuano a fomentare gli « animi onde *perseverino nell'odio contro il governo.*

« Avverte che l'autorità non procede colla necessaria energia a « fine di far cessare questo stato di cose, che gli stessi aderenti del « governo sono costretti o di celare i proprii sentimenti, o di an- « nuire alle mene del partito rivoluzionario, indottivi dal timore « di non essere sufficientemente tutelati dall'autorità.

« *Esser quindi tempo di rinunciare ad un sistema di fallace in- « dulgenza*, ed aversi presente che il *governo deve mostrarsi forte « nell'interno e farsi rispettare all'estero.*

« Doversi quindi procedere con impegno e risolutezza *senza ri- « guardo ai gradi sociali delle persone*, mirando sempre a che la « legge non venga menomamente lesa.

« Si richiamano tutte le autorità subalterne a procedere di caso « in caso secondo le proprie sfere di competenza *senza inutilmente « chiedere istruzioni od autorizzazioni alle autorità superiori.*

« Si attira l'attenzione dei capi d'ufficio riguardo al personale « soggetto, coll'obbligo di tenerlo in severa disciplina *e di tosto de- « nunciare* quelli tra essi che non meritassero fiducia, o che non « si mostrassero premurosi e zelanti nell'esecuzione dei rispettivi « incarichi ».

Preziose sono le confessioni contenute in questa circolare, nella quale l'autorità riconosce come sia generale l'*odio contro il governo*, e come gli stessi suoi aderenti siano costretti a celare i proprii sentimenti. Si proceda senza *indulgenza*, dice il governo, e senza *riguardo a' gradi sociali* e senza chieder *inutilmente istruzioni ed autorizzazioni alle autorità superiori*. L'arbitrio dunque sia la norma delle autorità inferiori. Si noti poi la diffidenza verso gl'impiegati subalterni, sui quali si richiama l'attenzione de' capi d'ufficio.

Il lettore troverà tra' documenti la circolare alle Deputazioni comunali (LI) per la custodia del suggello del Comune, col quale il governo teme si autentichino atti patriottici.

Si presterebbe poi particolarmente al ridicolo, se non fosse troppo triste il pensarvi, la notificazione 30 di gennaio del tenente maresciallo Culoz, che si fa paladino della strana moda *delle crinoline*, in difesa delle quali promette di far l'uso il più illimitato dei poteri affidatigli qual comandante della fortezza di Mantova (Docum. LII).

Pochi giorni dopo, il noto Ramponi, direttore della polizia della stessa città, dichiara la guerra alle iscrizioni ed a' cartelli *impolitici* che notte tempo si mettono su per le muraglie. E non potendone coglier gli autori tiene responsabili i proprietarii delle case se all'albeggiare quelle iscrizioni e que' cartelli non sono distrutti, e ciò colla comminatoria di una multa che può arrivare a' 100 fiorini, o dell'arresto fino a 14 giorni. Il Ramponi obbliga proprio i poveri Mantovani alla vigilanza ! (Documento LIII).

T

Ultime dimostrazioni.

Trascriviamo qui le corrispondenze che ci venivano dal Veneto, dandoci conto delle solenni dimostrazioni seguite nelle principali città di quell'infelice ma forte contrada verso la metà del gennaio 1860.

Padova, 13 *gennaio*.

« Nel giorno 10 corrente Padova festeggiò con pubblica dimostrazione l'anniversario del discorso reale di apertura del Parlamento nazionale, e de' conforti e delle promesse che dava a' po-

poli gementi d'Italia, nel principio dell'anno passato, il prode e leale re Vittorio Emanuele, onde ebbe preludio la gloriosa guerra dell'indipendenza italiana. Il popolo padovano s'adunò nella basilica di S. Antonio, con numeroso concorso di tutte le classi di cittadini, e ascoltatavi l'ultima messa, passò alla grande Piazza delle statue, da tempo melanconicamente deserta, e ravvivò quel sito geniale, decorato dalle statue degli uomini più illustri della città e della nazione, con una patriottica passeggiata che durò ben due ore.

« Molti erano gli agenti di polizia ed i gendarmi accorsi sul luogo dove seguiva il pacifico assembramento di alcune migliaia di persone, ma niuno di coloro osò sturbare l'ordinato corso delle carrozze ed il dignitoso contegno de' cittadini. Fosse caso o misura di precauzione, arrivava in quel frattempo sulla piazza un corpo di truppa con due cannoni, che andarono a collocarsi nell'angolo più remoto, dove sorge il tempio di Santa Giustina. Ma nessuno se ne diede per inteso.

« Gli agenti di polizia, non sapendo contro chi sfogare la rabbia che li rodeva, incontrati tre scolari del Ginnasio, che avevano preso parte alla passeggiata in ora alla quale avrebbero dovuto assistere alla scuola, e richiestili della loro carta, come quelli che erano di un paese discosto poche miglia da Padova, e trovatili sprovvisti del chiesto documento, li tradussero in prigione. Il delegato Ceschi ordinò poi che fossero cassati dall'elenco degli studenti, e li sfrattò da Padova rimandandoli alle loro case.

« In seguito a questa dimostrazione il militare credette necessario aumentare le misure di precauzione, e pattuglie più numerose e più frequenti percorrono la città ».

Venezia, 15 gennaio.

« Sapete come il passeggio non continuasse più in piazza S. Marco da quando la banda militare principiò a suonare la mattina delle domeniche. Questa dimostrazione avea preso da qualche tempo proporzioni più vaste e decise. Il passeggio era affollatissimo in piazza fino alle due, e quando giungeva la banda militare, al primo tocco del tamburo, la folla, come fosse scossa da scintilla elettrica, si moveva in massa e si dirigeva sulle *Zattere*, ove da due o tre feste il passeggio era magnifico. Domenica scorsa (8 gennaio) anzi fu così unanime e consentanea la mossa, che gli uffiziali uscirono da' caffè

per vedere cosa accadeva, meravigliati di quel vuoto improvviso. Non si mossero però dalla piazza, e restarono a godere colà le melodie della loro musica, sicchè il passeggio dei civili andò in piena regola. Oggi invece, al partirsi dei passeggianti dalla piazza, una frotta di ufficiali, saranno stati una cinquantina, tutti in corpo e camminando due a due, battendo le sciabole sul selciato, fumando e ridendo in modo provocante, si mosse in coda a'cittadini, e si recò sulle *Zattere* allo scopo evidente di fare una contro-dimostrazione. La cosa si vedea combinata in precedenza. Al loro giungere sul sito del passeggio furono accolti con un *oh!!!* prolungato e significativo. Proseguirono e si avviarono al *caffè della Calcina*. Quivi si fermarono quasi facendo le viste di voler entrare. Le signore che vi stavano sedute s'alzarono tutte. Visto che sarebbero rimasti soli, mutarono pensièro, e principiarono a passeggiare sempre in massa e coi soliti chiassi. Intanto tutte le signore abbandonarono il passeggio delle *Zattere* con moto spontaneo e concorde (e notate che il passeggio era de'più belli che io abbia veduto). Restarono soltanto molti uomini aggruppati vicino al *Ponte lungo*, onde vedere come terminasse la cosa. Gli ufficiali si avviavano alla volta del ponte. Quando furono vicini, una voce gridò: *largo i civili*, e il gruppo si divise in due parti, facendo spalliera e lasciando passare in mezzo gli ufficiali.

«Durante il loro passaggio, le grida ironiche di *mò bravi! mò belli!* scoppiavano da tutte le parti. Quando furono passati tutti, una salva di fischi fu loro inviata come saluto, e le voci di *Magenta* e *Solferino* dominavano su tutte le altre. Voltarono fronte, ma una seconda salva accompagnò questa mossa. Credettero opportuno fermarsi, ed a poco a poco si dispersero. La folla abbandonò le *Zattere* e rimasero soli.

« La dimostrazione non ebbe conseguenza sinistra, ma fu un miracolo. Guai se uno solo avesse voluto far testa. — Ecco le prodezze che si permettono questi signori! — »

Verona, 15 gennaio.

« La dimostrazione fu veramente imponente. Stassera verso le ore 6 3|4 pomeridiane una folla di gente d'ogni ceto, a gruppi di trenta a quaranta persone, si avviava verso il teatro Ristori come a stabilito convegno; alle ore 7 il teatro era pieno zeppo: il bacile ricolmo di danaro a dimostrazione di carità verso la povera compa-

gnia drammatica, che dava la sua ultima recita di addio a Verona, forzatavi dall'abbandono in cui era lasciata. Tutta quella folla stava in piedi, come attendendo un segnale. Di fuori la piazzetta e la strada che conduce al Teatro erano gremite di gente. L'archetto del direttore d'orchestra comincia il primo tocco della sinfonia. A quel suono una voce stentorea grida: Fuori! E la folla si volge alla porta d'uscita, e vi si accalca. Il commissario d'ispezione esita a far aprire, ma i fischi, gli urli e le minaccie lo persuadono a cedere. La porta si apre, e la folla esce dal teatro, che resta vuoto. Intanto lungo la via pareva una processione. La folla maestosa, e sicura della propria forza, si avvia verso il ponte dei Sospiri, così chiamato perchè mena al ricovero, all'ospitale, alle carceri. I commissarii di polizia allividiscono e cercano nascondersi negli angoli delle case, i poliziotti sbandati, urtati, cacciati, chieggono mercè a bassa voce, e cercano svignarsela. Le finestre si illuminano spontaneamente, e la gente si affaccia alle finestre a vedere. Quando la voce stentorea grida: *Viva Italia!* e un urlo di *viva* risponde, l'urlo di più che quattromila persone. Poi di nuovo silenzio, e la folla continua la sua via. Quando la voce alza il grido: *Viva Vittorio Emanuele* nostro Re! e i viva rispondono replicatissimi come se que' mille e mille fossero un sol uomo. Altre grida si succedono: *Viva la libertà! Morte all'Austria! Viva Garibaldi!* e le unissone voci fan tremare gli oppressori stranieri, impotenti a reprimere così spontanea dimostrazione di popolo. La folla si avviava poi verso la via Colomba, e la percorreva fin quasi alla fine. Allora si udì di nuovo la voce stentorea gridare: *A casa!* e per le varie vie lentamente si disperdeva quell'onda di popolo. Intanto la polizia aveva mandato avviso al corpo di guardia, e numerose pattuglie, a piedi e a cavallo, percorsero la città in varii siti, correndo a baionette spianate contro la gente aggruppata. Qualche cittadino venne ferito, qualche altro arrestato; birri e militari calcati a dovere dall'urto impetuoso del popolo; alcuni ufficiali, che voleano resistere, disarmati; la caduta sul lastrico della piazza Brà di una pattuglia a cavallo fra i fischi della gente, ecco gl'incidenti della scena popolare ».

Chioggia, 17 gennaio.

« Chioggia, la città de' pescatori, ebbe il dì 15 il suo giorno di festa patriottica. Una grandissima bandiera tricolore fu di notte

issata e fermata al pennone della grande antenna della piazza, e vi stette fino al mezzogiorno fra la gioia di tutta la popolazione, che, accorsa al grato spettacolo, beavasi alla vista del benedetto vessillo. La polizia obbliga un monello ad arrampicarsi all'antenna, ma accorso il padre ed imprecando agli sgherri che volevano disonorare suo figlio, gli ordina di scendere e viene obbedito. Vi successe un tristaccio, solo che, dopo molti eccitamenti e ordini della polizia che gli prometteva una buona mancia, si accingesse davvero alla mal'opra; ma salito alquanto gli mancò la lena e caduto sul lastrico fiaccossi una gamba. Giubilò la folla esclamando: *Giustizia divina, giustizia divina, el zielo no vole, el zielo no vole* ».

« Finalmente una mano straniera tolse quello *scandalo*, del quale fu fatta responsabile tutta la città, la quale, col *jus barbarico* che condanna tutti pel fatto d'un solo, fu multata di 5000 fiorini che il municipio per altro coraggiosamente rifiuta di pagare ».

Udine, 31 gennaio.

« Dolorosi fatti si ripeterono ad Udine con pochi giorni d'intervallo. La polizia, per controperare alla dimostrazione politica contro ogni sorta di divertimenti, avea fatto in modo che il proprietario dell'albergo del *Vapore* (certo Nave, nipote del famigerato Beretta ispettore de' birri) aprisse la sera 21 gennaio le sue sale ad una festa di ballo. Che si temesse una dimostrazione o si volesse provocarla per trarne vendetta, lo prova l'aver consegnato fin dalla mattina metà della guarnigione nelle caserme e l'aver fatto girare molte pattuglie fino dalle cinque della sera. La gente si adunava nelle contrade vicine all'albergo, curiosa di vedere ciò che stava per succedere, e le pattuglie camminavano tra la folla, urtando ed insolentendo. Parecchi ufficiali passeggiavano, proferendo scherni e villanie. Un fischio generale proruppe contro la soldatesca, e fu allora che si die' mano alle armi, si disperse la folla, si arrestarono da otto a dieci individui primi capitati, un fabbro restò ferito di baionetta, un lavorante della strada ferrata ebbe una palla nella coscia. La folla andò mano mano disperdendosi e le pattuglie continuarono tutta la notte a percorrere la città.

« Il sabbato seguente (28 gennaio) i soldati dell'Austria dovevano dar novella prova del loro eroismo. Tre giovanetti riuniti in una birreria facevano certi evviva che non garbano a quel governo. Sentiti da uno sgherro che guidava una pattuglia, sono aspettati,

ed al loro uscire di là viene loro intimato l'arresto. Due si adattano a seguire le guardie, ma il terzo, di nome Antonio Ferrante, beccaio, lesto e nerboruto, si svincola dalle loro mani e se la dà a gambe. Invece d'inseguirlo, la pattuglia gli lascia andar dietro una salva di fucilate. Il Ferrante cade ferito, ma pure rialzatosi tenta ancora di fuggire, ma que' soldati gli sono addosso, lo atterrano, e quantunque non fosse in caso di difendersi gli menano colpi di baionetta e di calcio di fucile a segno di torgli i sensi, ed allora lo portano, triste trofeo, al corpo di guardia, e di là dopo qualche ora all'ospitale militare. Alla voce di questo fatto si commosse tutta la città. Molti si portarono all'ospedale per aver notizie sullo stato del ferito e offrirgli qualche soccorso. Ma tutti erano respinti, perfino la moglie e gli altri parenti, ed il medico che questi mandavano per curarlo. La stessa sorte ebbe il curato della sua parrocchia, che, sapendolo in pericolo di vita, voleva amministrargli i conforti della religione, non potendo prestarvisi il cappellano dell'ospitale, tedesco che non sa verbo d'italiano. Le autorità militari temendo che la irritazione popolare si traducesse in atto di qualche gravità, si mise sulle guardie. Consegnate le truppe nelle caserme, pattuglie più numerose e più frequenti e due compagnie in pieno assetto di guerra alla gran guardia che domina la piazza. Quantunque questa fosse quasi tutta la giornata di domenica gremita di gente, non ne seguì per buona sorte alcuna collisione. Intanto fu smentita la voce che il Ferrante fosse morto, e ne' giorni successivi fu concesso alla sua famiglia di vederlo ».

In tutte le città del Veneto si festeggiò nel giorno 24 di gennaio il ritorno del conte Camillo Benso di Cavour alla direzione degli affari, chè per quella popolazione il di lui nome è ormai identificato alla idea della totale indipendenza d'Italia. Si distinse tra le altre la dimostrazione di Vicenza.

U

Testa di ponte a Borgoforte.

In previsione della guerra, il Genio militare austriaco deliberò di fortificare la sponda destra del Po a Borgoforte. A tale oggetto non si esitava di tagliare in varii punti e spianare per lunghi tratti l'argine maestro, esponendo ad evidente pericolo d'inondazione il paese alla ricorrenza delle piene così formidabili di quel gran fiume. Inutili furono le rimostranze dell'Ufficio tecnico civile di Mantova.

Il Genio militare voleva una forte testa di ponte con campo trincerato e passò sopra ad ogni altra considerazione. Se non che fu opera vana, chè li 14 di giugno gli Austriaci dovettero sgombrare da tutta la riva destra del Po. Ma prima di abbandonarla distrussero quanto, posto prima a loro difesa, temevano potesse giovare allora al nemico, e però guastarono anche la testa di ponte ed il campo trincerato a Borgoforte, e avrebbero spianata del tutto quell'opera se non fosse mancato il tempo necessario.

Rimasta in forse, pe' patti di Villafranca, la sorte de' distretti transpadani, mentre quelle popolazioni non sapevano neppur accogliere il dubbio di dover ritornare sotto il giogo austriaco, pensavano a prevenire le minaccie de' gravissimi danni che avrebbe recato una piena del Po, non improbabile nell'imminente autunno. Ottenuto pertanto l'assenso del regio commissario, che a nome del nostro governo reggeva la parte della provincia mantovana sgombra dall'austriaco, rimisero gli argini nel pristino stato, facendo sparire le traccie de' lavori del Genio austriaco.

Ora Francesco Giuseppe con risoluzione sovrana ordina che que' Comuni abbiano a sostenere la spesa di ricostruzione della testa di ponte, preavvisata in 129,455 fiorini, da versarsi senza ritardo nelle casse militari.

Que' Comuni procedettero alla demolizione di quelle opere dietro regolare autorizzazione di chi rappresentava la legittima autorità che in quel tempo aveva diritto di governare il paese — lo fecero a necessaria difesa delle loro sostanze. Non importa, l'imperatore Francesco Giuseppe non bada ad argomenti siffatti, ma ordina che senza ritardo sia pagata l'ingente somma di 129,455 fiorini da' soli tre Comuni di Genzaga, Suzzara e Borgoforte a destra.

DOCUMENTI

I.

Lunedì, 17 *gennaio* *Anno* 1859. — *N.* 12

GAZZETTA UFFICIALE DI VENEZIA

PARTE UFFICIALE

Per colpa di alcuni esaltati, la gioventù studiosa dell'università di Padova fu nei giorni 10 e 11 m. c. trascinata a gravi disordini.

Il trasporto a Padova della salma di Bernardo Zambra, professore universitario di fisica, morto a Treviso, servì di pretesto a combinare un movimento generale della scolaresca. Fu facile attirare quella gioventù colla vista di soddisfare ad un atto pietoso, in memoria del defunto professore; ma gl'istigatori non tardarono a compromotterla, ed a riscaldarne la mente con atti sediziosi e violenze verso singoli militari che per via incontravano. I male intenzionati fecero in seguito circolare la parola d'ordine per nuovi assembramenti, che non potevano aver però che scopi colpevoli, e la gioventù oramai fanatizzata, non ascoltando più le esortazioni dell'autorità, percorreva di nuovo la città spargendo il terrore fra quei pacifici cittadini, che altamente disapprovano così deplorabili trascorsi. Fu necessario l'intervento militare per disperdere le masse, e si deve alla saviezza dei comandanti militari, ed alla mirabile disciplina delle truppe, nonchè all'influenza dei funzionarii, spediti sopra luogo dalla reggenza di S. E. il luogotenente, se in sì pericoloso frangente le famiglie non hanno a deplorare veruna funesta conseguenza.

Ristabilita pienamente la tranquillità pubblica, viene provveduto affinchè nel più breve tempo possibile i giovani volonterosi possano riprendere i loro studii pel momento sospesi, mentre si procede colla necessaria severità contro gli autori del disordine.

II.

I. R. GOVERNO MILITARE DELLE PROVINCIE VENETE

Notificazione

Sua Maestà I. R. Ap. l'Augustissimo nostro Imperatore si è graziosamente degnata di nominarmi Governatore Militare delle Provincie Venete, eccettuata quella di Verona, ordinando che a queste mansioni abbia ancora ad unire quelle di Comandante di questa fortezza.

All'atto di assumere la superiore direzione degli affari d'alta polizia dello Stato pel mantenimento della sicurezza e tranquillità pubblica e pell'attivazione delle misure dirette all'impedimento ed alla repressione di ogni tentativo di turbar l'ordine e la quiete degli onesti e leali cittadini ed abitanti di queste terre, amo di assicurarli, che assai volentieri coglierò ogni occasione che mi si presentasse per rendere meno gravi i mali de' quali una fazione temeraria, con violazione di tutti i precetti delle leggi sacre e civili voleva far segno queste belle e finora così fiorenti Provincie.

Venezia, li 3 maggio 1859.

Il Tenente-maresciallo, Consigliere intimo di S. M. I. R. A. Governatore Militare delle Provincie Venete e comandante la fortezza di Venezia

Barone ALEMANN.

III.

Istruzione

Sopra la trattazione degli affari civili demandati sinora al Governatore Generale nel Regno Lombardo-Veneto;

Sopra la gestione della Polizia di Stato, e delle misure per la pubblica sicurezza, ordine e tranquillità, mediante le Autorità Militari; e sopra la ventilazione presso i giudizii di guerra, d'infrazioni alla legge commesse da persone civili.

§ 1.

Le funzioni del Governatore Generale come Supremo Organo dell'Amministrazione Civile nel Regno Lombardo-Veneto, passano al Capo del Comando Generale del Regno.

La sua competenza nei rapporti cogli ufficii civili del paese è regolata dalla Istruzione posta in vigore col Sovrano Rescritto 28 gennaio 1857.

Pegli affari civili viene assegnato al Capo del Comando Generale territoriale un *ad-latus* civile col personale necessario.

§ 2.

La suprema direzione della Polizia di Stato nel Regno Lombardo-Veneto, come in ispecie il prendere tutte le misure tendenti a mantenere la sicurezza dello Stato, e ad impedire e reprimere attacchi contro la medesima, spetta in prima linea al Capo del Comando generale del paese.

Presso alla prima Sezione del Comando Generale territoriale viene stabilita una Sezione di Polizia con un impiegato superiore di polizia.

L'*ad-latus* militare del Comando generale territoriale, e l'*ad-latus* civile devono prefiggersi, come loro compito costante, di cooperare unanimemente nell'interesse del sovrano servizio, e specialmente di mantenersi nella più stretta intelligenza, sotto la Superiore direzione del Capo del Comando generale territoriale, in tutti i più importanti affari aventi relazione colla sicurezza e colla quiete del paese.

§ 3.

Il Capo del Comando generale del paese è autorizzato a rilasciare per tutto il Regno, o per le singole parti del medesimo, speciali divieti allo scopo di conservare la sicurezza dello Stato, ed a minacciare di punizione, mediante consiglio di guerra, i contravventori (§ 11).

Tali azioni punibili sono particolarmente: il nascondimento, o illecito possesso di armi o munizioni, la divulgazione di scritti incendiarii, il portare distintivi od uniformi di corpi sciolti od illegalmente armati, le dimostrazioni incitanti, il cantare pubblicamente canzoni rivoluzionarie, le aggressioni di fatto contro soldati fuori di servizio, ed altre azioni consimili.

La pena per simili azioni od ommissioni, in quanto non sia già stabilita nelle sussistenti disposizioni di Legge, non deve di regola oltrepassare un anno di arresto di fortezza in ferri.

§ 4.

In ogni territorio luogotenenziale del Regno Lombardo-Veneto, la cura della sicurezza dello Stato, come pure del mantenimento e ristabilimento della quiete e dell'ordine, è affidata al Governatore militare, il quale nello stesso tempo è Comandante militare in questo territorio. — Ad esso incombe del pari in prima linea di dare esecuzione agli ordini superiori emanati in proposito, ed in mancanza ed insufficienza di tali ordini, di disporre ed attuare le necessarie misure sotto propria responsabilità.

Il Governatore militare deve mantenersi in istretta intelligenza col Capo della luogotenenza, sia col vicendevolmente comunicarsi le rivelazioni ed emergenze più importanti per la sicurezza del paese e per il pubblico interesse, sia anche col prendere concerto in via breve sulle occorrenti disposizioni.

In casi di divergenza di opinioni devesi di regola provocare la decisione del Capo del comando generale del Regno; ma se la misura da attivarsi è così urgente da non permettere che si attenda la superiore decisione, sarà normativa la opinione del Governatore militare e, secondo questa, sarà da prendersi la disposizione, sotto responsabilità del Governatore, non senza darne avviso al Capo del Comando generale del Regno.

In tutti questi affari le notificazioni sono da emettersi dal Governatore militare.

§ 5.

La concessione delle Licenze pel possesso d'armi e munizione, come pure pel porto d'armi, spetta esclusivamente ai Governatori militari di Milano e Venezia.

Contro decisioni del Governo militare è aperto ricorso al Governo generale del Regno.

§ 6.

Nelle singole provincie spetta ai Comandanti militari provinciali di dare le opportune disposizioni per mantenere e ripristinare la sicurezza, la pubblica quiete e l'ordine, e nella mancanza di superiori disposizioni è loro demandato di attivare tali misure sotto propria responsabilità.

I Comandanti provinciali hanno a tenersi verso i Delegati provinciali in relazione analoga a quella indicata nell'antecedente paragrafo, ove è parlato dei rapporti del Governatore generale col Capo della luogotenenza.

Nelle provincie di Milano e Venezia i Governatori militari, e nelle provincie di Verona e Mantova i Comandanti di fortezza abbinano in sè anche le funzioni dei Comandanti provinciali.

§ 7.

Agli affari dell'ordinaria polizia locale, compresa la gestione dei passaporti e forestieri, della stampa, dei teatri, delle associazioni, a quelli della polizia dei mercati, delle fabbriche, della igiene e moralità pubblica, come in genere agli affari di polizia amministrativa, sarà provveduto in ogni territorio luogotenenziale dal Capo della luogotenenza, ed in ogni provincia dal rispettivo I. R. Delegato a tenore della propria sfera d'attività.

Riguardo a disposizioni di massima, che in proposito saranno a prendersi, ed a notificazioni da emanarsi, come pure nel caso d'emergenze ed avvenimenti, i quali risultano importanti per lo stato della pubblica quiete, per la sicurezza del Regno, o per le misure militari, sono obbligati i Capi delle luogotenenze di concertarsi coi rispettivi Governatori militari, e così pure i Delegati coi Comandanti provinciali, procedendo d'intelligenza coi medesimi.

§ 8.

Del resto pegli affari dell'Amministrazione civile, compresa l'Amministrazione giudiziaria, resteranno immutate nella loro sfera di attività sistematica le autorità a ciò costituite, e gli organi col prescritto corso d'affari e d'istanza, e nominatamente rimarrà sussistente il potere disciplinare sul personale subalterno, ed i Capi saranno risponsabili che in ogni ramo di amministrazione vengano osservate e mantenute puntualmente in vigore le leggi e norme relative.

I Capi delle autorità sono però in obbligo di somministrare senza indugio al Governatore militare, e rispettivamente al Comandante militare della provincia, le informazioni loro richieste da questa Autorità militare nell'interesse della cura ad essa affidata di mantenere l'ordine pubblico e la tranquillità, e riguardanti disposizioni amministrative, sieno esse in progetto o deliberate. Se le circostanze si facessero in tal modo critiche, che i Governi militari, e rispettivamente i Comandanti militari

provinciali, ravvisassero la necessità di dover prendere delle straordinarie misure, ed il caso fosse talmente pressante da non poter provocare un ordine superiore, sono le mentovate autorità militari autorizzate ed obbligate, sotto propria responsabilità speciale, a dare in confronto delle Autorità civili quelle disposizioni che pel mantenimento della tranquillità e dell'ordine, ed in genere a vantaggio del sovrano servizio ritenessero indeclinabili; e le Autorità civili sono in dovere di dar corso esattamente a queste disposizioni militari.

§ 9.

Siccome le circostanze straordinarie che corrono esigono una raddoppiata attenzione sullo stato della pubblica sicurezza, così i capi di tutte le Autorità civili nel Regno avranno il rigoroso obbligo di portare ciò che loro emergesse in proposito, senza indugio, a cognizione del più vicino Comandante militare, come del pari anche i Comandanti militari restano con ciò incaricati di partecipare al Capo della politica o relativa autorità quegli avvenimenti dei quali vengono a conoscenza, e che possono influire sulla pubblica tranquillità, od in genere sulla sfera d'azione di un imperiale regio ufficio.

§ 10.

Qualora al verificarsi di perturbazione della pubblica tranquillità si dovesse ricorrere alla forza militare, le disposizioni e gli ordini in proposito necessarii dovranno darsi esclusivamente dai Comandanti militari sotto loro responsabilità.

§ 11.

Nella vista di garantire tanto all'armata operante, quanto agli abitanti del Regno, una efficace tutela contro gli eventuali tentativi di perturbazione della quiete, devono col principiare delle operazioni dell'armata attiva demandarsi alla trattazione dei giudizii di guerra (con ispeciali Notificazioni da emettersi) le seguenti azioni punibili, anche se commesse da persone civili:

I. I crimini di alto tradimento: — di offese alla Maestà Sovrana ed ai Membri della Casa imperiale; — della sollevazione e della ribellione; — nonchè della perturbazione della pubblica tranquillità.

II. I delitti: — di tumulto; — di partecipazione a società segrete, o ad associazioni proibite; come pure di arruolamento alle medesime.

III. I delitti: — di sedizione e di eccitamento.

IV. Le contravvenzioni: — della diffusione di notizie allarmanti; — dell'offesa di pubblici impiegati, guardie, od inservienti nell'esercizio del proprio ufficio; — come pure del laceramento o guasto delle ordinanze pubblicamente esposte, e degli affissi.

V. Le trasgressioni ai divieti pronunciati nel § 3, cioè il nascondimento di armi o munizioni, la diffusione di scritti incendiarii, il portare distintivi od uniformi di corpi sciolti od illegalmente armati, le dimostrazioni eccitanti, e nominatamente il cantare in pubblico canzoni rivoluzionarie, le aggressioni di fatto ai soldati fuori di servizio e simili,

§ 12.

Vengono eretti giudizii di guerra permanenti:

I. In Milano, col circondario giurisdizionale delle provincie di Milano, Como, Pavia, Lodi, Crema e Sondrio;

II. In Mantova, col circondario delle provincie di Mantova, Cremona, Brescia e Bergamo;

III. In Venezia, col circondario delle provincie di Venezia, Padova, Verona e Rovigo;

IV. In Udine, col circondario delle provincie di Udine, Belluno, Treviso e Vicenza.

§ 13.

I Giudizii militari vengono costituiti in conformità ai Regolamenti, ed hanno da procedere come prescrivono le leggi militari. Per la rilevazione delle circostanze di fatto nelle infrazioni della legge commesse da persone civili, e demandate alla trattazione de'giudizii di guerra, si avrà a rivolgersi alla rispettiva autorità civile, in quanto il giudizio di guerra non trovi di spedire sul luogo un giudice inquirente militare, o di assumere direttamente la rivelazione dei fatti mediante chiamata delle parti alla residenza del giudizio di guerra.

§ 14.

Gli ufficii ed organi politici giudiziarii e di polizia sono peculiarmente obbligati, sotto severa responsabilità, di dare avviso indilatamente ai competenti giudizii di guerra, di tutte le infrazioni di legge le quali vengono a loro conoscenza, e soggiacciono alla competenza dei giudizii stessi.

§ 15.

Le infrazioni di legge assegnate alla pertrattazione dei giudizii di guerra saranno qualificate e punite secondo il Codice militare, però senza applicazione di pene corporali.

§ 16.

Il Capo comando generale territoriale è nel Regno Lombardo-Veneto il giurisdicente, tanto per le persone militari, quanto per le civili relativamente a tutte le azioni punibili assegnate con questa Istruzione alla pertrattazione dei giudizii di guerra.

È da sottoporsi alla sua conferma ogni sentenza di tali giudizii, nella quale venga inflitta la pena capitale, o quella del carcere per più di cinque anni.

Oltre a ciò sono da trasmettersi al Capo del comando generale territoriale, per ratificazione, tutte le sentenze (con tutti gli atti d'investigazione) sopra II. RR. ufficiali ed impiegati, sui casi d'alto tradimento, sollevazione e ribellione, e sopra società segrete ed arruolamento alle medesime, qualunque sia il tenore della sentenza.

Pegli altri casi punibili sono giudici delegati in Milano e Venezia il rispettivo Governatore militare, in Mantova il Comandante militare della provincia, salvo che il Capo del comando generale del Regno non trovi a riservare a sè determinati casi speciali.

In caso d'impedimento, il Giudice delegato deve provocare presso il Capo del comando generale del Regno il conferimento ad altri del *Jus gladii et aggratiandi*.

Contro le sentenze ratificate non ha luogo appellazione. Le facoltà del Capo del comando generale del Regno in quanto a mitigazione di pene ed a grazie vengono determinate mediante le autorizzazioni personalmente demandategli.

§ 17.

La proclamazione del Giudizio statario per le azioni punibili indicate nel § 11 può esser ordinata soltanto dal Capo del comando generale del Regno, salvo il caso di un'aperta sollevazione.

Dipende ugualmente dalle disposizioni del Capo del comando del Regno, di comminare il Giudizio Statario militare ai casi di rapina, omicidio, appiccato incendio, od altre violenze minaccianti nel più esteso grado la sicurezza delle persone e delle proprietà, ove tale misura si presenti indeclinabilmente necessaria.

§ 18.

Gli affari che, in seguito alle procedure ventilate dai Giudizii di guerra rispetto a persone civili, perverranno al Comando generale del Regno, sono assegnati alla annessavi Sezione giudiziaria.

§ 19.

Tutti i crimini, delitti e contravvenzioni non contemplati nel § 11, ed anche non demandati a speciali Giudizii statarii (§ 17), restano sottoposti alla pertrattazione e decisione dei competenti ordinarii Giudizii ed Ufficii.

§ 20.

Se le circostanze avessero a prendere nel Regno Lombardo-Veneto tal piega, che, a parere del Capo del comando generale del Regno, sembrasse necessario di rendere più rigorose le misure eccezionali pel mantenimento della quiete e dell'ordine col mezzo delle Autorità militari, sia nell'interno territorio del Regno, sia in singole parti del medesimo, esso Capo del Comando generale è chiamato ed obbligato a provvedervi di moto proprio.

§ 21.

In ispecialità all'evenienza di simili eventualità (§ 20) è facoltizzato il Capo del comando generale del Regno a dichiarare, mediante formali Notificazioni, ed a tenere effettivamente garanti i Comuni tanto per singoli atti di violenza, quanto per più late perturbazioni della quiete, secondo i principii che seguono, dove ritiene ciò essere conveniente e necessario.

a) Se in un Comune del Regno Lombardo-Veneto viene danneggiata malvagiamente mediante pubblici atti di violenza, od in occasione

di perturbazioni della pubblica quiete, la proprietà dell'I. R. Erario, di un pubblico fondo, od istituto, o di persona che si trova al servizio militare o civile dello Stato, come pure dei rispettivi attinenti, — in allora nel caso che non possa esser scoperto e convinto il colpevole, deve il Comune prestare pieno risarcimento alla parte danneggiata. — Sotto eguali condizioni deve anche esser tenuto il Comune nel caso che una persona militare o civile al servizio imperiale regio venga delittuosamente ferita, o privata di vita, a prestare indennizzo pieno al danneggiato, e rispettivamente a provvedere agli attinenti da lui abbandonati.

b) Nei casi di sollevazione e ribellione, o di perturbazioni tali della pubblica quiete, che devano esser compresse dalla forza militare, sono garanti i rispettivi Comuni (con riserva di regresso verso i colpevoli) non solo per tutti i danni inferiti all'erario, ai pubblici istituti e fondi, od alle persone che si trovano al servigio I. R. militare o civile, ma ben anco per tutte le spese che devono esser impiegate per comprimere il tumulto e per ristabilire l'ordine.

c) Gl'indennizzi che, giusta le norme premesse, devono i Comuni prestare (senza pregiudizio del risarcimento incombente al colpevole secondo le leggi penali generali) sono da imporsi come straordinaria contribuzione immediatamente dopo gli avvenimenti che fondano l'obbligo relativo, e sono da prelevarsi sul patrimonio comunale o sui beni della popolazione per conto del tesoro dello Stato, e pella piena indennizzazione delle parti danneggiate.

Esenti dalla solidale responsabilità e dal pagamento nei Comuni sono solamente quegli abitanti i quali possono dimostrare d'essersi attivamente opposti al disordine.

Il Comando generale del Regno determinerà quali organi, prescindendo dalla via giudiziaria, abbiano a decidere sulla prestazione di risarcimento, e sopra il regresso verso i colpevoli, come pure a disporre ed attuare la esazione degl'indennizzi.

IV.

IMPERIALE REGIA LUOGOTENENZA DELLE PROVINCIE VENETE.

Notificazione.

In vista delle attuali circostanze si chiude per quest'anno lo studio presso l'I. R. Università di Padova, tranne quello della facoltà teologica.

La gioventù studiosa potrà continuare i proprii studii in via privata, per subire gli esami presso la stessa I. R. Università, nel tempo che, verso la fine dell'anno, sarà con apposito avviso stabilito.

L'I. R. Luogotenenza si fa riserva di pubblicare fra breve le norme regolatrici dello studio privato.

Venezia, 5 maggio 1859.

L'I. R. Luogotenente conte BISSINGEN.

V.

Notificazione.

Per ordine di S. E. il signor generale d'artiglieria conte Giulay, comandante la seconda armata, la città e fortezza di Venezia, colle isole e terre comprese nel suo raggio di fortificazione, dev'essere *dichiarata in istato d'assedio.*

Lo stato d'assedio che avrà principio col giorno di domani 30 spirante mese, e cominciando dal quale unirò al potere militare anche quello della polizia, è diretto principalmente allo scopo di mantenere l'ordine, la tranquillità, di tutelare la sicurezza delle persone e delle sostanze degli abitanti, per cui ogni cittadino potrà continuare liberamente nel pieno esercizio delle oneste e pacifiche sue occupazioni.

Non sarà tollerata veruna trasgressione a pregiudizio della popolazione, ma d'altra parte ogni tentativo di disturbo ad opera degli abitanti di questa città e del suo circondario, o di qualunque altro, sarà represso con severità e punito a norma delle leggi militari.

A scanso dei disordini e delle conseguenze che ne potrebbero nascere, si raccomanda di evitare gli attruppamenti per le strade, come pure di astenersi nei luoghi pubblici da discorsi contrarii all'ordine delle cose.

Avvertesi eziandio che le circostanze non comportando la libertà della stampa, ogni scritto tendente a commozioni politiche porterebbe all'autore ed allo stampatore la pena dovuta ai perturbatori dell'ordine pubblico, in ispecie nello stato d'assedio in cui si troverà la città e suo circondario fortificatorio.

Venezia, 29 aprile 1859.

L'I. R. Tenente Maresciallo Comandante della città e fortezza

Barone Alemann.

VI.

Proclama.

Atteso l'attuale stato di guerra, viene proclamato in seguito agli ordini superiori lo stato d'assedio pella fortezza di Verona.

Vengono perciò messe in vigore col giorno d'oggi tutte le prescrizioni che sono contemplate dalle leggi sovrane per tal caso.

Verona, 30 aprile 1859.

Il Tenente Maresciallo e Comandante la città e fortezza di Verona

Ignazio Teimer.

VII.

IMPERIALE REGIO GOVERNO MILITARE DELLE PROVINCIE VENETE.

Notificazione.

Per garantire agli abitanti delle provincie venete un'efficace protezione contro eventuali tentativi di perturbazione della tranquillità del paese, i reati qui appresso enunciati saranno dal giorno di questa Notificazione assegnati ai Giudizii di Guerra per la procedura secondo le leggi militari, quand'anche commessi da persone dello stato civile:

1° Il crimine di alto tradimento;
2° Il crimine di offesa alla Maestà Sovrana o ai membri della Casa Imperiale;
3° I crimini di sollevazione, ribellione e perturbamento della pubblica tranquillità;
4° Il crimine di occultazione o possesso illecito di armi e munizioni;
5° Il crimine della redazione o diffusione di scritti o proclami rivoluzionarii;
6° Il crimine di portare distintivi od uniformi di corpi disciolti od illegalmente armati;
7° Il crimine di dimostrazioni eccitanti, ed in ispecie il cantare in pubblico canzoni rivoluzionarie;
8° Il crimine d'opposizione alle guardie militari con vie di fatto o minaccie pericolose, avvertendo che le guardie sono anche autorizzate ad uccidere l'aggressore sul luogo;
9° Il crimine di danneggiamenti od impedimenti maliziosi alle strade ferrate ed ai telegrafi;
10° Il delitto di tumulto;
11° Il delitto di partecipazione a società segrete od associazioni proibite e di arruolamento alle medesime;
12° Il delitto di sedizione e d'incitamento;
13° La contravvenzione di diffusione di voci allarmanti;
14° Il delitto di reale aggressione contro i soldati fuori di servizio;
15° La contravvenzione di offese a pubblici impiegati, guardie od inservienti nell'esercizio del loro ufficio;
16° La contravvenzione di distacco o guasti di ordinanze ed avvisi affissi in pubblico.

Pella procedura contro le persone indiziate colpevoli di questi reati, vennero istituiti stabili Giudizii di Guerra:

a) In Venezia col raggio giurisdizionale delle provincie di Venezia, Padova, Rovigo e Verona.
b) In Udine col raggio giurisdizionale di Udine, Treviso, Belluno, Vicenza.

Venezia, li 12 maggio 1859.

Il Tenente Maresciallo, Consigliere Intimo di S. M. I. R. A., Governatore Militare delle provincie Venete, e Comand. la fortezza di Venezia

Barone Alemann.

VIII.

I. R. GOVERNO MILITARE DELLE PROVINCIE VENETE.

Notificazione.

In esecuzione ai superiori ordini di S. E. il signor Generale d'Artiglieria Comandante della II Armata e Governatore Generale del Regno Lombardo-Veneto, si prescrive quanto segue:

Tutti i possessori e detentori di armi da fuoco e munizioni nelle provincie venete soggette al mio Governo Militare dovranno depositare le armi e le munizioni stesse *entro tre giorni* dopo la pubblicazione della presente Notificazione.

Tale consegna dovrà farsi unitamente alla rispettiva licenza di porto d'armi in Venezia ai Commissariati di polizia dei sestieri, nelle città capo-luoghi di provincia agli II. RR. Commissariati provinciali di polizia, e negli altri luoghi delle provincie al competente I. R. Commissariato distrettuale.

I suddetti ufficii, nell'atto di ricevere le armi e munizioni, che ad essi verranno consegnate, rilascieranno alle parti esatte ricevute e noteranno le armi e le munizioni medesime in apposito regolare inventario, con tutte le indicazioni occorrenti a far sì che in ogni tempo si possa con precisione distinguere i rispettivi proprietarii, e perchè non abbia a nascere confusione al momento in cui le armi stesse dovranno essere restituite.

I contravventori alle premesse disposizioni avranno ad attribuire a loro medesimi la conseguenza che si proceda contro essi col rigore delle leggi eccezionali.

Saranno a suo tempo pubblicate le norme sotto le quali potranno di nuovo essere accordate licenze pel possesso e porto d'armi alle persone che risulteranno meritevoli di un tale favore eccezionale.

Venezia, li 4 maggio 1859.

Il Tenente Maresciallo, Consigliere Intimo di S. M. I. R. A., Governatore Militare delle provincie venete e Comand. la fortezza di Venezia

Barone Alemann.

IX.

I. R. GOVERNO MILITARE DELLE PROVINCIE VENETE.

Notificazione.

All'oggetto di dare a tutti gli abitanti delle provincie venete la possibilità di liberarsi dalle armi da fuoco, da taglio e da punta o delle munizioni, nel di cui possesso per qualsiasi motivo essi potessero ancora

trovarsi; assegno ai medesimi, con autorizzazione dell'eccelso Governo Generale, un ulteriore termine perentorio a *tutto cinque p. v. mese di giugno*, entro il quale potranno consegnare senza giustificazione ed impunemente alle Autorità e coi modi indicati nella Notificazione 4 m. c. N° 10, R. P., le loro armi e munizioni.

Spirato questo termine, sarà proceduto con tutto il rigore delle leggi eccezionali, senza riguardo allo stato e condizione, ed all'anteriore ineccepibile contegno contro qualsiasi avesse armi o munizioni o sulla persona, o nella propria abitazione od in altre località, ove fossero state depositate per un fatto attribuibile alla di lui colpa.

Venezia, li 21 maggio 1859.

Il Consigliere Intimo di S. M. I. R. A., Governatore delle provincie venete e Comand. la città e fortezza di Venezia, Tenente Maresciallo

Barone Alemann.

X.

I. R. GOVERNO MILITARE DELLE PROVINCIE VENETE.

Notificazione.

Colla Notificazione del 4 c. m., N° 10 R. P. pella consegna delle armi, fra le quali sono comprese le armi bianche da taglio e da punta, venne di già avvertito, che saranno in seguito stabilite le norme, sotto l'osservanza delle quali durante l'attuale stato di guerra potranno nuovamente venire accordate licenze pel possesso e pel porto delle armi a persone meritevoli di un tale favore eccezionale.

Si previene ora che in conformità agli ordini relativamente emanati dall'eccelso I. R. Governo Generale Militare e Civile vennero istituite delle Commissioni provinciali, che avranno la loro sede per la provincia di Venezia presso questa I. R. Direzione di Polizia, e per le altre provincie presso i rispettivi II. RR. Comandi Militari, e le quali Commissioni sono incaricate di sottoporre a revisione le licenze consegnate colle armi a termini della suindicata Notificazione del 4 c. m., e di proporre dietro esatto esame dei titoli e delle circostanze particolari a quest'I. R. Governo Militare il rilascio di nuove licenze, e la restituzione delle armi od almeno di una parte delle medesime.

Gli interessati potranno all'effetto rivolgersi all'I. R. Commissione della provincia alla quale appartengono per stabile domicilio.

Venezia, li 10 maggio 1859.

Il Tenente Maresciallo, Consigliere Intimo di S. M. I. R. A., Governatore Militare delle provincie Venete e Comand. la fortezza di Venezia

Barone Alemann.

XI.

Proclama.

Trovandosi una parte della mia armata nelle provincie venete, stimo necessario di pubblicare, a fine di rendere conforme lo stato di guerra in tutti quei dominii che sono da essa occupati, le seguenti disposizioni per comune notizia ed osservanza, ponendo nello stesso tempo fuori di vigore la Notificazione del comando della prima armata portante la data Trieste 7 maggio 1859.

Le seguenti azioni ed omissioni punibili verranno disaminate e giudicate dai giudizii militari a tenore della legge di guerra:

I. *Crimini.*

I. Alto tradimento;
II. Offesa alla Maestà Sovrana ed ai Membri della Casa imperiale;
III. Sollevazione, ribellione e perturbazione della pubblica tranquillità;
IV. Pubblica violenza;
V. Saccheggio;
VI. Ingaggio illecito;
VII. Seduzione o cooperazione alla violazione del giuramento militare;
VIII. Spionaggio, ed in generale tutte le azioni dirette contro la forza di guerra dello Stato, contemplate nel § 327 del codice penale militare.

II. *Delitti e contravvenzioni.*

I. Tumulto;
II. Partecipazione a società segrete od associazioni proibite;
III. Vilipendio delle disposizioni delle Autorità e l'istigazione contro l'Autorità dello Stato o comunali, o contro singoli agenti del Governo, contro testimonii o periti;
IV. Incitamento ad ostilità contro nazionalità e simili;
V. Diffusione di notizie o di predizioni false ed allarmanti;
VI. Divulgazioni contrarie alla legge;
VII. Collette o soscrizioni tendenti a render vane le conseguenze legali di azioni punibili;
VIII. Tutte le contravvenzioni contro istituzioni pubbliche e contro provvedimenti di comune sicurezza.

A norma delle circostanze verranno devoluti anche altri crimini, delitti o contravvenzioni ai giudizii di guerra per l'inquisizione e punizione. Scorgendosi in simili azioni punibili una tendenza maggiormente pericolosa od assumendo esse maggior estensione, verrà attivata la procedura stataria anche in quei casi che non sono già contemplati nel codice penale militare; in tale contingenza però verrà pubblicata preventivamente un'apposita notificazione.

I condannati a pena maggiore di un anno di carcere subiranno la condanna in altra provincia che in quella del loro domicilio.

Sono attualmente istituiti i seguenti giudizii di guerra:

In Udine: Per le provincie di Belluno, Treviso ed Udine;
In Trieste: Pe lar città di Trieste ed il suo territorio, come pure pei circoli di Gorizia e dell'Istria;
In Fiume: Pel suo estuario;
In Lubiana: Pei distretti politici Feistritz, Adelsberg, Sennoschetz e Vippaco.

Trieste, 9 giugno 1859.

L'I. R. Generale di cavalleria e comandante della IV armata
FRANCESCO SCHLIK
conte di Bassano e Weiskirchen.

XII.

IMPERIALE REGIO COMANDO DI CITTÀ E FORTEZZA.

Avviso.

In relazione al mio Proclama 30 aprile prossimo passato, col quale venne dichiarato in istato d'assedio la città e fortezza di Verona, e richiamando la Notificazione dell'I. R. Governatore militare delle provincie Venete, barone Alemann, 12 maggio 1859, nº 109, C. S., trovo di ricordare alla popolazione di questa città e provincia che i seguenti crimini, delitti e contravvenzioni per le relative procedure, secondo le leggi militari, sono assegnate al giudizio di guerra in Venezia:
1º Il crimine di alto tradimento;
2º Il crimine di offesa alla Maestà Sovrana ed a' membri della Casa imperiale;
3º I crimini di sollevazione, ribellione e perturbamento della pubblica tranquillità;
4º Il crimine d'occultazione e possesso illecito di armi e munizioni;
5º Il crimine della redazione o diffusione di scritti o proclami rivoluzionarii;
6º Il crimine di portare distintivi od uniformi di corpi disciolti od illegalmente armati;
7º Il crimine di dimostrazioni eccitanti, ed in ispecie il cantare in pubblico canzoni rivoluzionarie;
8º Il crimine dell'opposizione alle guardie militari con vie di fatto o minaccie pericolose, avvertendo che le guardie sono anche autorizzate ad uccidere l'aggressore sul luogo;
9º Il crimine di danneggiamenti od impedimenti maliziosi alle strade ferrate ed a telegrafi;
10º Il delitto di tumulto;
11º Il delitto di partecipazione a società segrete od associazioni proibite e di arruolamento alle medesime;
12º Il delitto di sedizione ed incitamento;
13º Il delitto di reale aggressione contro soldati fuori di servizio;

14° La contravvenzione di diffusione di voci allarmanti;
15° La contravvenzione di offese a' pubblici impiegati, guardie od inservienti nell'esercizio del loro ufficio;
16° La contravvenzione di distacco o guasti di ordinanze od avvisi affissi in pubblico.

Trovo inoltre di ordinare per la fortezza di Verona quanto segue:

A datare dalla pubblicazione del presente Proclama:

I. Viene ingiunto a' proprietarii delle case affittate, od a quelli che hanno la custodia delle medesime, lo stretto obbligo d'invigilare sui muri esterni delle medesime, acciò non vengano lordati da iscrizioni od affissi antipolitici, perchè se in onta alla loro vigilanza i nemici del buon ordine approfittando della notte eventualmente ardissero fare inscrizioni od affiggervi scritti o stampati sovversivi, vengano tosto cancellati o levati a cura dei medesimi;

II. Tutte le porte delle case e di altri fabbricati dovranno essere chiuse alle ore 10 della sera;

III. Tutti gli esercizii di bettole, o di vendita liquori e birra al minuto, dovranno essere chiusi alle ore 9 di sera. Le osterie poi, trattorie, e caffetterie ecc. ecc., per le ore 10 pomeridiane.

Agli esercizii qui sotto nominati trovo però, per viste di pubblico servizio e per comodo de' pacifici cittadini, di accordare una prolungazione alla chiusura sino alla mezzanotte. E questi sono:

a) Le osterie e trattorie di Colla a S. Lorenzo; di Regina Vicentini in via Teatro Filarmonico;
b) La Birreria di S. Luca;
c) Le caffetterie al Casino Militare, quelle di Ferrari, detta Bottegone, e Morosini in Brà, Squarzoni, Piazza, Signori e Capobianco in Piazzetta Santa Toscana.

IV. Vengono vietati tutti gli attruppamenti, lo schiamazzare, il cantare ed il suonare per le pubbliche vie in genere, ed in ispecialità dopo l'Ave Maria della sera.

Le contravvenzioni alle premesse disposizioni verranno trattate rigorosamente a norma delle leggi portate dallo stato d'assedio, e per minori mancanze colle pene proporzionate.

Ciò rendo noto al pubblico per la piena ed esatta osservanza.

Verona, 12 giugno 1859.

L'I. R. Consigliere Intimo, Tenente Maresciallo,
Comandante la città e fortezza
IGNAZIO TEIMER.

XIII.

I. R. COMANDO MILITARE DELLA CITTÀ E PROVINCIA DI PADOVA.

Notificazione.

Inerentemente alla Notificazione dello stato d'assedio rimangono dal giorno d'oggi in poi devolute alla competenza dell'I. R. Giudizio di Guerra residente in questa città, per ora le seguenti azioni punibili, se

commesse entro il suo circondario (anche esterno), e rispetto a tutte le persone che vi presero parte:

1° Il crimine di alto tradimento e correità nel medesimo;
2° Il crimine di offesa alla Maestà Sovrana od a' membri della Casa imperiale;
3° Il crimine di perturbazione della tranquillità pubblica;
4° I crimini di sollevazione e ribellione;
5° I crimini di pubblica violenza commessi a danno di funzionarii pubblici, della forza armata, od anche di semplici privati, qualora in questo caso diventi verosimile che l'autore abbia agito per ispirito di partito politico;
6° In ispecialità i danneggiamenti del telegrafo dello Stato, delle ferrovie, di ponti, canali, strade e di qualsiasi mezzo di comunicazione, o della pubblica illuminazione;
7° La premeditata ommissione d'impedire la perpetrazione di uno dei predetti reati, l'occultare l'autore di esso, ed il prestato aiuto per facilitare la fuga d'un condannato o di un disertore;
8° Il delitto di tumulto;
9° Il delitto di partecipazione a società segrete o proibite, e l'arruolamento alle stesse;
10° I delitti di sedizione ed eccitamento ad ostilità contro singole nazionalità, società religiose e corporazioni;
11° La diffusione di voci allarmanti;
12° Offese reali o verbali a' pubblici funzionarii nell'esercizio del loro ufficio e l'immischiarvisi incompetentemente;
13° Distacco o guasto di patenti, ordinanze od altri avvisi in pubblico affissi;
14° La delazione, il possesso, l'occultazione, la fabbricazione, il riattamento, nonchè il commercio senza autorizzazione di armi, porti di armi e munizioni, comprese le armi bianche da punta e da taglio, come in genere qualunque strumento atto a ferire ed insidioso;
15° La redazione o diffusione di scritti o proclami rivoluzionarii;
16° Il portare uniformi o distintivi di corpi disciolti, od illegalmente armati, di associazioni politiche, o tali in genere, che si dovessero riguardare come manifestazioni ostili al legittimo governo;
17° Dimostrazioni eccitanti, ed in ispecie il cantare in pubblico canzoni rivoluzionarie;
18° Offese reali ed anche semplici insulti contro soldati fuori di servizio;
19° Riunioni in luoghi pubblici o privati aventi per iscopo di ragionare delle vicende politiche o dei fatti di guerra;
20° Il suono non autorizzato delle campane, o qualunque altro mezzo atto a radunare gente, od a destare allarme nella popolazione, in ispecialità gli schiamazzi notturni pelle pubbliche vie;
21° Il rifiuto — espresso o tacito — di prestare ubbidienza alle intimazioni di un'autorità, del suo incaricato d'ufficio, di una pattuglia o sentinella.

Padova, li 16 giugno 1859.

L'I. R. Generale Comandante Militare della città e provincia di Padova
WOINOVICH.

XIV.

Proclama.

Le attuali circostanze m'inducono di dichiarare col presente Proclama sottoposte le provincie Lombardo-Venete al più rigoroso stato d'assedio, che entrerà in pieno vigore col giorno d'oggi.

Allo scopo di uniformità nella relativa procedura resta stabilito quanto segue, quale unica norma da seguirsi d'ora in avanti.

Le seguenti azioni punibili, senza riguardo al foro competente dell'autore — eccettuate le persone appartenenti all'armata mobile — vengono assegnate a' Giudizii di Guerra per l'inquisizione e la punizione secondo le leggi militari:

a) L'alto tradimento;
b) L'offesa alla Maestà Sovrana ed a' membri della Casa imperiale;
c) La perturbazione della pubblica tranquillità;
d) La sollevazione;
e) La ribellione;
f) Tutti i casi di pubblica violenza contro le autorità civili e militari o loro funzionarii in affari d'ufficio;
g) Malizioso danneggiamento od impedimento alle strade ferrate e telegrafi;
h) L'ingaggio illecito, la seduzione o l'aiuto prestato alla violazione di giurati doveri di servizio militare, lo spionaggio e tutte le altre azioni dirette a danno dell'I. R. Armata, fra le quali tutti i casi d'aiuto prestato alla diserzione;
i) L'illecito possesso od occultamento di armi o munizione;
k) Il tumulto;
l) La partecipazione a società segrete od associazioni proibite;
m) Il vilipendio delle disposizioni delle autorità, o l'istigazione contro le autorità o loro funzionarii;
n) L'incitamento ad ostilità contro nazionalità;
o) La diffusione di notizie o di predizioni false ed allarmanti;
p) L'offesa verbale o reale di funzionarii delle autorità civili o militari in servizio, o delle persone militari o degl'impiegati dello Stato in uniforme anche fuori di servizio; così pure ogni vilipendio del carattere militare;
q) L'intrusione non autorizzata nell'esercizio di pubblico servizio allo scopo d'impedirne l'esecuzione.

Per quelli dei crimini sopraindicati, i quali dalle leggi militari sono colpiti colla pena di morte, come per la ribellione, per l'illecito possesso od occultamento d'armi o munizione, e per il malizioso danneggiamento alle strade ferrate o telegrafi, viene già col presente proclama promulgato il Giudizio Statario colla pena di morte mediante fucilazione.

Nei casi nei quali non concorressero i legali requisiti per l'applicazione della pena di morte, si dovrà anche nel giudizio statario pronunciare la pena del carcere a termini del Codice penale militare.

A seconda delle circostanze anche altre azioni punibili potranno con speciali proclami del Governo Generale essere assegnate ai giudizii di guerra per l'inquisizione e la punizione, ed in seguito ad apposita pubblicazione anche essere assoggettate al giudizio statario.

Verona, 5 luglio 1859.

Il Generale di Cavalleria f. f. di Governatore Generale
WALMODEN.

XV.

Proclama.

Sembra intenzione del nemico di provocare la rivoluzione alle spalle dell'armata che sta sotto i miei ordini, e di costringermi in tal modo ad abbandonare una posizione che pare egli non ardisca attaccare in campo aperto.

Ciò però non gli riuscirà.

Fra poco giungeranno dagli Stati ereditarii dell'Augusto nostro Sovrano nuove forze imponenti, che basteranno a reprimere colla massima energia qualunque rivoluzione scoppiasse.

Do la mia parola, che i luoghi i quali facessero causa comune colla rivoluzione, impedissero il passaggio ai rinforzi della mia armata, distruggessero le comunicazioni, i ponti, ecc., verrebbero puniti col fuoco e colla spada. Emetto in questo senso le opportune istruzioni ai miei sotto-comandanti.

Spero che non mi si obbligherà a tali mezzi estremi, e che alle conseguenze della guerra, senz'altro disastrose pel paese, non si vorranno aggiungere anche i terrori d'una guerra civile.

Dato nel mio quartier generale di Garlasco, il 25 maggio 1859.

Di S. M. I. R. A. Generale d'Artiglieria, Comandante della II Armata, e Comandante Generale del Regno-Lombardo-Veneto
GIULAY.

XVI.

Proclama.

Nelle vicinanze del teatro della guerra, ovvero dei luoghi occupati da bande armate d'insorgenti, rimane assolutamente vietato il suono delle campane per qualsiasi pretesto.

Quel Comune, nel di cui territorio si sarà contravvenuto alla presente

disposizione, verrà punito con forte contribuzione di guerra, in proporzione all'entità del Comune stesso.

Chi poi venisse còlto nel suono delle campane allo scopo di allarmare, ovvero chi per iscritto, a voce o con qualsiasi altro mezzo volesse informare il nemico o gl'insorgenti delle mosse della I. R. truppa, verrà sottoposto al giudizio statario e fucilato.

Verona, li 29 maggio 1859.

Per S. E. il Governatore Generale del Regno Lombardo-Veneto
L'I. R. Generale di Cavalleria
conte Carlo WALMODEN.

XVII.

I. R. COMANDO MILITARE DELLA CITTÀ E PROVINCIA DI PADOVA.

Notificazione.

La parte male intenzionata della popolazione della città di Padova ebbe, in onta al mio avviso 11 corrente, col trascendere in manifestazioni di carattere politico nel giorno 14 corrente, a chiaramente dimostrare di essere incorreggibile, cercando anche nella criminosa sua tendenza di suscitare la popolazione della campagna contro l'ordine legale.

La continuazione di questi disordini, che minacciano la pubblica quiete e sicurezza, m'inducono a dichiarare, in forza del potere conferitomi da Sua Maestà I. R. Apostolica come comandante della provincia di Padova, questa città stessa col giorno d'oggi in rigoroso stato d'assedio.

In seguito a ciò entrano col giorno d'oggi in pieno vigore tutte le prescrizioni determinate per questo caso dalle leggi sovrane.

Volendo io quindi anzi tutto tolti assolutamente tutti i segnali politici, in qualsiasi contrassegno consistano, ordino che questi abbiano a scomparire immedjatamente. I contravventori verranno puniti colle pene più rigorose, secondo le leggi militari.

La minima opposizione mi costringerà a porre istantaneamente in vigore il giudizio statario.

Il buon senso della popolazione saprà risparmiarmi questa estrema misura.

Padova, li 16 giugno 1859.

L'I. R. Generale Comandante Militare
della città e provincia di Padova
WOINOVICH.

XVIII.

IMPERIALE REGIO GOVERNO MILITARE DELLE PROVINCIE VENETE.

Notificazione.

Ho voluto risparmiare finora agli abitanti di questa città ogni molestia dello stato d'assedio.

Scorgendo però che si fanno frequenti gli attruppamenti sulle piazze, sui *campi* e nelle *calli*, avverto la popolazione che ogni impedimento della libera circolazione non può assolutamente più essere tollerato, e che ho dato gli ordini più precisi alle truppe di far uso delle armi in ogni caso, in cui si facesse opposizione ai comandanti delle pattuglie che ordinassero lo sgombro delle vie.

Venezia, 14 giugno 1859.

Il Consigliere Intimo di S. M. I. R. A., Governatore delle provincie Venete, e Comand. la città e fortezza di Venezia, Tenente-Maresciallo

Barone ALEMANN.

XIX.

Proclama.

Lo stato d'assedio dichiarato per la fortezza di Verona il giorno 30 aprile anno corrente ed i successivi proclami non vengonò secondo la loro importanza osservati.

Io dichiaro a tutti gli abitanti del territorio di questa fortezza, a me da Sua Maestà l'Imperatore Francesco Giuseppe affidata, che voglio da ognuno esattamente osservate le leggi di stato d'assedio; io non faccio distinzione di persona — punisco soltanto il fatto o l'intenzione.

Acciocchè gli abitanti conoscano con chi hanno da fare, dichiaro che ognuno può fidarsi di me come di un leale Austriaco — e che io di nessuno mi fido.

Verona, 22 giugno 1859.

L'I. R. Tenente-Maresciallo
Comandante la città e fortezza di Verona
Carlo barone URBAN.

XX.

Proclama.

Dacchè il pubblico non obbedisce istantaneamente alle ingiunzioni delle sentinelle e delle pattuglie, io mi trovo indotto ad adottare più stringenti misure per l'attuale stato d'assedio. Nello stato d'assedio il soldato è un'autorità.

Il pubblico deve prendere la minor parte possibile ai movimenti militari; l'uomo civile colto sa contenere la propria curiosità; il basso maligno diventa sfacciato ed impudente: egli deve ascrivere a se stesso le conseguenze.

Chi non presta obbedienza alla prima ingiunzione d'una sentinella o di una pattuglia, verrà arrestato; contro chi si oppone si farà uso delle armi.

Sono proibite le passeggiate lungo le circonvallazioni della fortezza, ed è del pari proibito al pubblico di radunarsi presso le porte della fortezza, dalle quali dovrà tenersi lontano 300 passi.

Dopo la chiusura delle porte non ne verrà aperto il passaggio ad alcun civile.

Gli artigiani e lavoranti muniti di carta di permesso devono cambiarla nei giorni 28 e 29 del corrente mese con altra carta da me firmata: fogli di passo senza la mia firma dal 30 giugno innanzi sono invalidi. Chi possiede una carta di passo deve portare sul braccio sinistro un nastro giallo e nero.

Allo scopo di tenere libero il passaggio della porta Vescovo, tutti i ruotabili che vanno fuori devono andare per il Ponte delle Navi, quelli che entrano, per il Ponte Nuovo: chi contravviene verrà severamente punito.

Tutti i ruotabili che s'incontrano devono deviare alla destra, e tenere poi sempre una tal parte della strada.

Verona, 26 giugno 1859.

L'I. R. Comandante la città e fortezza di Verona, Tenente Maresciallo
Carlo barone Urban.

XXI.

I. R. GOVERNO MILITARE DELLE PROVINCIE VENETE

Notificazione.

Per porre un freno tanto necessario alla divulgazione di notizie false ed allarmanti ed all'eccitamento a pubblici disordini o tumulti, si dovettero allontanare alcuni individui di questa città.

Tale misura dovrà tranquillare perfino le stesse famiglie dei colpiti, poichè sarebbe stato pure possibile che i medesimi, anzichè farsi spettatori alle proprie finestre dell'eccidio dei miseri tumultuanti da essi ingannati, avrebbero potuto azzardare di discendere nella mischia, ed incorrere nei pericoli da loro provocati.

Venezia, 18 giugno 1859.

Il Consigliere intimo di S. M. I. R. A. Governatore delle Provincie Venete e Comandante la città e fortezza di Venezia, Tenente Maresciallo

Barone Alemann.

XXII.

I. R. DIREZIONE DI POLIZIA.

Avviso.

Abbenchè la conclusione della pace offra ai buoni cittadini occasione e campo a raccoglierne già a quest'ora i frutti, pure alcuni nemici dell'ordine e della quiete (che sono le basi principali per raggiungere in avvenire la prosperità comune) continuano ad agitare il pubblico meno esperto con notizie false, allarmanti ed altrettanto assurde, pel solo scopo di contrastare l'interesse pubblico, col mantenere vive delle vane ed illusorie speranze, e forse anche col promuovere dei disordini, i quali non potrebbero produrre altro effetto che quello di rivolgere contro i colpevoli (siano poi seduttori o sedotti) il rigore delle leggi marziali.

Mentre esorto, dietro autorizzazione superiore, il pubblico a non lasciarsi ingannare da siffatti malevoli; rammento che lo stato d'assedio vige tuttora, e che in base di questo si procederà col maggior rigore contro i disseminatori di false ed allarmanti notizie, in quanto che la ostinata perseveranza di taluno dei detti forsennati esige la più severa repressione, onde non solo mantenere il pubblico buon ordine, ma anche garentire i sudditi fedeli e tranquilli dalle fatali conseguenze di simili mene perverse.

A raggiungere questa meta saprò adoperare tutti i mezzi che sono a mia disposizione.

Venezia, 19 luglio 1859.

L'I. R. Consigliere di Reggenza, Direttore di polizia

Adolfo Cav. di Straub.

XXIII.

INDIRIZZO DEI POPOLI DELLA VENEZIA A S. E. IL SIG. CONTE CAMILLO BENSO DI CAVOUR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI SUA MAESTÀ VITTORIO EMANUELE II

Appena corse la infaustissima notizia dei preliminari di Villafranca, un fremito di angoscioso dolore commosse tutti i popoli della Venezia. Uomini onorandissimi delle diverse provincie di colà deliberarono subito un indirizzo al Conte Camillo Benso di Cavour, quale presidente del Consiglio dei Ministri di Sua Maestà Vittorio Emanuele, invocando su quelle sventurate provincie il patrocinio del nostro Re.

L'indirizzo fu presentato al Governo da una Commissione di Veneti, a ciò incaricati dai loro concittadini.

Esso è il seguente:

Eccellenza!

Fino dal 1848 i popoli della Venezia, attraverso di gravi patimenti, fecero spontaneo atto di fusione col Regno di Piemonte.

La mala ventura delle armi restrinse quell'atto ad un desiderio; ma questo desiderio crebbe e s'infervorò maggiormente negli anni successivi; anni di tale pressura da radicare immortale tanto l'avversione dei Veneti contro il governo dell'Austria, quanto l'affetto loro verso il Piemonte.

Prova solenne di siffatta avversione sono le molte migliaia di giovani di ogni ordine che lasciarono famiglia ed agi per prodigare la vita sui campi delle battaglie contro il nemico.

Prova di questa avversione sono la generosità e l'alacrità di quanti, non potendo cimentarsi nei dì del pericolo, con le offerte loro e coi rischi della propria vita agevolarono la fuga ai valorosi che corsero a stringersi sotto la bandiera del Re.

Prova di tale avversione si fu il prepotente fremito universale che qui l'altro ieri corse ogni vena al solo e più lontano sospetto che i preliminari di pace conducessero questi popoli a dividersi dai fratelli di Piemonte e di Lombardia, ed a trascinarsi fra i già sperimentati stenti sotto il flagello dell'Austria, sia che il flagello venga maneggiato dall'intiero governo, o da sola una mano di quella dominante famiglia; mano che sotto ghirlande di rose nasconde spine di trafitture mortali, e che basterebbe a ledere la imperiale francese promessa della italica indipendenza; perchè un vincolo qualunque fra l'Italia e la Casa d'Absburgo non sarebbe per quella che vincolo di servaggio.

Eccellenza! I Veneti si rivolgono fiduciosi a voi: e col vostro mezzo al Re loro (chè tale lo possono chiamare innanzi agli uomini e innanzi a Dio) nella certezza che consapevoli entrambi di quanto qui si spera e si anela, di quanto si fece e si fa, di quanto si sofferse e si soffre, vorrete dare opera in questi supremi momenti ad assicurar loro il conseguimento di un desiderio e di un bisogno più che decenne; desiderio

e bisogno che si confonde con quello medesimo della vita, e la cui soddisfazione può sola garantire la pace dell'intiera Penisola.

Il fuoco della rivoluzione, pur troppo sempre funesto ed inutile spesso, cova in Italia e sta per divampare in largo incendio: se cessò l'azione delle armi che poteva rattenerne la fiamma, uno solamente è il mezzo d'impedire i danni, cioè la giusta e santa vostra parola a propugnare la causa di questo paese nelle politiche discussioni d'Europa che fra poco decideranno delle sorti italiane.

Eccellenza!

La patria nostra si affida tutta al patrocinio del fedele ed intrepido nostro Re, alla sapienza dei vostri consigli, alla caldezza costante del vostro cuore, ed alla nota potenza del vostro labbro.

14 luglio 1859.

I Popoli della Venezia.

Per copia conforme rilasciata dai sottoscritti

Gio. Batt. Giustinian da Venezia. — *Alberto Cavalletto* da Padova.— *Sebastiano Tecchio* da Vicenza. — Prof. *Giuseppe Clementi* da Verona. — *Prospero Antonini* da Udine. — *Guglielmo* Nob. *D'Onigo* da Treviso. — *Bernardo Bernardi* da Rovigo. — Avv. *Luigi de Steffani* da Belluno.

XXIV.

I. R. DIREZIONE DI POLIZIA

Avviso.

Malgrado gli avvisi pubblicati all'oggetto di preservare i troppo creduli dalle pericolose illusioni, in cui tenta di trarli una fazione sovvertitrice, questa Direzione si è dovuta convincere che anche in oggi si continua a prestare una sorprendente fiducia ad ingannevoli asserzioni, che quella fazione si studia di diffondere co' suoi colpevoli fini, determinando perfino le giornate di supposti futuri avvenimenti.

Nel sentimento da cui è animata questa Direzione di antivenire le fatali conseguenze d'una cieca credenza, che inevitabilmente ricadrebbero sui motori e sugli illusi, si replica l'ammonimento a stare in guardia contro siffatte mene, dacchè altrimenti l'autorità pubblica sarebbe nella spiacevole necessità di mandare ad effetto le già predisposte rigorose misure, che varranno a mantenere incolumi l'ordine, la tranquillità e la sicurezza dei cittadini.

Venezia, 12 agosto 1859.

I. R. Consigliere di Reggenza, Direttore di polizia
ADOLFO Cav. di STRAUB.

XXV.

Emigrazione Veneta.

I signori conte *Gio. Batt. Giustinian*, conte *Prospero Antonini* e l'avvocato *Giovanni Bonollo* presentarono a nome della Deputazione dell'emigrazione veneta in Torino, alle Deputazioni di Modena e di Parma il seguente indirizzo:

Illustri Legati!

In questo giorno di giubilo per l'Italia, tra i plausi di questa capitale che festeggia ed onora in voi i legati illustri dei popoli di Modena e di Parma, dei quali portate i voti di unione al Piemonte, noi Veneti, figli di una terra che è ancora in catene e amaramente piange, noi siamo stati in forse di comparirvi dinanzi per non turbare la serenità dei vostri volti e la contentezza dei vostri cuori.

Ma se mai la nostra presenza richiamasse a tristi pensieri le vostre menti, speriamo che le nostre parole li dissiperanno e vi ridoneranno la gioia.

Voi resi liberi, mirando soltanto a far una questa misera Italia, da secoli divisa, le vostre ricche e forti provincie uniste al regno subalpino, il quale, col senno del Parlamento, col valore dell'esercito capitanato dall'eroico nostro Re, coll'ardita politica, coi sagrifizi, e con la costanza nel giusto e magnanimo proposito di fare l'Italia indipendente, s'acquistò il primato in essa, ed ora ottiene così splendida ricompensa delle sue grandi virtù.

Foste lasciati liberamente votare, ma non appena i vostri voti e quelli della Toscana che decretarono la decadenza degli arciduchi e la annessione dei loro Stati al Piemonte, non appena questi voti furono proclamati, fu reso manifesto all'Italia che l'Austria non si terrebbe più obbligata a fare le concessioni liberali promesse alla Venezia nei preliminari di pace di Villafranca, qualora gli arciduchi non fossero ricollocati sui loro troni.

Sapete voi, illustri legati, qual è la risposta della Venezia a questa offerta di concessioni che dovrebbero ricondurre l'Italia centrale in balìa degli arciduchi vassalli dell'Austria?

Eccola: « La Venezia sa cosa sono le promesse e le concessioni dell'Austria.... Non ne domanda, non ne vuole: e più che mai sdegnosa le respingerebbe se fossero date a compenso della perdita della libertà e dell'indipendenza dell'Italia centrale ».

Ciò che vuole Venezia, lo dissero i supplizii di Mantova, le carceri di Josephstadt, e i numerosi suoi figli che combatterono a Palestro e a Solferino; dei quali non pochi vi lasciarono la vita. Ciò che vuole lo dicono le deserte sue contrade private della gioventù che ancora le rimaneva, e che dopo i preliminari di Villafranca tutta accorse nell'Italia centrale per armarsi e per combattere in pro della causa nazionale.

La Venezia vuole la indipendenza e l'unione al Piemonte, già votata nel 1848. Essa seguiterà a lottare e patire; ma i dolori e i tormenti non

la fiaccheranno, sostenuta come è dalla certezza che sta per suonare l'ultima ora del dominio austriaco in Italia.

E questa certezza gliela date voi, gliela danno i Toscani e i Romagnoli, i quali cessando le fatali antiche divisioni, ingrandiranno e potente faranno questo regno, che avendo origine e causa dall'indipendenza d'Italia, non potrà non affrettare la totale liberazione di essa dallo straniero.

Grazie pertanto a voi, a nome dei Veneti, i quali, quantunque sappiano che la mano dell'Austria si aggraverà sul loro infelice paese, pure vi confortano a proseguire nella via che imprendeste, e a così bene meritare della patria comune.

Viva Modena! Viva Parma!
Viva l'unione d'Italia!

Torino, 16 settembre 1859.

La Deputazione Veneta

Conte **Gio. Batt. Giustinian**, da Venezia.
Conte **Prospero Antonini**, da Udine.
Avv. **Giovanni Bonollo**, da Vicenza.
Dott. **Andrea Meneghini**, da Padova.
Conte **Guglielmo d'Onigo**, da Treviso.
Ingegn. **Bernardo Bernardi**, da Rovigo.
Avv. **Giuseppe Marsiaj**, da Belluno.
Prof. **Giuseppe Clementi**, da Verona.

XXVI.

Venezia, 19 *ottobre* 1859.

All'I. R. Commissariato di ......

L'I. R. Comando del VII corpo d'armata in Treviso, con nota 8 corrente, n° 983, diretta all'eccelsa I. R. Luogotenenza, da essa comunicata mediante decreto n° 32300 dell'11 detto, ebbe a rimarcare che le autorità politiche di questa provincia non si prestano pel buon acquartieramento delle I. R. truppe con tutta quella cura che viene reclamata dall'interesse del pubblico servizio, ed aggiunge che a sua dispiacenza dovrebbe passare alle misure previste dal § 21 della legge sull'acquartieramento militare, qualora in miglior guisa non sia provveduto in proposito.

Quantunque io voglia credere che il meno soddisfacente accantonamento delle I. R. truppe in questa provincia non provenga da malvolere o da inoperosità dei dipendenti uffici amministrativi, ma piuttosto da insorte difficoltà locali che non si seppero vincere colla dovuta energia, devo nondimeno richiamare l'attenzione delle autorità distrettuali e comunali sulla assoluta ed inevitabile necessità di prestarsi con tutto po-

tere pel buon acquartieramento della milizia, sotto stretta personale responsabilità dei rappresentanti dei rispettivi Comuni, non che degli I. R. commissariati, i quali perciò devono provvedere all'uopo a qualunque costo, salvo rimborso in avvenire delle spese incontrate a tale effetto.

Si avverte per ultimo che le deputazioni di..... di..... e di..... si sono direttamente rivolte alle autorità militari onde venisse provocato a loro favore l'assegno di un fondo per le spese di acquartieramento. Ciò non è compatibile per verun conto. Simili dirette corrispondenze non possono assolutamente tollerarsi, perchè contrarie ai regolamenti, e perchè infruttuose pel servizio. L'I. R. Commissario è quello che, conoscendo bene il proprio distretto e le forze dei singoli Comuni e privati, ha lo stesso obbligo di disporre, dietro richiesta delle autorità militari, subito quanto occorre, o se non bastassero in qualche caso i proprii poteri, di rivolgersi d'urgenza allo scrivente con chiare, ben calcolate e precise proposte corredate delle necessarie prove.

Sarà quindi inculcato a tutte le deputazioni di mantenere esattamente la via regolare nelle loro rappresentanze, non ispettando ad esse di indirizzarsi all'autorità militare senza il tramite dei superiori uffici politici, e rimarrà strettamente responsabile codesto regio Commissario di ogni fondato lagno che vi avesse, ove le misure che questo I. R. Commissario impartirà tosto di caso in caso non bastassero a provvedere a quanto viene richiesto.

In quanto poi alla somministrazione dei fondi, qualora i Comuni per assoluta mancanza non potessero provvedere alle esigenze di questo ramo di pubblico servizio, verrà provocata col mezzo dell'I. R. Commissariato distrettuale un'anticipazione, giustificandone debitamente il bisogno.

Attendo un cenno d'informazione sulle disposizioni impartite in esito al presente decreto.

Per l'I. R. Delegato in permesso, l'I. R. Vice-Delegato

Caboga.

XXVII.

Avviso.

In seguito agli avvisi già antecedentemente pubblicati da S. E. il signor Tenente Maresciallo barone de Welden, ed ai recenti proclami di S. E. il Tenente Maresciallo barone Haynau, 23 p. p., e quello di S. E. il Feld-Maresciallo conte Radetzky, 10 corrente, questo I. R. Comando militare di città, con decreto 14 corrente, nº 810, ha ordinato la pubblicazione delle seguenti discipline riferibili ai contrassegni già contemplati nei suddetti proclami:

I. È proibito a chichessiasi di portare i così detti cappelli alla Ernani, alla Puritana ed alla Calabrese aventi o no cordelle di pelle lucida con fibbia di metallo;

II. È pure vietato a chichessiasi di portare cordoni di spago servibili per catena d'orologio ed altro, mentre fu dato di rimarcare che parecchi individui da qualche tempo fanno uso dei medesimi;

III. I contravventori a queste prescrizioni saranno dalle pattuglie militari, sì di giorno che di notte, senza distinzione, arrestati e messi a disposizione della sullodata autorità militare;

IV. I cappellai che si permettessero di fabbricare o vendere i cappelli sopra indicati, come pure i bottegai od altri individui che smerciassero cordelle di spago ad uso di catene di orologio, saranno pure, oltre la confisca di tali generi, arrestati e messi a disposizione del prelodato Comando.

Le comminatorie suespresse avranno effetto tre giorni dopo la pubblicazione di quest'avviso, e ciò tanto in questa città come in tutti i distretti e Comuni della provincia.

Padova, 16 marzo 1849.

Dall'I. R. Uffizio Provinciale d'ordine pubblico
L'I. R. primo aggiunto
Döry.

XXVIII.

Notificazione.

Colle sentenze 13 agosto 1859 pubblicate nello stesso giorno furono condannati dall'I. R. Giudizio di Guerra in Udine:

I. Fabris Valentino, detto *Cittadin*, di Bassano, d'anni 40, ammogliato, con un figlio, facchino, alla pena di otto anni di duro carcere a sensi dei §§ 314 e 317 del codice penale militare, siccome colpevole del crimine di seduzione alla diserzione, per essere *in parte* confesso, *in parte* riconvinto, mediante testimonii, di aver eccitato, istigato e tentato di sedurre nei giorni 11 e 12 giugno a. c. alcuni soldati dell'ospitale di Campo, n° 5, in Bassano, allo sleale abbandono del sovrano ed alla violazione della fedeltà giurata;

II. Oliana Pietro, detto *Bibanetto*, di Cessalto, d'anni 35, nubile, pescatore, alla pena di quattro anni di duro carcere, siccome colpevole del crimine di pubblica violenza e del delitto di tumulto a sensi dei §§ 358, 359 e 531 del codice penale militare, per essere riconvinto, mediante testimonii, di essersi opposto nel giorno 19 giugno a. c. con pericolose minaccie, armata mano, all'I. R. Gendarmeria nell'esercizio delle sue funzioni, e di aver eccitato più persone a prestargli aiuto.

Con sentenza odierna dello stesso I. R. Giudizio di guerra pronunciata in via stataria:

Frezza Agostino, di Verzegnis, distretto di Tolmezzo, d'anni 33, nubile, tessitore, alla pena di morte, da eseguirsi con polvere e piombo, per illecito possesso d'arma e munizione a sensi del proclama 5 luglio a. c. dell'eccelso Governo generale in Verona, per esser stato colto nella

notte del 19-20 agosto corrente nella contrada sottomonte in Udine con una pistola carica e rilevante quantità di munizione, sentenza che fu anche eseguita nel giorno d'oggi, alle ore 12 meridiane.

Locchè si porta a pubblica notizia.

Dall'I. R. Comando militare,

Udine, 22 agosto 1859.

L'I. R. Generale Brehem.

XXIX.

Proclama.

Gli attentati di rapina commessi recentemente con tanta frequenza e con circostanze assai aggravanti nelle provincie di Vicenza e di Belluno, mi determinarono, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica, a bandire pel territorio delle stesse provincie il *giudizio statario militare* contro i crimini di rapina, di omicidio e di uccisione per rapina.

Tutte le persone, sì civili che militari, che in quelle provincie venissero colte per simili crimini dopo la pubblicazione di questo proclama, saranno dal competente Giudizio di Guerra sottoposte a procedura stataria delle leggi marziali.

Verona, li 20 agosto 1859.

Il Comandante generale per le provincie Venete, pel litorale, Carintia e Carniola, ecc.
Conte Augusto Degenfeld-Schönburg
Tenente Maresciallo.

XXX.

Proclama.

Pel mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica mi trovo determinato di estendere anche alla provincia di Rovigo il giudizio statario militare bandito col proclama del 20 agosto p. p. pel territorio delle provincie di Vicenza e Belluno contro i crimini di rapina e di omicidio od uccisione per rapina.

Tutti gli individui dello stato civile e militare che dopo la pubblicazione del presente proclama si rendessero colpevoli nella provincia di

Rovigo dei crimini suindicati, saranno quindi dal competente Giudizio militare sottoposti alla procedura stataria secondo le leggi marziali.

Verona, li 17 settembre 1859.

Il Comandante generale per le provincie Venete, pel litorale, Carintia e Carniola, ecc.
Conte Augusto Degenfeld-Schönburg
Tenente Maresciallo.

XXXI.

Notificazione.

S. M. I. R. A. si è degnata, con sovrana risoluzione dell'11 settembre corrente, di ordinare quanto segue:

I. Dal 1° ottobre prossimo è tolto lo stato eccezionale nel territorio amministrativo veneto (compresa Mantova);

Le autorità civili, amministrative e giudiziarie riprendono la loro competente attività, ferme le seguenti determinazioni:

II. Cominciando dallo stesso giorno entra in attività per tutto il territorio già soggetto alla giurisdizione del Tribunale d'Appello veneto, come pure per il territorio della provincia di Mantova ad esso incorporata, il Tribunale Provinciale di Venezia, non soltanto per i crimini contemplati al § 10, lettera *a* del regolamento di procedura penale del 28 luglio 1853, d'alto tradimento, di offesa alla Maestà Sovrana, di offesa ai Membri della Famiglia Imperiale e di perturbazione della pubblica tranquillità (§§ 58-66 del codice penale), ma anche pei crimini di sollevazione e ribellione (§§ 68-75 del codice penale) e pei casi designati nei §§ 76, 78 e 81 del codice penale, del crimine di pubblica violenza, come esclusivo Tribunale penale per l'inquisizione, pel dibattimento e per la decisione di questi reati, e devono passare allo stesso Tribunale per la continuazione della procedura anche quei processi contro persone civili, che pendessero in quel giorno presso altri giudizii, riguardo ai reati di tal genere, qualora non fosse a quel momento ancora pronunciata la decisione finale di prima istanza;

III. I seguenti reati saranno, fino a nuovo ordine, sottoposti a speciale procedura, in quanto non sieno soggetti ad essere trattati dinanzi ai tribunali criminali:

a) Il possesso d'armi e munizioni senza permesso;
b) La divulgazione di notificazioni eccitanti e di stampati, come pure l'attaccare tali scritti sui muri o il divulgare di tali annunzi;
c) Il portare segni rivoluzionarii od uniformi di corpi armati disciolti o illegali;
d) Le dimostrazioni politiche eccitanti di ogni specie, e particolarmente gli attacchi di tal genere contro i fumatori di sigari, il canto di canzoni rivoluzionarie o eccitanti, se ciò succede in pubblico o da più persone, ecc.;

e) Gli attacchi reali e le pubbliche offese contro le persone militari fuori di servizio.

La pena per simili contravvenzioni è l'arresto da 3 giorni fino a 3 mesi, ed in circostanze particolarmente aggravanti l'arresto può aggravarsi fino a 6 mesi.

Possono anche infliggersi gli inasprimenti ammessi dal codice penale in caso di contravvenzioni.

Per tali azioni ed omissioni punibili fungono, come prima istanza, le delegazioni, e in Venezia la Direzione di polizia, e, come seconda istanza, la Luogotenenza.

Contro una condanna confermata dalla seconda istanza non v'è altro appello.

Nel resto rimangono in vigore, circa la procedura, le determinazioni contenute nell'ordinanza imperiale del 20 giugno 1858 (*Bollettino delle Leggi dell'Impero*, n° 88).

XXXII.

CIRCOLARE *dell'I. R. Luogotenenza Lombarda* 22 *gennaio* 1859 *circa all'esecuzione delle pene corporali da infliggersi alle persone inquisite o condannate del sesso femminile.*

Giusta l'ordine impartito dall'eccelso Ministero dell'interno con rispettato dispaccio 4 corrente mese, n° 32104-1825, si comunica a codesta carica, per l'osservanza nei contingibili casi, copia del decreto n° 23586, che il Ministro di giustizia diresse a tutti i Tribunali Superiori di Appello intorno al modo di procedere all'esecuzione delle pene corporali da infliggersi alle persone inquisite o condannate del sesso femminile, non che intorno al relativo compenso da retribuirsi agli esecutori.

Copia del decreto n° 23586.

In occasione di un quesito stato presentato, il Ministero della giustizia, d'intelligenza col Ministero dell'interno e delle finanze, trova di determinare che per la punizione delle donne inquisite o condannate mediante colpi di verga, debbansi principalmente impiegare le mogli delle guardie carcerarie, ovvero le fantesche dei medesimi che si troveranno a ciò più adatte, verso retribuzione di 20 soldi di nuova moneta (0 fr. 50 c.) per ogni esecuzione.

Codesta..... ne darà partecipazione a' dipendenti giudizii per l'osservanza, dichiarando però ai medesimi che l'esecuzione delle pene corporali per gli uomini inquisiti e condannati costituisce parte del servizio ordinario del personale sorvegliante carcerario, dalla quale non ne può derivare alcuna pretesa di speciale ricompensa.

Vienna, 4 gennaio 1859.

(*Dal Bollettino provinciale degli Atti di Governo per la Lombardia.* Anno 1859, puntata III, dispensata li 7 marzo, n° 31).

XXXIII.

GAZZETTA UFFICIALE DI VENEZIA.

(Lettera al compilatore)

Venezia, 23 agosto.

Pregiatissimo signor Compilatore,

Siccome non sono qui per anco cessati i commenti sopra un vago cenno contenuto a mio riguardo nell'*Annotatore Friulano* del 7 corr., così a spiegazione, che maggiormente si diffonda, la prego di accogliere in codesta sua Gazzetta la presente mia dichiarazione, colla quale confermo in ogni sua parte la notizia già data dall'*Indicatore Veneto* del 10 corrente, che cioè la Congregazione centrale, appunto nella sua seduta ordinaria del giorno 5, ha votato un indirizzo a S. M. ed un rapporto all'eccelso Ministro, allo scopo di rappresentare coi fatti e colle cifre lo sfasciamento economico di queste provincie, e di reclamare urgentemente gl'indispensabili provvedimenti; aggiungendo che ciò avvenne bensì dietro una mia relazione, ma in conseguenza di analoghe rimostranze, pervenute da varie Congregazioni provinciali.

Questa breve e leale esposizione dei fatti serva a farli debitamente apprezzare, nulla ostante qualsiasi fallace interpretazione.

Con tutta stima me le professo,

Vicenza, 20 agosto 1859.

Suo Dev. Servitore
Domenico dott. Meschinelli.

XXXIV.

N° 1100

CONGREGAZIONE CENTRALE DI VENEZIA.

ALL'IMPERIALE REGIA DELEGAZIONE PROVINCIALE
PELLA CONGREGAZIONE PROVINCIALE DI

Padova.

La Congregazione centrale scrivente nell'atto che accoglie con interessamento la nuova rimostranza di codesto Provinciale Collegio, 8 p. p. novembre, n° 1731, e dichiara di essere compresa, anche indipendentemente da quella, dello stato angoscioso dell'economia di codesti contribuenti per le aumentate imposizioni pubbliche, previamente osserva che già fino dal 5 agosto p. p., colla nota n° 854, lo stesso Collegio Provinciale veniva avvertito che uno speciale indirizzo erasi dalla scrivente rivolto a S. M. I. R. A. per implorare le generali e valide provvidenze. Ma non soltanto in quell'ora furono francamente esposte alla Maestà Sua le condizioni prostrate del veneto territorio, perchè con rappre-

sentanza delli 26 maggio precedente si era invocato il sollievo dal prestito pubblicato, ed ora in gran parte esaurito. E quanto all'aumento di imposta riflettente il fondo territoriale, sta pendente l'atteggio sopra interpellanza specialmente avanzata da questa Congregazione centrale all'eccelso Ministero col tramite della Regia Luogotenenza. Nessun riscontro è direttamente pervenuto ancora a questa parte sulli varii argomenti rassegnati, comunque con notificazioni apposite sieno state le rappresentanze avvertite che andava a cessare fino dall'agosto la straordinaria imposta mensile di guerra, detta di tappa, e si andava a procedere immediatamente alla liquidazione e conseguente pareggio delle requisizioni e spese d'acquartieramento militare (luogotenenziale decreto 9 agosto 1859, nº 24631). Tanto a tranquillanza di codesto Provinciale Collegio, assicurandolo in pari tempo che sta in mente della scrivente di far tema di nuova particolare rimostranza da assoggettare alla sovrana equità lo stato attuale del fondo territoriale sopra aggravato, come l'accenna il rapporto, d'aumentati carichi recenti.

Intanto s'abbia il Provinciale Collegio questo preliminare riscontro all'avanzata interpellanza, invitato a dividere colla scrivente la vivace ed animata lusinga che la M. S. Imperiale sarà per discendere ben presto a valide e favorevoli provvidenze nell'interesse di codesti contribuenti, interessi che d'altronde non dubita la Congregazione centrale vorrà e saprà la provincia di Padova sorreggere nella sua competenza acciocchè li preventivi comunali evitino possibilmente, e per ora, ogni dispendio che non sia reclamato dalle norme vigenti per la relativa amministrazione e da impegni precedentemente assunti.

Venezia, 10 dicembre 1859.

Firmato: Bissingen.

XXXV.

I. R. PREFETTURA DELLE FINANZE PER LE PROVINCIE VENETE E PER LA PROVINCIA DI MANTOVA.

Notificazione.

S. M. I. R. A., colla venerata sovrana patente 27 settembre corrente anno, e contenuta nel *Bollettino delle Leggi dell'Impero*, Puntata III, nº 177, si è degnata d'ordinare che nell'anno amministrativo 1860 le imposte dirette e le relative addizionali regie destinate allo scopo di coprire i bisogni dello Stato debbano pagarsi nella misura e giusta le disposizioni prescritte per l'anno amministrativo 1859, colla conservazione per altro dei cambiamenti introdotti nel corso dell'anno stesso colle sovrane ordinanze 28 aprile e 13 maggio 1859 (*Bollettino delle Leggi dell'Impero*, Puntata XVIII, nº 617, e Puntata XXIV, nº 85) sul modo di esazione delle imposte dagli interessi delle obbligazioni di Stato, dei fondi pubblici e degli Stati provinciali, come pure nella misura delle imposte in forza dell'introduzione di un'addizionale straordinaria nel semestre dell'anno amministrativo 1859.

In via esecutiva della preossequiata sovrana determinazione e del corrispondente rispettato decreto 2 del corrente mese, n° 5709 F. M., di S. E. il signor Ministro delle finanze, si notifica quanto segue, riguardo ai singoli rami delle imposte dirette da pagarsi nell'anno amministrativo 1860, tanto dalle provincie venete quanto dalla provincia di Mantova.

I. IMPOSTA PREDIALE.

a) *Per le provincie venete.*

1° Le imposte prediali ordinarie e le relative addizionali verranno pagate secondo le indicazioni dei prospetti *A*, *B*, *C*, che si pubblicano qui in calce.

Il prospetto sub *A*, a fronte della cifra dell'estimo pagante, dimostra l'ammontare delle dette imposte e addizionali per tutte insieme le venete provincie e per cadauna di esse.

Il prospetto sub *B* indica come ne derivi l'aliquota generale di carico per ogni lira di rendita censuaria in soldi 15,0943 della nuova valuta austriaca per tutto l'anno 1860, ed in soldi 3,773575 per ogni rata.

Il prospetto sub *C* dimostra la somma da pagarsi in ogni rata trimestrale, e la precisa scadenza delle medesime per ciascheduna provincia.

b) *Per la provincia di Mantova.*

2° I censiti della provincia di Mantova soggetta alla giurisdizione austriaca dovranno pagare pel doppio titolo della imposta prediale ordinaria, delle relative addizionali regie del 33 1|3 per 0|0 portato dal § 2 della sovrana patente 11 aprile 1851, e del sesto:

a) Nel territorio in cui fu attivato il nuovo censimento stabile, soldi 15,0943 della nuova valuta austriaca sopra ogni lira della rendita censuaria imponibile per l'intero anno amministrativo 1860, e quindi per ognuna delle quattro rate trimestrali, nelle quali viene divisata la imposizione, soldi 3,773575 sopra ogni lira della rendita suddetta.

b) Nel territorio dell'antico censo milanese per l'intiero anno amministrativo 1860, soldi 09,2925 della nuova valuta austriaca sopra ogni scudo d'estimo, e quindi per ognuna delle quattro rate trimestrali, soldi 02,323125 sopra ogni scudo d'estimo.

3° Le scadenze delle quattro rate trimestrali delle imposte prediali restano stabilite, come pel passato, alle epoche 20 novembre p. v. per la prima rata, 20 febbraio 1860 per la seconda, 20 maggio successivo per la terza, e 20 agosto successivo per la quarta.

II. *Contributo arti e commercio.*

4° Il contributo arti e commercio da applicarsi agli esercenti dietro le ispezioni e verificazioni volute dal Decreto italico 13 giugno 1811 dovrà pagarsi dai contribuenti delle provincie venete e della provincia di Mantova in una sola rata scadente il 31 agosto, ad eccezione delle provincie di Udine, Treviso e Rovigo, e della provincia di Mantova, per le quali tale scadenza viene posticipata di un mese.

III. *Imposte sulle rendite.*

5° Le notifiche sul godimento degli edificii contemplati dal § 4 della Sovrana Patente 11 aprile 1851, cioè degli edificii nel territorio dell'an-

tico censo milanese, dovranno fondarsi sull'effettivo importo della pigione dell'anno 1859, o sul valore della pigione stabilito in via di confronto giusta il § 5 del Regolamento 24 maggio 1851.

6° Le notifiche sopra le rendite di I classe soggette ad imposta pel § 6 della Sovrana Patente 11 aprile 1851, dovranno essere basate ai proventi ed alle spese del triênnio 1857, 1858, 1859 per la determinazione della corrispondente rendita media tassabile.

Rimarranno ferme in tale proposito le facilitazioni acconsentite dall'eccelso I. R. Ministero delle Finanze coll'ossequiato Dispaccio 14 luglio 1851, n° 16577-1492, e pubblicate da questa I. R. Luogotenenza colla Notificazione 3 agosto successivo n° 1563.

7° Le disposizioni contenute nell'ultima parte del § 28 e nel § 30 della Sovrana Patente 11 aprile 1851 saranno applicabili anche agli emolumenti fissi della II classe, che matureranno dal 1° novembre 1859 a tutto ottobre 1860.

8° Gl'interessi e le rendite di III classe dovranno notificarsi per l'anno camerale 1860, secondo lo stato della sostanza e della rendita alla data 31 ottobre 1859.

9° I percipienti rendita da interessi di obbligazioni di Stato, di fondi pubblici e degli Stati provinciali sono dispensati dall'obbligo della notifica per queste rendite soggette ad imposta. Essi vi saranno assoggettati nel modo ordinato colla Sovrana Patente 28 aprile 1859, inserita nel Bollettino generale delle leggi dell'impero, puntata XVIII, n° 67, pubblicata colla Notificazione 5 maggio successivo, n° 1218 p. di questa prefettura.

10° Siccome la rendita appartenente alla II classe, il cui annuo importo non supera le lire 1800, per chi la percepisce, e quella di III classe quando tutta insieme la rendita non oltrepassi lire 900, sono per la legge esenti dall'imposta sulla rendita: e siccome questi importi corrispondono rispettivamente nella nuova valuta austriaca a fiorini 630 e fiorini 315, così commisurandosi l'imposta in quest'ultima valuta, deve ritenersi esente dalla medesima la rendita di fiorini 630, e rispettivamente di fiorini 315.

11° L'accettazione l'esame, e la rettificazione delle notifiche e dichiarazioni per la imposta sulla rendita, come pure la determinazione della imposta stessa, e la decisione dei ricorsi, dovranno seguire secondo le vigenti norme.

12° Per norma dei contribuenti l'imposta sulla rendita della provincia di Mantova si dichiara che, per l'anno 1860, le notifiche dovranno per ora farsi alla sola Commissione per l'imposta sulla rendita in Mantova, presso la quale resta interinalmente concentrata ogni operazione relativa a detta imposta, anche per quelle parti di territorio rimaste in dominio dell'Austria, per le quali in addietro i contribuenti per ragione di domicilio producevano le loro notifiche a Commissioni diverse da quella di Mantova.

13° Le notifiche e dichiarazioni per l'imposta sulle rendite dovranno farsi nella nuova valuta austriaca.

Per la riduzione servirà di norma la Sovrana Patente 27 aprile 1858.

Anche la commisurazione e l'esazione della imposta avranno luogo nella nuova valuta austriaca.

14° Per la presentazione delle Notifiche di rendita, e delle dichiarazioni sugli assegni fissi, rimane, in relazione al § 41 della Sovrana Patente 11 aprile 1851, prefinito il termine a tutto dicembre 1859.

15º Per coloro che incomincieranno un'occupazione od un'intrapresa soggetta alla imposta sulla rendita nel corso dell'anno amministrativo 1860, la notifica dovrà presentarsi, al più tardi, nel termine di 30 giorni da quello in cui avrà avuto effettivamente principio l'esercizio.

16º Anche pegli emolumenti fissi che venissero attuati nel corso dell'anno camerale 1860, e pei quali incombe l'obbligo della Notifica in forza dei §§ 17 e 18 della mentovata Sovrana Patente 11 aprile 1851 tanto a chi li percepisce, quanto a chi li paga; tale notifica dovrà essere presentata nel termine di 30 giorni.

17º Ricordasi per ultimo, che chiunque ommette di presentare entro il termine stabilito dai precedenti paragrafi la prescritta notifica o denuncia, incorre per questa sola ommissione nella multa contemplata dal § 41 della Sovrana Patente 11 aprile 1851.

Venezia, 10 ottobre 1859.

L'I. R. Presidente
Cav. di Holzgethan.

PROSPETTO *dimostrante l'ammontare delle imposte prediali nelle provincie venete per l'anno camerale* 1860.

Rendita censuaria	52,319,160 93
Imposta ordinaria primitiva e addizionale originaria. . . .	5,285,674 51
Addizionale straordinaria del 33 1/3 per 0/0	1,761,891 50
Addizionale straordinaria pei bisogni della guerra 1/6 . . .	880,945 76
Totale fiorini . . .	7,928,511 77

Aliquota di carico per ogni lira di rendita censuaria per l'anno camerale 1860

	Per anno		Per rata	
	s	Decimali	s	Decimali
Per imposta ordinaria primitiva . . .	08	61,002,984	02	15,250,746
Per imposta ordinaria addiz. originaria	01	45,283,684	—	36,320,921
Somma . . .	10	06,286,668	02	51,571,667
Per addizionale straord. del 33 1/3 p. 0/0	03	35,428,889	—	83,857,222
Somma . . .	13	41,715,557	03	35,428,889
Per addizionale straord. di 1/6 sull'imposta prediale ordinaria ed addizionale originaria pei bisogni dello Stato per la Notificazione prefettizia 23 maggio 1859, nº 1444	01	67,714,443	—	41,928,611
In complesso . . .	15	09,43	03	77,357;5

XXXVI.

N° 33634.

IMPERIALE REGIA LUOGOTENENZA PER LE PROVINCIE VENETE.

Notificazione.

L'Eccelso Ministero delle Finanze, di concerto con quello dell'interno, ha disposto con ossequiato Dispaccio 3 ottobre corrente, n° 4932, che per coprire i bisogni del territorio nell'anno camerale 1860 venga esatta nelle provincie Venete e nella parte della provincia di Mantova soggetta al dominio austriaco una sovraimposta di soldi 18 (diciotto) per ogni fiorino di tutte le imposte dirette, ossiano *prediale, contributo arti-commercio, imposta sulle rendite e sugli emolumenti fissi.*

In conseguenza di tale disposizione, e con riferimento alla notificazione 10 ottobre corrente, n° 18580-3230, pubblicata dall'I. R. Prefettura delle Finanze, con cui fu resa nota la misura delle imposte e delle addizionali di spettanza *regia*, destinate a coprire i bisogni dello Stato, si avverte che tale imposta consisterà:

I. *Prediale:*

a) Per le provincie Venete, soldi 02:7172 decimali sopra ogni lira di rendita censuaria;

b) Per la provincia di Mantova soggetta alla giurisdizione austriaca;

1) nel territorio ove fu attivato il nuovo censimento stabile soldi 02:7172 decimali sopra ogni lira di rendita censuaria, al pari che nelle provincie Venete, e

2) nel territorio ove tuttora sussiste l'antico censo milanese soldi 01:6728 decimali sopra ogni scudo d'estimo.

II. *Contributo arti-commmercio*, indistintamente in tutto il territorio veneto e mantovano soldi 18 per ogni fiorino di esazione del contributo medesimo.

III. *Imposta sulle rendite e sugli emolumenti fissi*, pure indistintamente su ambedue i territorii veneto e mantovano, soldi 18 per ogni fiorino di esazione dell'imposta stessa.

Venezia, 22 ottobre 1859.

L'I. R. Luogotenente
BISSINGEN.

XXXVII.

I. R. Deleg. Prov.
N° 235 *Militare.*

Alla deputazione comunale di...

Padova, 15 novembre 1859.

A tenore di una comunicazione avutasi dal Comando dell'VIII Corpo d'Armata dei 15 corrente, n° 2544, in seguito ad ordine dell'I. R. Comando superiore d'Armata, le truppe nel piede di guerra devonsi con-

siderare nei riguardi d'alloggiamento come transeunti, ed equipararsi a queste pel compenso ospitativo, che dall'I. R. Erario M. si corrisponde alle Comuni per l'alloggio prestato.

Avverte il suddetto I. R. Comando dell'VIII Corpo, che le proprie truppe le quali sono stanziate in questa provincia, ed alle quali appartiene anche il 3° battaglione del reggimento Infanteria barone Reischach, n° 25, dislocato a Monselice, trovansi pure sul piede di guerra ed in istato d'alloggio; se ne dà quindi analoga partecipazione a codesta Deputazione per sua norma nell'applicazione dell'Ordinanza Imperiale 15 maggio 1851 sull'acquartieramento dell'armata.

Per l'I. R. Delegato Provinciale
BUZZI.

XXXVIII.

I. R. Deleg. Prov.
N° 24778 *Militare.*

Alla deputazione comunale di....

Padova, 12 dicembre 1859.

L'Eccelsa I. R. Luogotenenza, con Dispaccio 28 novembre prossimo decorso, n° 37197, pose in avvertenza la R. Delegazione che la condizione del fondo territoriale non consente alcun ulteriore sussidio ai Comuni nei riguardi d'alloggiamento militare oltre quello già accordato.

Se ne pone in avvertenza codest'Ufficio onde possa limitare al più urgente bisogno le spese, trattandosi che la scorta ricevuta venne già quasi per intero assorbita nelle assegnate sovvenzioni alle Comuni nelle quali trovasi dislocata la truppa per l'acquartieramento d'inverno.

Per l'I. R. Delegato Provinciale
FORABOSCO.

XXXIX.

I. R. Deleg. Prov.
Padova.
N° 18132 *Militare.*

Alla deputazione comunale di....

Colla Notificazione Luogotenenziale 18 giugno anno cor., n° 19406, viene indicato che per sopperire ad urgenti arretrate passività verso i Comuni ed i privati che aggravano il fondo territoriale per debiti insoluti a tutto 1858, e per creare altro mezzo onde supplire alle straordinarie esigenze erasi disposta l'attivazione di una straordinaria sovraimposta scadente per questa provincia col 16 corrente settembre.

Ora l'Eccelsa I. R. Luogotenenza, con ossequiato Dispaccio 27 agosto prossimo decorso, n° 26573, dichiara che essendo stato disposto per la liquidazione delle prestazioni militari dipendenti dalla guerra 1859 a mezzo delle due Commissioni miste di Venezia e Verona, ed assegnato anche in questo frattempo un'anticipazione ai Comuni più bisognosi che soggiacquero a' maggiori sacrifizii, non potrebbe distorre per questo titolo speciale alcuna somma del detto fondo straordinario territoriale, come avvertivasi nella seconda parte della Notificazione succitata, e che resta perciò destinato specialmente al pagamento dei debiti liquidati verso i Comuni per l'acquartieramento militare ordinario, per quello dell'I. R. Gendarmeria e per i trasporti militari, trattandosi di dover supplire a gravissime spese non calcolate nel pagamento 1859 del fondo territoriale suddetto. — Ciò si comunica per opportuna notizia.

Padova, 17 settembre 1859.

Per l'I. R. Delegato in permesso

FORABOSCO.

XL.

L'I. R. DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO.

Avviso.

Colla venerata sovrana Patente 27 settembre prossimo decorso, pubblicata colla Notificazione 10 ottobre successivo, n° 34820, dell'Eccelsa Imperiale Regia Luogotenenza, Sua Maestà I. R. A. determinava la misura delle imposte prediali imponibili nell'anno amministrativo 1860, e l'I. R. Prefettura delle Finanze colla Notificazione 10 ottobre stesso, n° 18580, stabiliva tanto i quoti spettanti alle singole provincie del dominio in ragione della rispettiva rendita censuaria operante pel 1860, quanto le relative aliquote di carico parziali e complessive per ogni titolo d'imposta.

Coll'altra Notificazione poi 22 ottobre, n° 33634, l'I. R. Luogotenenza rendeva di pubblica ragione la misura del carico imponibile nel detto anno 1860 per la sovraimposta territoriale. Ora scadendo col 30 novembre corrente la prima rata prediale 1860, la Regia Delegazione rende pubblicamente noto, mediante la sottoposta tabella A, l'importo parziale e complessivo dei predetti titoli d'imposta regia e territoriale esigibile in tutti i Comuni della provincia per la detta prima rata, nonchè le corrispondenti aliquote di carico a notizia e norma dei contribuenti.

E coll'altra tabella B fa conoscere i caratti di carico delle sovraimposte comunali esigibili a saldo della quarta rata e dell'esercizio 1859.

Alla scadenza deve pure riscuotersi la terza delle quattro rate delle rifusioni estimali degli anni 1816 e 1817 a carico di alcune Ditte censite nei Comuni di Massa, Bergantino, Castelnuovo, Ceneselli, Melara e Salara del distretto di Massa e nei Comuni di Ficarolo, Gaiba, Stienta e

Canaro del distretto di Occhiobello; le quali Ditte vennero già avvertite e diffidate al relativo pagamento.

È da esigersi finalmente la seconda ed ultima rata della riattivazione delle imposte 1814, state sospese pell'allagazione procedente dal taglio degli argini del Tartaro, e queste a carico di alcuni censiti delle Comuni di Canaro, Frassinelle, Pincara e Fiesso del distretto di Occhiobello, ed in Raccano, frazione del Comune di Polesella.

S'invitano quindi tutti i censiti a soddisfare in tempo utile nelle mani dei rispettivi esattori comunali le quote loro attribuite nei quinternetti di scossa, onde sottrarsi dalle conseguenze passive stabilite dalla sovrana Patente 18 aprile 1816 che ne regola l'esazione.

I Regii Commissariati Distrettuali, le Congregazioni Municipali di Rovigo, Adria, Lendinara e Badia, le Deputazioni e gli Esattori Comunali sono incaricati, ognuno nella parte che lo riguarda, dell'esecuzione del presente avviso, al quale sarà data, come di metodo, la più estesa pubblicazione.

Rovigo, 13 novembre 1859.

L'I. R. Delegato Provinciale
Conte GIUSTINIANI RECANATI.

XLI.

PRESIDENZA DELL'I. R. PREFETTURA VENETA DI FINANZA

All'I. R. Procura di finanza
Venezia

Nº 21530-473-59

I denari versati nelle pubbliche casse a titolo di deposito o possono essere custoditi in plichi separati, o possono essere frammisti col denaro erariale.

Vengono custoditi separatamente, o per la qualità delle monete, che esigono una separata custodia, o per espressa volontà del deponente, e in quest'ultimo caso coll'assenso della cassa o dell'ufficio cui spetta ogni decisione in proposito. Tali depositi all'atto della restituzione vengono estradati, come è naturale, nelle identiche valute in cui vennero effettuati.

Vengono confusi col danaro erariale quei depositi della seconda categoria, il proprietario dei quali non ha manifestato espressamente la volontà che sieno custoditi separatamente, o pei quali la separata custodia non ne fu acconsentita dalla cassa d'ufficio. Commisti tali depositi col denaro erariale, perdono di necessità la loro identità, e quindi l'erario non può nè deve restituire se non se un importo eguale al fatto deposito, servendosi de' proprii denari.

Non constando che la ditta S.... all'atto di eseguire il deposito de' 60 fiorini abbia espressamente dichiarato che tale deposito doveva custodirsi separatamente, e sussistendo al contrario il fatto, che l'importo di

che trattasi venne confuso coi denari erariali, anche in difetto di quale siasi ragionevole motivo per una separata custodia; visto, che a senso della sovrana risoluzione 2 giugno p. p. pubblicata colla notificazion- della Luogotenenza in Venezia 15 giugno p. p. n° 2986, ognuno è obbligato di ricevere i vaglia al loro valore nominale, e che per la successiva notificazione 24 giugno scorso n° 3195 anche nei casi in cui il titolo della esazione è anteriore alla citata notificazione 15 giugno, si estende il suddetto obbligo di ricevere assegni per tutti i pagamenti che senza di essi si sarebbero dovuti o potuti eseguire con valuta d'argento austriaca, ne segue che l'importo di che trattasi, che doveva prima della emissione di detti assegni effettuarsi in argento, deve dopo la emissione de' vaglia effettuarsi con vaglia che rappresentano per legge la moneta d'argento. Ogni contraria disposizione deve essere subordinata alle testè accennate leggi. Non regge poi la osservazione di cotesta I. R. procura, che la notificazione 15 giugno 1859, n° 2986 impone bensì l'obbligo alle casse di effettuare i *pagamenti* in vaglia, ma che la restituzione del deposito non è un pagamento.

Il pagamento non è altro che la *prestazione* di *quanto* è *dovuto* (§ 1412 cod. civ.), senza ulteriori distinzioni. Ora la cassa restituendo un deposito, eseguisce un vero pagamento, perciò che presta quanto deve.

Per le quali considerazioni questa I. R. Prefettura non trova di ammettere la petizione 24 settembre p. p., n° 37717 di Francesco S..., ed incarica anzi codesta I. R. Procura di contestarla senz'altro.

Caso che l'I. R. Amministrazione rimanesse soccombente nella decisione di prima istanza, farà immediato rapporto alla scrivente, interponendo però a tempo l'appellazione, e nel caso di due giudizi conformi farà egualmente rapporto alla scrivente, ma interporrà la revisione degli stessi presso la suprema corte di giustizia per titolo di manifesta ingiustizia.

E così si riscontra il rapporto 29 ottobre p. p. n° 11777, di cui si restituiscono gli allegati.

Venezia, 5 novembre 1859.

HOLZGETHAN.

XLII.

I. R. LUOGOTENENZA DELLE PROVINCIE VENETE.

Notificazione.

Secondo i principii stabiliti nei §§ 1295, 1301, 1302 del vigente Codice Civile generale, ciascuno ha il diritto di esigere dal danneggiante la riparazione del danno che gli fosse recato con colpa. Del danno ingiustamente arrecato possono essere responsabili più persone, quando insieme, immediatamente o mediatamente, con lusinghe, minaccie, con comando, aiuto, occultazione o con altro somigliante modo, od anche colla ommissione soltanto del loro obbligo particolare d'impedire

il male, vi abbiano contribuito. In questo caso poi sono obbligati solidariamente tutti per ciascuno e ciascuno per tutti.

Non potrebbe esser revocata in dubbio l'applicabilità di questi principii fondamentali di diritto privato, anche a favore dell'I. R. Erario, quando il medesimo avesse a soffrir danno per colpa di taluno, ed in quei casi nei quali il danno fosse stato inferito mediante i crimini di alto tradimento, di ribellione o sollevazione; e ciò tanto più in quanto che nel § 360 del Regolamento di procedura penale del 29 luglio 1853, attivato nel Regno Lombardo-Veneto coll'Ordinanza ministeriale 7 gennaio 1855, viene esplicitamente fatto obbligo ai giudizii penali nei suaccennati casi, di pronunciare anche riguardo alle pretensioni di risarcimento, fatte valere dallo Stato o da persone private. Ivi è pure espressamente dichiarato che, nel calcolo del danno derivato da questi crimini, s'imputeranno non solo tutti i danneggiamenti cagionati dagli stessi, immediatamente o mediatamente, ma ben anche tutte le spese incontrate per reprimere la criminosa impresa, o per risparmiare l'ordine e la sicurezza, e che, intorno alla qualità ed all'importo delle spese sostenute dall'I. R. Erario a questi scopi, il giudizio penale attribuirà forza di piena prova ai prospetti d'ufficio ed ai conti delle autorità amministrative, esaminati e riconosciuti esatti dalla competente contabilità dello Stato, e, secondo le circostanze, a tali prospetti e conti per se soli.

In seguito a Dispaccio 18 corrente, n° 715, dell'Eccelso I. R. Governo Generale, inesivo a Dispaccio 10 corrente, n° 3557, di S. E. il signor Ministro delle Finanze, vengono ricordate, a pubblica norma, tali disposizioni generali di legge, con avvertenza che, negli inevitabili casi, non potrebbesi prescindere dalla rigorosa applicazione delle medesime, del che per altro amasi ritenere non abbia ad essere dato motivo.

Venezia, 22 giugno 1859.

L'I. R. Luogotenente
BISSINGEN.

XLIII.

All'I. R. Intendenza di Finanze.

di

In seguito ad ordine abbassato dall'Eccelso Ministero delle Finanze, coll'ossequiato Dispaccio 22 corrente, n° 56003 (601), si commette a cotesta I. R. Intendenza di offrire al *signor Giulio Cesare dottor Fornara*, direttore dell'agenzia austro-italica di Vienna, tutte quelle informazioni che gli riescono necessarie *per concretare una proposta di acquisto di tutti i beni stabili che sono disponibili per la vendita in questa provincia*, comunicandogli specialmente i dati per riconoscere le spese e le rendite nette dell'ultimo triennio.

Venezia, 29 novembre 1859.

HOLZGETHAN.

XLIV.

GAZZETTA UFFIZIALE DI VENEZIA.

7 *novembre* 1859.

L'Eccelso I. R. Ministero delle Finanze ha trovato di nominare il controllore di partizione presso la Zecca veneta *Guglielmo Zippe* al posto provvisorio di saggiatore di Zecca; il controllore assistente dell'Economato di Zecca *Lodovico Hamuda*, al posto provvisorio di ufficiale dell'Ufficio centrale di garanzia presso la Zecca veneta; ed i praticanti di Zecca *Hunerth Francesco* e *Pechan Francesco*, il primo al posto provvisorio di controllore assistente dell'Economato, il secondo a quello pur provvisorio di controllore dell'Uffizio di partizione presso la Zecca veneta.

9 *novembre* 1859.

L'I. R. Prefettura delle Finanze per le provincie Venete e per quella di Mantova ha nominato controllore presso l'I. R. Ricevitoria sussidiaria di Lido, l'alunno d'Ufficio *Aristide Jehan*.

18 *novembre* 1859.

Il Ministero delle Finanze ha nominato il fu direttore dell'Ufficio postale di Como, *Giuseppe Teiss*, a primo controllore dell'Uffizio postale di Venezia.

5 *dicembre* 1859.

Il Ministero della Giustizia ha nominato pretore di seconda classe in Camposampiero l'aggiunto giudiziario lombardo, dottor *Alessandro di Ziller*.

7 *dicembre* 1859.

Il Ministro delle Finanze ha conferito il posto di amministratore telegrafico di Verona al telegrafista in capo di prima classe, e direttore dell'Ufficio telegrafico di Treviso *Ermanno Nagel*.

24 *dicembre* 1859.

L'I. R. Prefettura delle Finanze in Venezia ha trovato di nominare assistente di Cancelleria presso le II. RR. Autorità dirigenti di Finanza delle provincie Venete, *Schaupp Giuseppe Edoardo* e *Hadrowa Felice*, già assistente di Cancelleria in Lombardia, ed inoltre, in via però provvisoria, i due alunni d'Uffizio *De Rubeis Ferdinando* e *Frisserio Vincenzo*.

27 *dicembre* 1859.

Il Ministro della Giustizia ha nominato il sostituto procuratore di Stato Lombardo *Guglielmo Fedrigotti* a procuratore di Stato presso il Tribunale provinciale di Mantova.

29 *dicembre* 1859.

Il Ministro della Giustizia ha nominato l'aggiunto segretario *Giulio cav. di Ziernfeld* a segretario di Consiglio, e gli aggiunti *Procopio barone di Gorizzuti* e *Giorgio Nester* ad aggiunti segretarii di Consiglio presso il Tribunale d'appello veneto.

4 *gennaio* 1860

Il Ministro del Culto e dell'Istruzione ha nominato maestro il candidato approvato, ed attualmente supplente presso il Ginnasio erariale di Padova, *Giovanni Niegstatt*, ad effettivo maestro ginnasiale pei Ginnasii erariali veneti.

5 *gennaio* 1860.

S. E. il signor Luogotenente di questo dominio ha trovato d'inferire un posto di aggiunto distrettuale all'alunno di concetto di questa I. R. Luogotenenza *Tommaso di Bungz.*

XLV.

Notificazione.

Giusta partecipazione del signor Ministro pel culto e l'istruzione, non è ancor dato prevedere con precisione, nelle presentanee congiunture dell'Italia superiore, sotto quali modalità potranno, nell'anno scolastico 1859-60, aver luogo presso l'università di Padova i pubblici studii, e se nominatamente studiosi, che non appartengono alle venete provincie, potranno essere ammessi a frequentare quell'università.

Perchè gli studiosi, i quali meditano per avventura frequentare nel ridetto anno scolastico l'università di Padova, non risentano immeritato pregiudizio, nel caso che non potesse venire pronunziato il permesso, si rendono gli stessi attenti essere pur sempre cosa consigliabile di recarsi in tempo utile ad un'altra delle II. RR. università austriache, e che presso le stesse l'anno incomincia col 1° ottobre, e col giorno 14 resta chiusa l'iscrizione.

Dalla Presidenza dell'I. R. Luogotenenza.

Innsbruck, 20 settembre 1859.

XLVI.

ORDINANZA

dell'I. R. Ministro del culto e dell'istruzione, di data 24 ottobre 1859, concernente la sospensione delle prelezioni all'Università di Padova.

I. Nelle attuali condizioni politiche d'Italia, e pel conseguente concitamento degli animi, non potendosi attendere dall'apertura delle prelezioni all'università di Padova un buon successo scientifico, le medesime restano per intanto sospese pel semestre invernale del 1859-60.

II. Qualora le condizioni facessero apparire più tardi effettuabile ed opportuna la riapertura ancora in quest'anno scolastico l'accesso alle prelezioni medesime, sarà ad ogni modo limitato agli appartenenti alle II. RR. provincie Lombardo-Venete.

III. Tutti quelli che nel decorso anno scolastico studiarono all'università di Padova, ma che nel luglio ed agosto 1859 non fecero gli esami prescritti colle ordinanze ministeriali del 26 febbraio 1859, n° 2057, e del 18 giugno 1859, n° 9361, o li fecero con successo sfavorevole, possono, nel corso del mese di novembre 1859, essere ammessi dai rispettivi direttorati degli studii a fare ed a ripetere i medesimi (in quanto ciò sia concesso, secondo le relative norme in generale, od in ispecialità già nel novembre 1859), assoggettandosi a questi esami presso i professori o le speciali commissioni d'esame all'uopo destinate.

IV. Quanto alla continuazione degli studii nell'anno 1859-60, sarà permesso ai giovani appartenenti alle provincie Lombardo-Venete, in ugual modo come nello scorso anno scolastico, di sottoporsi ai relativi esami annuali e semestrali, ed a quelli teoretici di Stato, nelle materie delle facoltà laiche in base agli studii fatti privatamente.

La concessione di tale studio privato, tanto pei suddetti appartenenti a quelle provincie, i quali hanno già studiato uno o più anni all'università di Padova, o per quelli che desiderano entrare soltanto nell'imminente anno scolastico negli studii delle varie facoltà, è devoluta in prima istanza ai rispettivi direttorati degli studii, i quali se paresse dubbia l'appartenenza a quelle provincie, dovranno ritirare la decisione dell'I. R. Luogotenenza di Venezia.

V. Quanto agli appartenenti ad altri dominii della Corona che hanno percorso finora i loro studii all'università di Padova, e che avessero avuto intenzione di continuarli colà anche nell'anno scolastico 1859-60, sarà loro lasciato libero (dopo di aver dimostrato di aver sostenuto con sufficiente successo gli esami dell'anno passato).

a) O di frequentare un'altra università austriaca, o qualche istituto analogo; ovvero

b) Facendo conoscere quelle circostanze che rendono loro impossibile di frequentare altri istituti scolastici austriaci, od almeno lo rendano proporzionatamente difficile, chiedere, fino al più tardi il 20 dicembre 1859, col mezzo della loro competente Luogotenenza, al Ministero dell'istruzione, di poter essere ammessi a suo tempo, per l'ulteriore riconoscimento dei loro studii accademici, ai prescritti esami annuali, seme-

strali, o teoretici di Stato, in base agli studii fatti privatamente come sopra sub IV è detto pegli studenti di Padova, ovvero presso un'altra commissione esaminatrice di Stato.

VI. Quegli studenti appartenenti ad altri dominii della Corona che hanno intenzione di cominciare soltanto nell'anno scolastico 1859-60 gli studii di facoltà, o tecnici, devono recarsi ad altri istituti d'insegnamento austriaci, come furono già eccitati colle Notificazioni del 24 e 30 settembre 1859, n° 1310. In riguardo poi alla circostanza che alcuni fra loro potrebbero non aver conosciuto in tempo quegli eccitamenti, si impartisce contemporaneamente l'istruzione ai relativi istituti d'insegnamento che per tali studenti rimanga aperto il termine d'iscrizione e immatricolazione fino alla fine di novembre 1859.

VII. Tutti gli studenti menzionati sub V, che ottengono dal ministero dell'istruzione il permesso di fare gli esami prescritti per l'anno scolastico 1859-60 come studenti privatisti, debbono mandare per la fine di gennaio 1860, al più tardi, al relativo direttorato degli studii dell'università di Padova, un avviso preliminare in iscritto dell'ottenuta concessione, per poter essere notati nei cataloghi e tenuti in evidenza, e poscia a suo tempo essere ammessi senza difficoltà agli esami, verso la presentazione della concessione originale, nei modi che saranno in proposito stabiliti.

XLVII.

I. R. LUOGOTENENZA PER LE PROVINCIE VENETE

All'I. R. Delegazione provinciale di....

Sua Eccellenza il signor conte Agenore Goluchowski, nominato da S. M. I. R. A. a suo ministro dell'interno, ha partecipato a S. E. il signor luogotenente delle provincie venete con dispaccio 25 agosto p. p. numero 9523 di aver assunto collo stesso giorno la direzione degli affari che vanno ad essergli affidati.

In tale occasione ebbe il prefato sig. ministro a soggiungere quanto segue:

« Sarà mestieri prima d'ogni altra cosa che si dia mano colla più zelante sollecitudine ad attuare nella legislazione e nell'amministrazione quelle riforme accennate dal manifesto imperiale del 15 luglio p. p., le quali con riguardo alle *esperienze fatte finora* appariscono immediatamente necessarie per soddisfare ai fondati bisogni ed alle aspettative della popolazione, nella mira di un progrediente sviluppo del ben essere nazionale, e per stabilire un'amministrazione *compatta* e *forte* corrispondente in generale all'interesse di *unità* della monarchia, ma tale però che in pari tempo garantisca eziandio ogni possibile riguardo e valutazione delle specialità dei singoli dominii.

« Siccome l'effetto che si desidera dalle misure da prendersi è condizionato ad un'applicazione delle medesime in modo corrispondente e completo, secondo lo spirito dell'I. R. governo, così diviene in primo

particolarmente importante che si possa far calcolo sulla volonterosa capacità e sopra la cooperazione più zelante e leale di tutti gli organi, dovendo ora considerarsi come il primo ed indeclinabile dovere di ogni servo dello Stato il sostenere in ogni circostanza l'interesse dell'I. R. Governo, in guisa da non ispiegare, sia nelle sue trattazioni officiose, sia nei suoi rapporti estra ufficiali, altre viste che quelle le quali non possono collidere colla fedeltà giurata.

« Gli uffizii e funzionarii sono chiamati a dirigere la popolazione nell'interesse dell'ordine legale prestandole incondizionatamente la tutela portata dalle leggi, e perciò è ulteriore essenziale obbligo di ogni servo dello Stato di mantenere negli ufficiosi contatti colle parti un tratto *umano*, mite, ed ispirante fiducia. I preposti e gl'impiegati superiori devono istruire in tale riguardo il personale dipendente, e ciò anche col proprio buon esempio.

« Le viste dell'I. R. Governo saranno più durevolmente favorite se verrà corrisposto con volonterosità e colla doverosa sollecitudine alle legali e fondate esigenze delle parti, mentre in generale la forza di azione delle autorità viene sostenuta e coadiuvata dalla fiducia della popolazione. Ogni emergenza la quale senza essere richiesta da un preponderante interesse dall'I. R. Governo è propria a far nascere un *fondato* malcontento deve essere nei modi opportuni rimossa, o se a tal uopo occorresse l'ingerenza superiore, deve essere rappresentata in luogo competente.

« Il raccomandato benevolo e umano trattamento delle parti non deve però degenerare in una rilassatezza dannosa al servizio, e in debolezza; egli è quindi obbligo egualmente essenziale per le autorità di respingere le illegali domande delle parti in modo istruttivo sì, ma deciso, come pure di provvedere con risolutezza e con dignitosa serietà all'attuazione delle disposizioni prese in conformità ai regolamenti, e di spiegare *forza ed energia* nel caso di petulante opposizione ».

XLVIII.

Notificazione.

Riguardo ai distretti di Gonzaga, Revere e Sermide vengono impartite le seguenti disposizioni:

Si dichiarano invalide le licenze per possesso e delazione d'armi fino ad ora accordate.

Dovranno perciò consegnarsi all'I. R. comando militare di stazione più vicino tutte le armi, che vi verranno tenute in deposito, salva restituzione pel caso di ottenuta nuova licenza.

Tutti i corpi armati che si fossero formati nei distretti anzidetti vengono sciolti, ed ai componenti i medesimi sono applicabili le disposizioni surriferite.

Per la consegna delle armi viene fissato il termine di tre giorni dalla pubblicazione della presente, scorso il qual termine, chi sarà trovato in

possesso di armi verrà assoggettato alle penalità comminate dalle vigenti leggi per illecito possesso d'armi.

Mantova, 8 dicembre 1859.

L'I. R. Consigliere Aulico Commissario Governativo
Cav. Piombazzi.

XLIX.

Avviso.

In dipendenza a superiori disposizioni viene portato a pubblica notizia quanto segue:

Dal primo gennaio 1860, il comune di Peschiera, in quella parte che resterà compresa nel circondario segnato dal raggio militare della fortezza, viene aggregato, nei rapporti amministrativo-politici, giudiziarii, camerali ed idraulici alla provincia di Verona.

Egualmente viene in tutti i detti rapporti aggregato alla Provincia di Verona il comune di Ponti.

La frazione del Comune di Monzambano situata sulla sponda destra del Mincio e compresa nel circondario segnato dal raggio militare della fortezza di Peschiera, viene aggregata al Comune di Ponti, e segue in ogni riguardo la sua dipendenza.

Tanto il Comune di Peschiera quanto quello di Ponti colla nuova periferia rispettiva restano assegnati al distretto, come pure al circondario pretoriale di Bardolino.

La frazione del Comune di Monzambano situata sulla sinistra sponda del Mincio viene aggregata al Comune di Valeggio e segue nei rapporti sopra specificati la dipendenza del Comune stesso da Verona e rispettivamente da Villafranca.

Il Comune di Pozzolo viene aggregato al distretto ed al circondario della I. R. pretura urbana, e dell'I. R. tribunale di Mantova.

La frazione del Comune di Goito situata sulla sponda sinistra del Mincio viene aggregata al Comune di Marmirolo, e segue la dipendenza del Comune stesso da Mantova in tutti i rapporti di cui sopra.

Gl'II. RR. uffizi ipotecarii di Verona e Mantova sono competenti per iscrivere le ipoteche a carico delle realità situate nei Comuni e nelle frazioni colla presente disposizione aggregati alla rispettiva loro provincia, salvo all'autorità giudiziaria di emanare le ulteriori determinazioni rispetto alle rinnovazioni da eseguirsi.

Verrà poi resa nota ogni altra disposizione che in argomento venisse presa dalla superiorità.

Mantova, 19 dicembre 1859.

L'I. R. Consigliere Aulico Commissario Governativo
Cav. Piombazzi.

L.

I. R. DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERONA.

Avviso

Concernente l'arrivo e la dimora dei forestieri in Verona.

Per superiore disposizione, ed a datare dal 26 corrente tutti i viaggiatori saranno tenuti di consegnare i ricapiti di viaggio, alle porte di questa città e fortezza.

Appositi incaricati si presteranno al ritiro dei passaporti e delle carte di legittimazione o di passo di tutti i viaggiatori non militari quando non appartengano per legale domicilio alle province Venete. A questi ultimi il funzionario pubblico restituirà il ricapito, tosto dopo averne presa ispezione.

A tutti gli altri viaggiatori verrà rilasciato un apposito scontrino, col quale si presenteranno, entro 24 ore, a questo I. R. Commissariato di polizia, e per non incontrare ostacoli nell'uscire dalle porte della fortezza, i medesimi dovranno riportare sul loro ricapito il *Visto Buono* per sortire da questo I. R. Commissariato di polizia.

Riguardo all'obbligo della notifica dei forestieri per parte degli albergatori ed altri esercenti autorizzati a dare alloggio, non che dei privati che dessero alloggio anche gratuitamente a parenti ed amici, si richiama, per l'esatta osservanza, l'avviso pubblicato da questo I. R. Commissariato di polizia, il 22 gennaio 1859, nº 661.

I contravventori a queste nuove discipline verranno puniti a termine dell'ordinanza ministeriale 25 aprile 1854.

Dall'I. R. Delegazione provinciale, Verona 23 gennaio 1860.

L'I. R. Delegato provinciale
Barone de Iordis.

LI.

Nº 86 — Padova 11 del 1860.

Alla deputazione comunale
di

Allo scopo di possibilmente impedire che per parte di taluno possa venir commesso un qualche abuso del timbro comunale d'ufficio, verrà ingiunto agli agenti comunali di tenerlo gelosamente custodito, e ciò sotto sua personale responsabilità, per qualche serio inconveniente che ne potesse derivare.

Nel caso di qualche particolare emergenza mi verrà fatto immediato e dettagliato rapporto.

L'I. R. Commissario Superiore.

LII.

Notificazione.

Alcuni ciechi fautori, vili istrumenti di ben nota fazione, che servendosi dei mezzi i più infami e riprovevoli tende a rovesciare l'ordine stabilito da Dio e dalla sana ragione, si fecero lecito anche in questa Fortezza, il cui comando mi venne affidato da *S. M. l'Augusto nostro Imperatore*, di riprodurre atti pusillanimi dal cólto cittadino solennemente riprovati, e profanando perfino il sacro tempio di Dio insultarono vilmente il debol sesso per una moda già da qualche tempo universalmente introdottasi.

Mentre eccito l'onesto abitante di questa città e fortezza, che finora diede sempre prova di leali sentimenti e di savio e tranquillo contegno, a voler colla propria influenza efficacemente cooperare, acciò non si riproducano siffatti ed altri consimili scandalosi eccessi, messi in opera dalla detta infame fazione, e che solo tendono a distruggere in questa città e fortezza il prescritto ordine pubblico e la quiete; rendo noto altresì che, qualora si riproducessero, qual comandante della medesima, farò uso il più illimitato dei poteri affidatimi emanando severissime misure atte a sopprimere ed impedire simili stolti attentati, per cui i cittadini dovranno ascrivere a se soli ed alla loro inerzia o pravità se per siffatte energiche misure verranno così ad essere colpiti nei loro più cari e vitali interessi.

Mantova, 30 gennaio 1860.

L'I. R. Tenente-Maresciallo
Governatore Comandante della città e fortezza
Barone Culoz.

LIII.

Avviso.

Essendo qualche tempo che si vedono delle iscrizioni e dei cartelli impolitici sui muri delle case di questa città,

Per ordine superiore, si diffidano i proprietarii delle case, od i loro rappresentanti, a dover all'albeggiare tosto distruggere, o levare le iscrizioni o cartelli che vi apparissero, sotto comminatoria, quando ciò non avvenisse, delle penalità portate dalla ministeriale Ordinanza 25 aprile 1854.

Trovandosi tali affissi o scritti sopra edifizii pubblici, l'obbligo di levarli e cancellarli spetterà al custode degli stessi edifizii.

Mantova, 8 febbraio 1860.

L'I. R. Consigliere di polizia
Ramponi.

LIV.

GAZZETTA UFFICIALE DI VENEZIA.

Venezia, 2 gennaio.

Il progetto di promuovere il malcontento mediante dimostrazioni illogiche e di leggierezza, fu iniziato in Italia innanzi il 48 da quel partito irrequieto, che meno ha da perdere nel naufragio della pubblica prosperità.

Durante gli ultimi fatti, di cui fu teatro la Penisola, tale progetto ha ripreso una certa voga, cui secondarono tutti coloro che non sanno avere un pensiero proprio, e, credendo seguire la moda, contribuiscono ai danni della patria, che confessano in parola di voler libera e prosperosa. I capi della fazione sovvertitrice, che menano i fili di questa massa rispondente inconscia all'impulso, s'avvisano così di far credere al mondo che il popolo si muove, che si muove volonteroso, e che è sventurato. E intanto chi risente gli amari frutti del commercio arenato, delle industrie morte, della inerzia imposta siccome legge, è il povero popolo che ha minor colpa, che nulla anzi conosce delle mire perverse de' suoi seduttori. — Veniamo ai fatti.

Inutile tornerebbe rimpiangere il felice avviamento che prendevano queste provincie prima della guerra; poichè la guerra era fatalmente avvenuta, il più savio consiglio sarebbe stato, conchiusa la pace, di adoperarsi a scemare con l'attività, con la conciliazione, con la fiducia nell'avvenire e nei favorevoli intendimenti più volte manifestati dal Governo imperiale, le tristi conseguenze che la guerra aveva recato ai pubblici e privati interessi. Ma i fautori del disordine, che predicano tanto di amare la patria, vogliono, per una strana contraddizione, immergerla nel lutto e nella miseria, sia per promuovere il malcontento, sia nella speranza di volgere anche gli animi probi contro il legittimo potere, sia di destare la pietà nel mondo sui mali dei proprii concittadini.

Strano amore di patria invero, se non si sapesse che è una menzogna e che si copre col manto dell'egoismo! Il popolo non entra nella politica di coloro, che vorrebbero, intimorendolo, vietargli di frequentare passeggi e teatri; vi può solo entrare in quanto la maggioranza onesta acconsente a fare caso di minacce, che non hanno alcun peso, e partono da quegli irrequieti odiatori della civile società, che vorrebbero, potendo, precipitare nell'abisso dell'anarchia, per levare se stessi nel comune sfacelo. Tutti gli onesti, che formano, lo ripetiamo, la maggior parte e più eletta del pubblico, dovrebbero calcolare che chi scrive lettere anonime non può nè manco esser capace del coraggio e dell'eroismo che caratterizzano talvolta il delitto.

Tutta la popolazione avea già sentito il danno della chiusura del teatro la *Fenice*, che dava tanto incremento al piccolo commercio, ed essendo un richiamo a molti forestieri, faceva circolare il danaro, ove più n'era sentito il bisogno. Ciò non pertanto sotto buoni auspicii andavano a riaprirsi tutti gli altri teatri, quando circolari e lettere di un sedicente Comitato, mandate dall'estero tra noi, paralizzarono le buone disposizioni del pubblico con intimazioni e minacce, le quali non dovrebbero mai essere soggetto che di disprezzo presso un pubblico saggio; e meri-

terebbe pure lo scherno, se l'argomento, futile per se stesso, non ci sembrasse serio per gli effetti, che vanno a ricadere e sui cittadini, e specialmente sui poveri artisti e su centinaia di famiglie. Imporre ai cittadini una privazione e togliere la libera scelta dei ricreamenti sociali; mettere freno al movimento, al volere, ed accrescere la schiera de' malcontenti col togliere agli artisti il benefizio e le vie dell'onesto guadagno, è politica ridicola, illogica, come lo sarà sempre quella che fa suo campo i recinti dei passeggi e le platee dei teatri.

Ma lo scopo dei sovvertitori è di giungere, per vie in apparenza sì frivole, a perpetuare l'agitazione in un paese, che ha bisogno di pace e di tranquillità per racquistare un po' alla volta il passato ben essere, e conseguire que' vantaggi, che sono a ripromettersi da un Governo illuminato e sinceramente amico del progresso civile. — Perciò si spargono notizie strane e menzognere per mettere il fermento negli spiriti, e siccome non a tutti è dato formarsi un giusto criterio di quanto pertiene al vero od al falso, al bene od al male, le novità variano dalla sera al mattino, mettendo la confusione nelle idee, e lo scoraggiamento negli animi. — E intanto le più benevoli intenzioni del Governo restano sospese, e non può svolgere le istituzioni a seconda dei proprii e dei pubblici voti. — Ma come le mene dei mestatori non ponno inceppare la libera azione governativa, così non hanno a rendere contristato il paese. Ed il paese (e con questa parola intendiamo qualificare tutti gli onesti che lo rappresentano) non dee preoccuparsene, non dee lasciarsi fuorviare dal consueto contegno per l'impulso di pochi malevoli, ma procedere franco e fermo nella fiducia verso il Governo che protegge, non curando coloro che nell'ombra gittar vorrebbero la scintilla del disordine, e gli onesti che sentono della propria dignità per rispettare se stessi, devono aver più coraggio ed opporlo alla impudenza dei turbatori dell'ordine e della pace, certi che, nella giustizia della lor causa, il Governo, pronto a difenderli, muterà contro i turbatori stessi in rigore la sua longanimità, deciso che volontà private, come presumono, non abbiano a ledere la libertà individuale, garantita com'è dalle leggi.

LV.

N° 3503

I. R. LUOGOTENENZA PER LE PROVINCE VENETE.

Notificazione.

S. E. il signor tenente maresciallo conte di Degenteld, comandante generale della II armata, in faccia alla sempre crescente estensione data da qualche tempo dal partito rivoluzionario al sistema di seduzione ed istigazione delle II. RR. truppe, in virtù delle facoltà inerenti ai suoi diritti ordinarii di giurisdizione, ha trovato, col suo ordine del giorno 1° corrente mese di febbraio, di decretare l'attuazione del giudizio statario per crimini contro la forza militare dello Stato, nell'intiero territorio del dominio Veneto, della provincia di Mantova, e del circolo di Trento, che andrà in vigore col giorno 15 del corrente mese di febbraio.

Tanto si porta a comune notizia, in seguito a partecipazione avuta da S. E. il signor comandante la II armata in data 1º del corrente mese, sotto il nº 218, pres.

Venezia, 3 febbraio 1860.

L'I. R. Luogotenente

BISSINGEN.

LVI.

I. R. LUOGOTENENZA PER LE PROVINCIE VENETE.

All'I. R. delegato provinciale

di....

È venuto a cognizione di S. M. I. R. A., che nelle provincie italiane certuni si abbandonano a conati e fatti ostili all'I. R. governo, rendendosi così pericolosi alla pubblica tranquillità. L'altefata M. S. si trovò perciò indotta ad ordinare con riveritissimo sovrano viglietto tre m. c., che tali individui, i quali per la loro vita anteriore, pei loro sentimenti, e pel loro contegno sembrassero capaci di progettare conati ostili all'I. R. governo, o farne in sè centro, sienó all'occorrenza da rendersi innocui anche coll'ufficioso forzato arruolamento al militare servizio. Tale forzato arruolamento però dovrà aver luogo conseguentemente a giudicato da pronunciarsi dall'I. R. luogotenenza, ed i rispettivi individui dovranno indi venir incorporati in una compagnia disciplinare immediatamente dal luogo dell'arresto.

L'assentamento sarà da eseguirsi soltanto per la durata della capitolazione normale della linea e della riserva, e da applicarsi soltanto nelle provincie italiane in via eccezionale, fino a tanto che le circostanze richieggano che sia mantenuta in vigore questa misura di rigore.

La invito perciò, signor delegato, a comunicare le premesse sovrane disposizioni agli II. RR. commissarii distrettuali dipendenti, invitandoli a richiamare in proposito dai rispettivi deputati politici le occorrenti proposizioni per l'attivazione della suaccennata misura riservata alla deliberazione della luogotenenza, avvertendo che la misura stessa dovrà avere il suo effetto anche per l'avvenire, ogni qualvolta venisse dato di scoprire individui contro i quali fosse ritenuta applicabile. Per la città capoluogo di provincia il signor delegato vorrà richiamare dall'I. R. commissario, il quale verrà in proposito istruito dall'I. R. direttore di polizia.

S'intende da sè, che siccome i detti individui sarebbero destinati a venire incorporati in compagnie disciplinari, non viene applicabile il quadro delle fisiche imperfezioni, cui debbesi aver riguardo per gli ordinarii arruolamenti.

Le concrete proposizioni riguardo a coloro che fin d'ora venissero rite-

nuti da assoggettarsi al forzato arruolamento, mi saranno rassegnate non più tardi del 5 marzo.

Venezia, 10 febbraio 1860.

Firm. BISSINGEN.

In copia (Urgentissima)

Alla deputazione comunale di... con invito di avanzarmi in via la più riservata le sue proposizioni per l'arruolamento forzato degli individui pei quali a senso del sovrano volere fosse applicabile sì fatta misura, descrivendone i nomi in apposito prospetto, in cui saranno indicati l'età, la condizione, stato di famiglia, e un cenno su quanto sta in aggravio dei medesimi.

Si attende il riscontro non più tardi del giorno 22 andante.

.... il 16 febbraio 1860.

Il R. Commissario distrettuale.

LVII

All'I. R. Commissario distrettuale di .....

Da qualche tempo l'emigrazione della gioventù nell'Italia centrale va nuovamente prendendo vaste proporzioni, e per mettere un freno a tanto disordine, rendonsi necessarie le più energiche misure e la maggior possibile sorveglianza, che sinora non sembra sia stata conforme all'urgente bisogno.

Ciò premesso, avendosi motivo di ritenere che i principali mestatori ed arruolatori sieno gli stessi individui che per tale titolo altra volta furono arrestati, e poscia dimessi in seguito alla *sovrana amnistia*, sarà opportuno di procedere nuovamente all'arresto dei medesimi, meno quelli che fosse comprovato in modo indubbio non più prestarsi a favorire l'emigrazione, onde con tale misura metterli fuori d'azione; non omettendo però di procedere ad uguale misura contro quelli che, se anco non legalmente indiziati, fossero a ritenersi capaci o sospetti di prestarsi a favorire l'emigrazione e le altre mene del partito sovversivo. Sull'esecuzione del presente incarico si attenderà rapporto.

Mantova, 9 febbraio 1860.

L'I. R. Consigliere RAMPONI.

In copia alla deputazione, ecc.

Onde, fatta considerazione al tenore della circolare, indichi i nomi di coloro che, a senso della stessa, sarebbero qualificati per l'arresto, e ciò entro quattro giorni *a recepto*.

LVIII

N° 3235.

ALL'I. R. DELEGAZIONE PROVINCIALE
IN MANTOVA.

S. M. I. R. A., con sovrana risoluzione in data 15 gennaio decorso, ha trovato di ordinare che le Comuni, le quali hanno distrutta la testa di ponte presso Borgoforte nel frattempo in cui quel tratto di paese non era occupato dalle I. R. truppe, abbiano a sopportare le spese della ricostruzione, stata preventivata in fiorini 129,455, soldi 67.

Dietro richiamo pervenuto dall'I. R. Comando generale militare in Verona, lo scrivente deve invitare codesta I. R. Delegazione ad incamminare tosto le pratiche opportune, onde nel più breve tempo venga approntata detta somma, e ne sia eseguito il versamento nell'I. R. cassa di guerra pure in Verona.

Venezia, 1° febbraio 1860.

Firm. Piombazzi.

N° 173.

Mantova, 8 *febbraio* 1860.

All'I. R. Commissariato distrettuale in Gonzaga, per le conformi immediate intimazioni alle Deputazioni comunali di Gonzaga, Suzzara, Borgoforte a destra, verso regolari ricevute da inoltrarsi senza ritardo allo scrivente per ogni successivo effetto.

L'I. R. Delegato provinciale
Carpani.

N° 612.

Alle Deputazioni comunali di Gonzaga, Suzzara e Borgoforte, con analoga intimazione al versamento della somma, di cui vengono addebitate, nella cassa di guerra in Verona, previo allestimento dei fondi occorrenti per cui saranno avanzate sollecite proposte.

Si attende entro tre giorni la ricevuta della presente.

Dalla Commissaria distrettuale, Gonzaga, li 11 febbraio 1860.

L'I. R. Commissario distrettuale
Cappelli.

LIX.

N. 581 P.

All' I. R. Intendenza Provinciale

di...

Sussiste tutt'ora che vi sono degl'impiegati dello Stato i quali, in onta alle prescrizioni della sovrana risoluzione 12 settembre 1852, ricordata da questa Presidenza colle circolari 7 giugno 1859 e 10 febbraio a. c., N. 1623, si permettono di portare la barba al mento. A questo abuso si aggiunge l'altro di portare i cappelli detti *alla Cavour* ritenuti quale segnale del partito avverso all'I. R. governo.

In seguito pertanto a requisitoria 14 febbraio corrente, N. 1521 P. della Presidenza della locale I. R. Luogot., sarà diffidato nuovamente il personale dipendente alla esatta osservanza dell'ordine sovrano in quanto alla barba, dichiarando pure ad esso che resta agl'impiegati assolutamente vietato l'uso dei cappelli *alla Cavour*.

Sarà pure avvertito il personale stesso che la predetta Presidenza dell'I. R. Luogotenenza ha incaricato la Direzione di Polizia e le Delegazioni provinciali di terraferma della più rigorosa sorveglianza, di far constatare, mediante processo verbale, presso i rispettivi ufficii di Polizia, le contravvenzioni che venissero scoperte alle accennate prescrizioni ed al divieto surriferito, e di provocare indi la punizione disciplinare dei contravventori.

Venezia, 20 febbraio 1860.

Firmato HOLZGETHAN.

LX.

N. 114
ris.

All' I. R. Tribunale provinciale

di...

Sua Eccellenza il signor luogotenente mi ha con suo foglio 24 andante, N. 1521, partecipato sussistere tuttora che vi sono degli impiegati dello Stato i quali, in onta alla prescrizione della sovrana risoluzione 12 settembre 1852, ricordata da questa Presidenza d'appello nella circolare 5 giugno 1859, N. 494 *ris.*, si permettono di portare *la barba al mento*. A questo abuso aggiungesi l'altro dell'uso dei cappelli detti *alla Cavour*, ritenuti quale segnale del partito avverso all'I. R. governo.

Debbo perciò incaricare tutti i preposti delle magistrature giudiziarie soggette a questo appello, di diffidare nuovamente il personale loro dipendente all'esatta osservazione dell'ordine sovrano in quanto alla barba, dichiarando pure ad esso che resta agl'impiegati assolutamente vietato l'uso dei *cappelli alla Cavour*.

In pari tempo il prefato signor luogotenente ha incaricata la Direzione di Polizia e le Delegazioni provinciali di terraferma della più rigorosa sorveglianza, di far constatare, mediante processo verbale presso i rispettivi uffizi di polizia, le contravvenzioni che venissero scoperte alle suaccennate prescrizioni ed al divieto surriferito, e di provocare indi la punizione disciplinare dei contravventori.

Anche di quest'ultima disposizione dovranno i preposti rendere avvisato il personale dipendente, facendomi tosto conoscere ogni emergenza *che nell'argomento venisse denunciata o da essi rilevata a carico d'un impiegato od inserviente giudiziario.*

Venezia, 19 febbraio 1860.

Dalla presidenza dell'I. R. tribunale d'appello.

RESTI-FERRARI.

INDICE

RELAZIONE

NOTE

DOCUMENTI




3 2044 012 943 056

